1° Suppl. al N. 122 della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 1862

PARTE UFFICIALE

TORINO 22 MAGGIO 1862

Il N. 585 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente legge*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I. — *Delle tasse di registro e delle norme generali per la loro applicazione.*

Art. 1. Gli atti civili, giudiciali e stragiudiziali, e le trasmissioni dei beni per causa di morte sono soggetti alle imposte denominate *tasse di registro*, a termini della presente legge.

Il pagamento di queste tasse, quando la legge non disponga altrimenti, precede la registrazione, cioè l'annotamento degli atti e delle trasmissioni di proprietà in pubblici registri.

Art. 2. Le tasse di registro sono fisse o proporzionali, secondo la natura degli atti e dei trasferimenti.

Art. 3. La tassa fissa si applica agli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che non contengono nè obbligazione, nè liberazione, nè condanna, nè collocazione di somme o valori, nè trasmissioni di proprietà, di usufrutto, di uso o godimento di beni mobili od immobili.

L'art. 94 della presente legge indica gli atti soggetti a tassa fissa, e la tassa per ciascun atto.

Art. 4. La tassa proporzionale si applica in genere a tutti gli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che contengono obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni di somme o valori e qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso o godimento di beni mobili o immobili o di qualsiasi altro diritto reale, sia tra vivi, sia per causa di morte.

La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e la quota è determinata dall'art. 95.

Quando un atto è per sua natura soggetto a tassa proporzionale, e non è esplicitamente indicato nell'art. 95, la quota della tassa si determina prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile.

Art. 5. Non sono soggetti a tassa proporzionale i beni immobili esistenti fuori del territorio del regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono.

Art. 6. I valori soggetti a tassa proporzionale si stimeranno di 20 in 20 lire.

Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere.

Se la somma imponibile è soggetta a tassa minore di una lira, sarà pagata una lira intera.

Art. 7. La tassa è applicata secondo la intrinseca natura degli atti e dei contratti, e non secondo la loro forma apparente.

Art. 8. Se un contratto comprende parti che sieno in parte a titolo gratuito ed in parte a titolo oneroso, sarà considerato, quanto all'applicazione della tassa, come se fossero due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso e l'altro a titolo gratuito.

Art. 9. Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto che comprende mobili ed immobili sarà soggetto alla tassa di registro stabilita per le trasmissioni degli immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civili parificati agli immobili.

Nel dubbio gli oggetti si presumono immobili, salva alla parte la prova legale in contrario.

Queste disposizioni si applicano anche alle cessioni e vendite di ragioni ereditarie.

Nel caso che i mobili, considerati dalla legge civile come immobili per destinazione, vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile, a cui quei mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili.

Nei passaggi di beni, a cui danno occasione i conguagli di quote tra condividenti, e le cessioni di quote alla comunione o all'eredità indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale che si proverà essere nella comunione o nell'asse ereditario.

Art. 10. I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquisitore i frutti o le materie che possono essere estratte da un fondo e l'immobile medesimo prima che quei frutti o quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degli immobili.

La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.

Art. 11. Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come formante un atto distinto.

Un atto che comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

Art. 12. Se in un atto sono inseriti altri atti non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma ancora quelle dovute per gli atti inseriti.

È pure dovuta la tassa per le convenzioni enunciate nell'atto presentato alla registrazione, e risultanti da contratti anteriori non stati registrati purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta colla disposizione dell'atto in cui sono enunciate.

Non è dovuta la tassa se la convenzione enunciata o inserita fosse già stata estinta, o si estinguesse coll'atto che contiene l'enunciazione o l'inserzione; eccetto il caso in cui la convenzione citata o inserita fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempite.

Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della denunzia e della registrazione, anche quando le disposizioni in esso comprese siano state ripetute in parte, o tutte ripetute in un atto fatto nel regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono ripetute senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa.

Art. 13. Il pagamento della tassa proporzionale pei contratti di cui l'esecuzione è sottoposta a condizione sospensiva, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando un di quei contratti si eseguisce prima che la condizione si avveri.

Art. 14. Non è dovuta tassa proporzionale per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato entro le ventiquattr'ore dopo del contratto che si risolve.

Qualunque patto o convenzione che esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente è soggetta a tassa, quantunque sia connessa colla risoluzione medesima.

Art. 15. Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di un immobile a titolo di proprietà o di usufrutto basterà, in mancanza di prova dirette, che il nome del nuovo possessore sia inscritto nel ruolo dell'imposta prediale, o sia stata da esso pagata per conto proprio alcuna rata di tale imposta, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere il suo diritto di proprietà o di usufrutto.

Il godimento di un immobile a titolo di affitto, conduzione o d'anticresi, sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere, ovvero col pagamento delle contribuzioni imposte ai conduttori, inquilini e temporanei detentori. Sarà però in tutti i casi riservata la prova contraria.

Art. 16. Non è dovuta tassa di registro per estratti e copie degli atti già registrati.

TITOLO II. — *Del modo di determinare i valori per l'applicazione della tassa proporzionale.*

CAPO I. — *Basi della valutazione.*

Art. 17. Il valore del godimento, dell'usufrutto e della proprietà dei beni mobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

1. *Per gli affittamenti e per le locazioni* — Dall'annuo prezzo espresso nell'atto, e dagli altri pesi imposti al conduttore.

2. *Per i crediti a termine, per la loro cessione, o per il loro trasferimento, e per altre simili obbligazioni* — Dall'ammontare del credito e non dal prezzo corrispettivo — Si eccettuano le traslazioni di crediti, fatte per asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo corrispettivo dell'aggiudicazione o del deliberamento.

3. *Per le quietanze e per qualunque atto di liberazione* — Dal totale delle somme da cui viene liberato il debitore.

Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi, sia che l'atto ne indichi lo ammontare, sia che ne accenni in via generica la liberazione.

In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinerà in ragione del tempo stabilito dalla legge per la loro prescrizione, ovvero in ragione del tempo scorso dalla data dell'obbligazione, quando questo è minore del termine della prescrizione.

Nei casi di concordato dipendente da fallimento, il diritto di quitanza si percepirà sulla somma cui è ridotto il debito per effetto del concordato medesimo.

4. *Pei cottimi e contratti d'appalto.* — Dal prezzo espresso o dalla valutazione che sarà fatta degli oggetti che ne formano il correspettivo.

5. *Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi corrispettivi e somministrazioni entro un limite massimo e minimo* — Dalla misura media fra il limite massimo ed il minimo.

6. *Per le vendite ed altre trasmissioni a titolo oneroso* — Dal prezzo e dalla somma capitale corrispondente ai pesi che possono aumentare il prezzo stesso.

7. *Per le costituzioni di rendite e di censi perpetui o vitalizi, ovvero di pensioni parimente a titolo oneroso* — Dal capitale espresso nell'atto costitutivo.

8. *Per le cessioni od i trasferimenti delle* delle *rendite, dei censi o delle pensioni, e per la loro estinzione, o per il loro riscatto* — Dal capitale espresso nel contratto costitutivo, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione, pel trasferimento o per l'estinzione. — Salva l'eccezione per le vendite all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di quest'articolo.

9. *Per le vendite e pensioni costituite senza espressione di capitale per la loro cessione od estinzione* — Da un capitale formato di venti volte la rendita perpetua, o di dieci volte la rendita vitalizia o la pensione, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione o per l'estinzione, salva anche in questo caso l'eccezione per la vendita all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di quest'articolo.

Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sarà fatta distinzione tra quelle costituite sulla testa di un solo, e quelle costituite sulla testa di più individui.

Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nello stesso modo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni.

In caso che il valore dichiarato sia stimato inesatto si avrà per base la media del prezzo annuale dei prodotti suddetti, formata sulle mercuriali del mercato del luogo, ove la prestazione deve essere corrisposta, o quando non sia indicato un luogo determinato s'avrà per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato, e non essendovi mercato in tali luoghi sarà formata sulle mercuriali del mercato più vicino.

La media sopra indicata sarà formata per cura della amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi de' sette anni precedenti a quello della stipulazione del contratto, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo il quinto dell'ammontare complessivo delle restanti medie.

10. *Per le trasmissioni tra vivi a titolo gratuito, e per quelle che hanno luogo in causa di morte* — Dalla dichiarazione che ne fanno le parti, salvo per l'applicazione delle tasse alle trasmissioni tra vivi il disposto dell'articolo 8.

Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventario in forma autentica il valore della *mobilia* compresa nell'eredità, questa *mobilia* sarà stimata in ragione del 3 per 0/0 del valore totale dei beni immobili, mobili, e dei denari dell'eredità, salva la prova in contrario.

Non sono imputati nella *mobilia* presunta le gemme, i cavalli, le carrozze, gli equipaggi relativi, le armi, i grani, i vini, i fieni ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma la materia di un commercio, od altra negoziazione.

Non si comprendono neppure fra la *mobilia* le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie, od altre simili collezioni.

Le azioni industriali e commerciali comprese nei listini di Borsa e le rendite sul debito pubblico non possono nelle dichiarazioni essere valutate in somma minore del corso legale risultante dall'ultimo listino della Borsa anteriore alla trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della Borsa, o cessarono d'esserlo, dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione.

I crediti litigiosi o di dubbia esigibilità compresi nell'asse ereditario saranno soggetti alla tassa, salva la ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, entro due anni dalla data del giudicato che lo annulla o riduce, a meno che l'erede od il legatario non preferisca di farne l'abbandono al fisco, per cui basterà analoga dichiarazione estesa nell'atto di denunzia e la consegna dei relativi titoli o documenti.

Nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, purchè i medesimi risultino da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta, o da scritture private che abbiano acquistata data certa anteriormente all'apertura della successione, o per effetto dell'apertura della successione medesima. Se questi documenti saranno stati stipulati dopo la pubblicazione della presente legge, e non siano registrati, dovranno registrarsi contemporaneamente alla denuncia col pagamento della tassa e delle pene pecuniarie incorse.

Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca i titoli dei debiti in originale od in copia autentica, e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui e dai creditori, o loro aventi causa e vista per legalizzazione delle firme da un notaio, o dal giudice, o sindaco locale, colla quale dichiarazione si attesti che il debito sussisteva ancora tutto od in parte al tempo dell'apertura della successione.

Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese, senza che sieno esportati, ne sia fatta copia autentica e ad ammettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall'asse ereditario sotto pena dei danni.

Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i sottoscrittori della medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del Codice penale nei casi da esso previsti.

Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debiti commerciali, quando l'esistenza dei medesimi sia giustificata colla produzione dei libri di commercio tenuti nelle forme stabilite dalle leggi commerciali.

11. *Per l'usufrutto od uso trasmesso a titolo gratuito* — Dalla metà dell'intiero valore della cosa, se l'usufrutto è a tempo indeterminato o non minore di 10 anni.

Se l'usufrutto è limitato a tempo non minore di 10 anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata.

12. *Per gli atti e per le sentenze che contengono condanna, collocazione o trasmissione* — Dalle somme che vi sono indicate in capitali ed interessi, o dall'ammontare delle obbligazioni che vi si contengono, applicando le norme generali di valutazione poste nel presente articolo.

Art. 18. Il valore del godimento, dell'uso, dell'usufrutto e della proprietà degli immobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

1. *Per i contratti di affittamento o locazione, per le sublocazioni, cessioni o surrogazioni di affitti, per i contratti di colonie parziarie o mezzerie.* — Dall'annuo prezzo espresso nel contratto, aggiungendovi gli altri pesi assunti dal conduttore a vantaggio del locatore, esclusi però quelli che sono assunti per la coltivazione, manutenzione e miglioramento del fondo.

Se è stabilito che il fitto sia pagato in natura, ossia in generi o derrate, ne sarà determinato il valore colle norme prescritte nel numero 9 dell'art. precedente.

Colle stesse norme nelle mezzerie o colonie parziarie saranno valutati i frutti per la parte che ne spetta a chi dà il fondo in mezzeria o colonia parziaria, previa dichiarazione della presunta loro specie e quantità; e la tassa sarà pagata su questa parte soltanto.

2. *Per le locazioni a vita senza distinzione, se fatte sopra una o più teste.* — Dal capitale corrispondente a dieci volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una volta sola, osservando sempre, per le prestazioni in natura e per la distinzione dei pesi da aggiungersi, le norme precedentemente prescritte.

3. *Per gli affitti a tempo illimitato e per le costituzioni d'enfiteusi* — Da un capitale formato di venti volte l'annua prestazione o di venti volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una sola volta.

Le cose in natura si valutano nel modo sopra stabilito. Non si terranno a calcolo i pesi assunti per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo come al num. 1 del presente articolo.

4. *Per la cessione a titolo d'anticresi* — Dalla somma del debito per cui lo stabile si cede in anticresi.

5. *Per le permute* — Dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo d'affitto in corso quando vi esiste locazione, od in mancanza della medesima moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto dei beni, il tutto senza detrazione dei pesi.

Dall'annuo fitto reale o presunto si dedurrà tuttavia l'ammontare annuo delle contribuzioni dirette e l'annua spesa delle riparazioni.

Le contribuzioni saranno ragguagliate alla media di quelle state imposte nel triennio precedente, e le riparazioni saranno tassativamente calcolate per gli opifici al 30 per cento della loro annua rendita locativa, pei fabbricati al 15 per cento della stessa rendita, e pei beni rustici aventi annessi fabbricati colonici al 4 per cento della rendita locativa dei beni a cui i fabbricati inservono.

Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dalla rendita locativa reale quando essi fossero stati accollati al conduttore.

Per lo contrario si dedurrà dall'annuo fitto reale anche l'annuo canone dovuto per l'irrigazione dello stabile o per l'esercizio dell'opificio, quando questo annuo canone fosse pattuito a carico del locatore.

6. *Per le vendite, aggiudicazioni, cessioni, retrocessioni, licitazioni e per tutti gli altri atti civili e giudiziari che apportano traslazione di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso* — Dal prezzo espresso, aggiungendovi il valore in capitale di tutti i pesi corrispettivi, ovvero da una stima fatta da periti nei casi contemplati da questa legge.

Se il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa verrà calcolata a norma del num. 9 dell'art. 17.

Qualora venga alienata la nuda proprietà con riserva d'usufrutto, se la riserva è fatta per un tempo indeterminato o non minore d'anni 10, verrà l'usufrutto calcolato alla metà del valore dell'intiera proprietà. Se l'usufrutto è limitato a tempo minore d'anni 10, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata.

Il valore della nuda proprietà si riterrà eguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra.

Le stesse norme saranno applicabili all'alienazione del solo usufrutto od alla riunione di questo alla proprietà in qualunque modo effettuata.

Per accertare il valore si applicherà il disposto dell'articolo 19, salve in ogni caso le disposizioni del successivo art. 20.

7. *Per le trasmissioni di proprietà a titolo gratuito tanto fra i vivi, che per causa di morte* — Dal valore dei beni che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione, od in mancanza della medesima, moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al num. 5.

Per le trasmissioni di proprietà per causa di morte avrà luogo altresì la detrazione dei debiti e pesi a norma del num. 10 del precedente art. 17.

Le stesse regole di valutazione e di detrazione si osserveranno pei trasferimenti della nuda proprietà a titolo gratuito.

8. *Per la trasmissione del solo usufrutto sia fra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte* — Dal decuplo dell'annuo valore locativo dei beni, da determinarsi giusta i precedenti numeri 5 e 7.

Qualora per altro il titolo del trasferimento gratuito limitasse l'usufrutto ad un tempo minore di dieci anni, l'usufrutto sarà valutato moltiplicando l'annuo valore locativo dei beni per il numero d'anni della durata dell'usufrutto.

Se l'usufruttuario, dopo aver pagata la tassa proporzionale per l'usufrutto, acquisterà anche la nuda proprietà, dovrà pagare la tassa sulla sola differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto determinato come sopra.

Il diritto d'uso e di abitazione sarà valutato colle norme stabilite per l'usufrutto.

9. *Per l'alienazione, cessione o consolidazione, e per qualsiasi trasferimento del dominio diretto, anche a titolo lucrativo* — Dall'annuo canone o dall'annua prestazione moltiplicati venti volte, coll'aggiunta di un laudemio, ovvero dal corrispettivo che fosse pattuito nel contratto quando fosse più elevato.

Il valore dell'utile dominio, se trasferito a titolo oneroso, si desumerà dal corrispettivo pattuito; se trasferito a titolo lucrativo o per mezzo di permuta, si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratti venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione ed un laudemio.

Nel caso in cui per legge sia ammesso lo svincolo mediante un minore laudemio, si osserverà il disposto dalla medesima.

10. *Per le sentenze che pronunciano sulla proprietà senza ordinare alcuno dei trasferimenti di cui nel num.* 6 — Dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione; od in mancanza della medesima, moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al numero 5.

Se le sentenze pronunciano nei limiti sovra espressi sull'usufrutto od uso a tempo illimitato o maggiore di 10 anni — Dal decuplo del prezzo annuo dell'affitto, da determinarsi come sopra.

Qualora l'usufrutto od uso fosse limitato a tempo non eccedente dieci anni, sarà valutato moltiplicando lo stesso annuo prezzo di affitto pel numero di anni della durata dell'usufrutto o dell'uso.

Negli altri casi saranno applicate le norme di valutazione stabilite dai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 di questo articolo secondo la natura dei diritti in controversia.

Art. 19. Se l'atto o la sentenza sottoposti a registrazione non esprimono il valore sul quale deve pagarsi la tassa proporzionale o gli elementi dai quali quel valore deve desumersi, le parti od una di esse, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla denuncia, dovranno supplire con una dichiarazione da essi sottoscritta.

In caso di rifiuto, il ricevitore del registro emetterà una valutazione, secondo la quale si esigerà la tassa proporzionale, salvo alle parti di chiedere la stima, giusta le norme stabilite nel capo seguente.

Coloro, ai quali incombeva la dichiarazione, incorreranno solidalmente nella sopratassa del quinto.

CAPO II. — *Delle stime.*

Art. 20. Se il prezzo enunciato o dichiarato nell'atto translativo di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso si crede inferiore al valore che aveva l'immobile al tempo dell'alienazione, l'amministrazione potrà chiederne una stima, purchè ne faccia la domanda entro due anni dal giorno in cui fu registrato il contratto.

Vi sarà egualmente luogo a richiedere la stima rispetto alla rendita degli immobili trasmessi in proprietà, usufrutto od uso a titolo gratuito o di permuta, quando la valutazione si reputi inferiore al vero, ancorchè fatta col sussidio di atti preesistenti.

Le parti sono ammesse a domandare la stima contro la valutazione fatta d'uffizio, ma non mai contro la propria dichiarazione.

La parte istante dovrà nella domanda di perizia dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti a tassa.

Art. 21. La domanda della stima sarà fatta al giudice di mandamento o pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sarà indicato il perito, altrimenti si terrà come non avvenuta.

La parte contro la quale è dimandata la perizia dovrà essa pure indicare il proprio perito entro il termine di dieci giorni dalla intimazione fattagli della domanda di perizia. Scorso questo termine, il perito sarà nominato d'ufficio dal giudice.

La stima sarà ordinata entro quindici giorni da quello della dimanda.

I periti, in caso di disparere, chiameranno un terzo perito. Se non possono accordarsi nella scelta, vi provvederà il giudice.

La relazione della stima sarà presentata e giurata davanti al giudice entro due mesi, a computarsi dalla notificazione che sarà stata fatta ai periti della ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo la elezione del terzo perito, salva al giudice la facoltà di accordare una unica proroga di un mese, qualora vi esistessero giustificati motivi.

Quando un perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine potrà farsi instanza per la nomina di un altro che lo surroghi, e saranno in tal caso altresì applicabili i termini sovra stabiliti.

In questo caso il perito e i periti surrogati, oltrecchè non avranno verun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi alle operazioni cui avessero dato principio, o che si trovassero in corso di esecuzione, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni.

Art. 22. Quando i beni, alla cui stima debbasi procedere, sono situati in territorii sottoposti a diverse giurisdizioni, l'instanza sarà rivolta al giudice del luogo ove è situata la maggior parte dei beni.

Questo giudice ordinerà la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei periti eletti e notificati dalle parti come nell'art. 21. Occorrendo la nomina di periti d'ufficio, il giudice eleggerà persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi più vicini.

I periti presenteranno le loro relazioni, e le giureranno innanzi al giudice del luogo ove sono situati i beni ovvero a quello che ha ordinato la perizia.

Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questa legge.

Art. 23. Accertato il valore cadente in contestazione si farà luogo a supplemento, od a restituzione di tassa.

Le spese di perizia saranno sopportate dalle parti in ragione delle differenze tra il valore accertato come sopra e quelli da essi rispettivamente dichiarati prima della perizia medesima.

Art. 24. Quando il valore espresso nell'atto, o dichiarato sia inferiore al valore accertato mediante la perizia d'oltre un quinto, si pagherà una sopratassa uguale alla metà della tassa dovuta sulla differenza di detti valori.

Art. 25. Prima che la perizia sia ultimata, si potrà stabilire, di concerto fra l'amministrazione ed il contribuente, il valore degli oggetti sottoposti a tassa.

TITOLO III. — *Della denunzia.*

Art. 26. Per gli effetti di questa legge la *denunzia* consiste nella presentazione per originale o per copia dell'atto scritto, o nella dichiarazione dell'atto verbale o del trasferimento soggetto alla tassa del registro, e nella produzione degli atti che debbono corredare la detta presentazione o dichiarazione.

CAPO I. — *Da chi e dentro qual termine debba farsi la denunzia.*

Art. 27. La denunzia degli atti soggetti alla registrazione deve farsi entro *trenta giorni* dalla loro data:

1. Dai notai, per tutti gli atti celebrati col loro ministero;

2. Dai segretari, cancellieri od altri funzionari od ufiziali dell'ordine giudiziario per le sentenze definitive, e per le convenzioni giudiziali divenute irrevocabili, ed aventi per effetto trasferimenti di cose, o diritti, o ricognizioni di diritti valutabili, non che per gli atti giudiziarii che sono da essi ricevuti o assunti, quando sono sottoposti a tassa fissa o proporzionale secondo gli articoli 94 e 95 salvo le esenzioni determinate dall'art. 96.

3. Dai segretari delle amministrazioni o dai loro delegati, (compresi fra questi i ricevitori od esattori camerali, provinciali o comunali) e dagli stabilimenti pubblici per tutti gli atti fatti da loro o col loro intervento, i quali portino trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento, aggiudicazione, deliberamento od appalto di ogni natura, e le relative cauzioni.

Riguardo a quegli atti che a norma delle leggi e dei regolamenti vanno soggetti alla superiore approvazione, il termine per la denunzia non decorrerà che dal giorno in cui sarà pervenuta all'ufficiale obbligato alla denunzia la notizia del provvedimento o decreto di approvazione.

Per gl'inventari il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura.

Art. 28. Gli atti per iscrittura privata, dove questa forma è ammessa dalla legge civile, contenenti trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni immobili situati nello Stato, od imposizione sui medesimi di servitù, ipoteche, od altri pesi, affittamenti, subaffitti, loro cessione o surrogazione o d'anticresi, devono denunziarsi e registrarsi entro tre mesi dalla loro data.

Quando questi contratti non risultassero da convenzione scritta, e la loro efficacia sia ammessa dalla legge civile, il termine di tre mesi per la denunzia decorrerà dal giorno della loro esecuzione.

Per gli atti della medesima specie fatti all'estero, qualunque sia la loro forma, il termine per la denunzia sarà di sei mesi dalla loro data, se fatti in Europa, o di mesi diciotto, se fuori d'Europa.

Per i testamenti, tale termine è quello stabilito dall'articolo 31, ed è computabile dalla morte del testatore.

Sono compresi tra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai regii consoli, per cui è obbligatoria la denunzia entro il termine rispettivamente stabilito di sei mesi o di mesi diciotto, quando ne deriva alcuna delle trasmissioni od obbligazioni accennate in quest'articolo relativamente ad immobili situati nello Stato. Vi sono pure comprese le sentenze profferite dai tribunali esteri che abbiano i medesimi effetti, eccettochè si dimostri che nello Stato da cui provengono le sentenze profferite nel regno vadano esenti da tasse simili a quelle per la cui applicazione viene prescritta la denunzia.

Le parti contraenti, e, quanto alle sentenze, le parti interessate, sono responsabili solidariamente per la denunzia di cui è parola nel presente articolo.

I testamenti in forma privata, pei quali, dove questa forma è ammessa, si devolve in tutto od in parte la eredità, quando non sono depositati presso un notaio od un'autorità giudiziaria, un ufficio od archivio pubblico, dovranno prodursi per la tassa, per originale o per copia autentica da un notaio, dalle persone, ed entro il termine che sono indicati dall'articolo 31 per la denunzia dell'eredità.

La verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto tanto pubblico che privato, o l'esecuzione di essa, prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata dalle parti contraenti, o dagli interessati entro i termini da questo articolo stabiliti, decorribili o dal giorno della verificatasi condizione, o da quello dell'esecuzione del contratto.

Art. 29. Non vi è obbligo di denunzia per tutti gli atti che non sono indicati nei precedenti articoli 27 e 28.

Quegli atti però che senza essere indicati nei suddetti articoli 27 e 28 sono compresi negli articoli 94 e 95 debbono essere registrati prima che se ne faccia uso in atto pubblico o in giudizio, o dinanzi qualsiasi autorità od uffizio governativo, provinciale o comunale.

Se una scrittura privata od un atto estero non ancora registrato è soggetto per sua natura alla registrazione prima di farne uso, è enunciato in un atto pubblico, col quale abbia una connessione essenziale e diretta, questa enunciazione sarà considerata come un uso fattone per l'effetto della registrazione.

Le disposizioni di quest'articolo devono applicarsi anche alle sentenze dei regii consoli e dei tribunali esteri, pei casi in cui non sono compresi nell'articolo 28, e ritenuta per le sentenze dei tribunali esteri l'eccezione ivi accennata.

Art. 30. Qualora occorresse di fare uso nel senso del precedente articolo degli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta gli articoli 27 e 28, questi atti dovranno essere prima registrati, sebbene non fossero peranco trascorsi i termini stabiliti per la registrazione.

Qualora occorresse di fare uso in giudicio per casi d'urgenza, d'atti non soggetti alla registrazione entro un termine fisso, e non registrati, il giudice potrà tuttavia dare gli opportuni provvedimenti, ma gli atti dovranno essere registrati nel termine non maggiore di giorni otto, od in quello minore che venisse dal giudice prefisso.

In difetto di registrazione entro detto termine, sarà applicabile la pena di cui all'articolo 53.

Art. 31. Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i donatori o legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari.

L'obbligo della denunzia è solidale per i coeredi e la denunzia deve estendersi all'intero asse ereditario.

La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine:

Di *mesi quattro* dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato;

Di *mesi sei* se è morto in altre parti d'Europa;

Di *mesi diciotto* se è morto fuori d'Europa.

In caso di assenza, il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione di una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni, i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

Agli eredi o legatari che dichiareranno di non assumere tale qualità salvo col beneficio dell'inventario, ed adempiranno alle obbligazioni dalla legge in tal caso prescritte, il termine per presentare la denunzia non decorrerà, salvo dalla scadenza di quello per deliberare sull'accettazione o ripudiazione dell'eredità.

Art. 32. Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denunzia non sono compresi il giorno della data dell'atto e quello dell'apertura della successione o del preso possesso dei beni dell'assente.

Non si computerà nemmeno l'ultimo giorno del termine, se festivo.

L'ultimo giorno utile per la denunzia si compie coll'ora stabilita per la chiusura dell'ufficio del registro.

CAPO II. — *Delle forme della denunzia e degli atti che le si uniscono.*

Art. 33. Gli atti civili in forma pubblica o privata, quelli giudiziali, non che le sentenze definitive in materia civile, e quelle eziandio in materia penale, allorchè vi è parte civile, si registrano sugli originali o sulle copie, in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge.

Al modo medesimo si registrano gli atti delle autorità e dei corpi amministrati, concernenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto, uso o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti di ogni natura e le relative cauzioni.

I notai ed i segretari o delegati delle amministrazioni, non che i funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario per gli atti del rispettivo loro ministero, che sono soggetti alla registrazione entro il termine stabilito dallo articolo 27, dovranno presentare al ricevitore una copia autentica dell'atto medesimo.

Questa copia che rimarrà nell'officio del ricevitore, dovrà contenere l'approvazione del funzionario che avrà autenticata di tutte le cancellature, abrasioni, lacune od intervalli, interlineamenti, postille, addizioni od altre alterazioni.

I ricevitori dovranno riunire in registri per ordine di data le copie loro rimesse, e custodirle per gli usi ed effetti dalla legge determinati.

La copia, di cui nel presente articolo, sarà rilasciata ed autenticata senza spesa.

Art. 34. Per i testamenti celebrati o depositati presso i notai, gli archivi o le autorità giudiziarie, i quali debbonsi denunziare nel termine stabilito dall'articolo 27, num. 1 e 2, dovrà prodursi la copia del testamento o dell'atto di deposito.

Quando il testamento segreto sarà aperto, dovrà trasmettersene copia unitamente all'atto di apertura all'ufficio del registro nel termine di cui all'articolo 27, decorrendo dal giorno dell'apertura.

Art 35. Non occorrerà di presentare la copia delle sentenze o dei decreti che non importano aggiudicazione o deliberamento di beni stabili o di mobili, e così pure di tutti gli atti dei quali è permesso il rilascio alle parti in brevetto od in originale, purchè questi atti non sieno di loro natura soggetti alla tassa proporzionale.

Art. 36. Per gli atti stipulati all'estero si dovrà presentare una copia autentica destinata a rimanere presso l'ufficio del registro, se le parti non preferiscano di lasciarvi l'originale, o la copia venuta dall'estero.

Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana o francese, non verrà registrato se non vi sarà unita una versione italiana fatta da un traduttore giurato, od in mancanza od impedimento di traduttori giurati nel circondario nel quale ha sede l'ufficio, potrà essere deputato un traduttore dal presidente del tribunale del circondario medesimo.

Presso l'uffizio del registro deve rimanere l'originale della versione, o una copia autentica della medesima.

Delle scritture private da registrarsi a norma dell'articolo 33 dovrà presentarsi copia autenticata da un notaio. Potranno però le parti lasciare all'ufficio predetto l'originale invece della copia.

Art. 37. La denunzia dei contratti non redatti in iscrittura, e che debbono denunziarsi a termine dell'articolo 28, si eseguisce mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dalla parte denunziante.

Sarà pure denunziata mediante dichiarazione scritta la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o l'esecuzione data al contratto medesimo prima che la condizione siasi verificata.

Art. 38. A corredo della denunzia di un trasferimento per causa di morte, dovrà prodursi una particolareggiata dichiarazione, firmata da chi fa la denunzia degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione contenente le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione e l'importanza.

A quest'oggetto sarà distribuito dall'amministrazione un modulo.

Pei crediti ereditari di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi, i nomi dei debitori, e le somme dovute, tanto in capitale quanto in interessi.

Riguardo alla mobilia si applicherà la disposizione dell'art. 17, n. 10.

Alla denunzia per successione testamentaria dovrà pure unirsi una copia autentica del testamento (o del codicillo) e tale copia dovrà conservarsi dall'ufficio del registro in conformità del disposto dall'art. 33.

La denunzia irregolare si considera come non eseguita.

Si considera tale quando mancano le indicazioni necessarie per la liqdidazione della tassa.

Se non è corredata dai documenti di cui all'articolo 17, num. 10, non si farà luogo alla deduzione in esso indicata.

Venendo presentata una denunzia irregolare o non corredata dai prescritti documenti, il ricevitore ne indicherà le irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà chi la presenta a rettificarla prima della scadenza del termine prefisso per la denunzia.

Qualora chi presenta la consegna o la successiva rettifica non ne riconosca l'irregolarità e faccia istanza perchè sia accettata, il ricevitore ne spedirà ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per irregolare denunzia.

CAPO III. — *Presso quali uffizi debbasi fare la denunzia.*

Art. 39. I notai debbono fare la denunzia degli atti da loro ricevuti all'ufficio del registro instituito nel distretto della rispettiva residenza.

I segretari, cancellieri, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, i segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni e dei corpi amministrati, che devono assoggettare alla registrazione gli atti civili, ne faranno la denunzia agli uffizi del registro del distretto in cui esercitano le loro funzioni.

Le scritture private, la cui denunzia non sia obbligatoria entro un prescritto termine, potranno essere denunziate a qualunque ufficio del registro indistintamente.

Gli atti fatti in paese estero non soggetti alla denunzia entro un termine fisso, potranno denunziarsi all'ufficio del registro del capoluogo di qualunque circondario.

Quelli poi di tali atti, la cui denunzia è obbligatoria entro un termine fisso, come pure i contratti non ridotti in iscritto e che sono indicati nel precedente articolo 28, saranno denunziati all'ufficio del registro del capoluogo del circondario, ove sono situati gli immobili a cui tali atti si riferiscono, se sono stipulati all'estero; se sono fatti nello Stato, ma con scritture private, o verbalmente, saranno registrati all'ufficio del registro nel distretto dove sono situati gli immobili.

Se gli immobili sono situati nel territorio di più circondari o di più distretti, la denunzia si farà presso l'ufficio nel cui circondario o distretto giace la maggior parte di essi immobili.

La verificazione della condizione apposta ad un contratto, e l'esecuzione di un contratto condizionato prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata all'ufficio del registro presso il quale fu registrato il contratto stesso.

Art. 40. Le trasmissioni di proprietà, di usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'ufficio del registro nel cui distretto è compreso il luogo nel quale si è aperta la successione. Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la denunzia si produrrà all'ufficio del registro nel cui circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell'eredità.

TITOLO IV. — *Del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione.*

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 41. Per tutti i contratti ed atti tra vivi che non contengono trasmissioni a causa di morte, il pagamento della tassa corrispondente alla denuncia ed il rilascio della relativa quietanza si devono eseguire contemporaneamente alla denunzia fatta al competente ufficio del registro.

La mancanza del pagamento porta l'effetto che la denunzia, benchè materialmente fatta, si considera come non avvenuta, ed hanno perciò luogo le conseguenze legali della denunzia mancante.

Per i trasferimenti per causa di morte, il pagamento della tassa ed il contemporaneo rilascio della quietanza dovranno eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza del termine fissato coll'articolo 31 per la denunzia dell'eredità.

Per i supplementi di tassa che l'amministrazione ritenesse dovuti, si procederà giusta il titolo VIII.

Art. 42. L'obbligazione personale di pagare le tasse del registro si determina come segue:

1. Per le tasse degli atti atti civili, giudiziali e stragiudiziali, che importano obbligazione, liberazione, trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni mobili o immobili, sono obbligate solidalmente verso l'amministrazione dello Stato tutte le parti contraenti;

2. Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti sottoposti a condizione sospensiva, sono solidalmente obbligate le parti contraenti, non che tutti gli interessati a cui profitta la verificazione della condizione o l'esecuzione del contratto;

3. La tassa per le sentenze è dovuta dalle parti in causa, in proporzione della loro condanna nelle spese della lite. Ciascuno dei consorti di lite è solidalmente obbligato pel pagamento dell'intera tassa o dell'intera quota di tassa dovuta dalla parte che essi rappresentano nel giudizio. Però la parte che domanda la spedizione di copia della sentenza deve anticipare la tassa o quota di tassa che per la sentenza medesima fosse dovuta dall'altra parte, salvo il regresso.

4. Le tasse per trasferimento di beni per causa di morte sono dovute dagli eredi, donatari o legatari, in proporzione dei beni loro trasferiti. I coeredi però saranno obbligati solidalmente per tutte le tasse liquidate sull'eredità, salvo il regresso.

Art. 43. Salva l'azione spettante all'amministrazione verso le persone indicate nel precedente articolo 42, il pagamento delle tasse deve esser fatto agli uffizi del registro.

1. Dai notai per gli atti da essi ricevuti;

2. Dai segretari, cancellieri, funzionari ed altri ufficiali dell'ordine giudiziario per le sentenze e generalmente per gli atti del loro ministero soggetti alla registrazione, salvo il disposto del successivo art. 55;

3. Dai segretari e delegati delle amministrazioni pubbliche e degli altri corpi amministrati, per gli atti tutti del loro ministero similmente soggetti alla registrazione;

4. Dalle parti, per le convenzioni giudiziarie divenute irrevocabili, importanti trasferimenti di cose o di diritti, o ricognizioni di diritti valutabili per le scritture private e per le convenzioni verbali, per gli atti stipulati all'estero che le parti stesse dovessero far registrare, e per le sentenze dei regii consoli e dei tribunali esteri indicati negli articoli 28 e 29;

5. Dagli eredi, legatari, donatari, loro tutori o curatori amministratori ed esecutori testamentari, per i testamenti non contemplati dal precedente art. 34, e per gli altri atti di liberalità per causa di morte.

Però l'azione per conseguire i supplementi di tasse, dopo seguita la registrazione, non si può sperimentare contro i pubblici funzionari indicati ai numeri 1, 2 e 3 di questo articolo.

Art. 44. La quietanza delle tasse pagate per la registrazione deve indicare l'ufficio che la emette, la natura dell'atto, e per esteso la data della registrazione, il foglio ed il numero del registro e l'importo delle tasse riscosse.

Allorchè l'atto conterrà più disposizioni soggette ognuna ad una tassa particolare, il ricevitore le indicherà sommariamente nella quietanza e vi esprimerà distintamente la quota di ciascuna tassa riscossa, sotto pena del pagamento di lire 5 per ciascuna omissione.

Se la registrazione è eseguita sull'originale dell'atto e questo viene restituito all'esibitore, la quietanza sarà dal ricevitore scritta sull'originale medesimo.

In ogni altro caso la quietanza sarà distesa sopra foglio separato, e trattandosi di atti contemplati nell'articolo 27, il funzionario che li avrà sottoposti alla registrazione dovrà riportare in margine od a piedi dell'originale dell'atto il tenore della quietanza rilasciata dal ricevitore sotto pena di fr. 5.

Art. 45. Gli ufficiali pubblici i quali, a termini di questa legge, avranno fatto lo sborso della tassa di registro per conto delle parti, s'intenderanno subentrati in tutte le ragioni dell'amministrazione, e potranno ottenere un mandato, un'ingiunzione od altro ordine di pagamento esecutorio dopo 24 ore dall'intimazione del giudice di mandamento o pretore del luogo in cui essi hanno residenza per conseguirne il rimborso a qualunque somma rilevi.

Nell'esecuzione non si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, oppure dovute in somma minore.

Il debitore potrà far valere il suo riclamo contro l'amministrazione del registro facendo constare del seguito rimborso.

Art. 46. Lo Stato avrà privilegio non soggetto ad iscrizione per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili che vi danno luogo con preferenza ad ogni altro creditore.

L'azione si estingue nel termine di cinque anni, o in quel termine più breve concesso dalla presente legge all'amministrazione per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

L'azione non può pregiudicare ai diritti reali d'ogni genere acquistati sul fondo dai terzi prima del trasferimento soggetto alla tassa e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori della cosa pei supplementi di tassa.

CAPO II. — *Disposizioni speciali.*

Art. 47. L'erede beneficiario pagherà la tassa coi fondi ereditari.

Art. 48. I corpi amministrati cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati, sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia secondo il disposto dell'articolo 31, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse, se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione. Frattanto l'amministrazione potrà conseguire dagli altri coeredi o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni, o sui legati che non si deferiscono al corpo amministrato.

Trascorsi due anni dalla data dell'apertura della successione, senza che l'autorizzazione sia accordata, la tassa dovuta dal corpo morale diventerà esigibile, salva ragione a rimborso nel caso che l'autorizzazione sia rifiutata, e che il rimborso sia dimandato entro due anni dalla data del rifiuto.

In questo caso però l'amministrazione avrà diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia dimanda entro due anni dalla data dell'effettuato rimborso.

Art. 49. Salve le disposizioni contenute nell'ultimo alinea del num. 7 dell'art. 18, il valore del legato si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e la tassa sul legato vien sempre liquidata a debito del legatario senza pregiudicare la solidarietà dell'erede dirimpetto all'amministrazione.

TITOLO V. — *Delle pene per le denunzie ritardate od incomplete, per il ritardato pagamento delle tasse e per le scritture di controdichiarazioni.*

Art. 50. I notai che non avranno fatto registrare i loro atti nel tempo prescritto pagheranno in proprio, per ogni contravvenzione, la pena di lire 10, se si tratta di un atto soggetto alla tassa fissa, od una somma eguale al quarto della tassa, se si tratta di un atto soggetto a tassa proporzionale.

In quest'ultimo caso però la pena non potrà essere minore di lire 10.

Art 51. I segretari, i cancellieri ed altri funzionari od ufficiali dell'ordine giudiziario che avranno trascurato di assoggettare alla registrazione nel tempo stabilito le sentenze e gli atti tutti che essi devono denunziare per la tassa, pagheranno in proprio per ogni contravvenzione la pena corrispondente al quarto della tassa dovuta su tali atti e sentenze.

Art. 52. Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili ai segretari ed altri delegati delle amministrazioni pubbliche e dei corpi amministrati per ognuno degli atti che nel tempo prescritto non abbiano presentato alla registrazione cui erano obbligati.

Il disposto dei tre precedenti articoli, in quanto riflettono le pene e le maggiori tasse, non sarà applicabile quando il ritardo della denunzia provenga da impedimento di forza maggiore, debitamente giustificato, purchè si eseguisca tale formalità entro il termine di giorni 10 successivi alla cessazione dell'impedimento.

Sarà riservata ai notai ed altri funzionari nominati in detti tre articoli la ragione verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da essi incorse, quando loro non siano stati somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro.

Art. 53. Gli atti per iscrittura privata, quelli stipulati in paese estero ed i contratti verbali enunciati nell'articolo 28, che non saranno stati registrati nel tempo prescritto, verranno assoggettati, oltre alla tassa normale, anche ad una metà della tassa medesima, ritenuto per altro che tale sopratassa non potrà essere minore di lire 10.

La stessa disposizione ha luogo pei testamenti in forma privata non denunziati entro il termine prescritto dall'articolo 28, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'articolo 13.

Art. 54. Gli eredi, donatari e legatari che non avranno fatte entro i termini prescritti le dichiarazioni dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno, a titolo di pena pecuniaria, il quarto di più della tassa che sarà dovuta per la mutazione.

Il ritardo oltre il termine prescritto al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie darà luogo altresì all'applicazione di una nuova pena pecuniaria eguale al decimo dell'ammontare della tassa.

La pena per le omissioni nelle dichiarazioni sarà di una somma eguale al quarto della tassa dovuta per gli oggetti omessi.

La stessa pena sarà applicata per l'insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dall'articolo 24.

Tuttavia non avrà luogo il pagamento delle pena pecuniaria se, prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplirà con una seconda dichiarazione.

I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omessione della dichiarazione, qualora il termine di questa sia scaduto dopo loro nomina, salvo per le altre sovratasse la responsabilità loro verso gli amministrati, a termini del diritto comune.

Art. 55. Alle disposizioni dell'art. 51 viene fatta eccezione per le sentenze ed altri atti giudiziali che non siano di aggiudicazione e di deliberamento, quando le parti non avranno consegnato nelle mani dei segretari, cancellieri od altri funzionari od ufficiali che hanno ricevuto od assunto tali atti il montare delle tasse nel termine prescritto per la registrazione.

In questo caso la riscossione della tassa sarà promossa dai ricevitori del registro contro le parti, che, in pena della mancata consegna, pagheranno altresì una sopratassa eguale al quarto della tassa.

I segretari, cancellieri e gli altri funzionari ed ufficiali suddetti dovranno trasmettere al ricevitore del registro entro i dieci giorni successivi allo spirare del termine, gli estratti da essi certificati degli atti e delle sentenze le cui tasse non saranno loro state rimesse dalle parti, sotto la pena di lire 10 in proprio, nel caso di ritardo, per ciascun atto, e di essere inoltre tenuti al pagamento della tassa e della sopratassa, salvo per queste il regresso.

Art. 56. Coloro che abbiano omesso e siano complici per far emettere una dichiarazione per iscrittura privata, colla quale si faccia constare della stipulazione di un prezzo maggiore a quello espresso in un atto pubblico o privato, o in una convenzione verbale già registrata, incorreranno solidalmente nella pena del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo maggiore.

Art. 57. Tutte le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge per la ritardata registrazione e pel ritardato pagamento, eccettuate quelle che sono poste a carico dei funzionari od ufficiali pubblici saranno ridotte al decimo della tassa normale, qualora le parti facciano registrare l'atto od il trasferimento, od eseguiscano il pagamento nei giorni dieci successivi all'intimazione dell'ingiunzione di cui all'art. 88, unitamente alle spese della medesima.

Non potranno però godere di tale beneficio coloro che avranno ritardata la denunzia degli atti soggetti alla registrazione in un termine fisso, oltre tre mesi successivi alla scadenza del medesimo.

Sarà però sempre dovuto, per il ritardo della registrazione degli atti, il minimo della pena stabilito nei diversi casi previsti dalla presente legge.

TITOLO VI. — *Degli obblighi speciali dei notai, dei funzionari ed uffiziali pubblici, delle parti e dei ricevitori.*

CAPO I. — *Obblighi per le spedizioni, inserzioni, citazioni degli atti, e per le menzioni di registrazione.*

Art. 58. I notai, i funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, quelli delle pubbliche amministrazioni e loro delegati non potranno, salvo il disposto dell'articolo 63, rilasciare nè per originale, nè per copia verun altro atto in conseguenza del medesimo, se esso non è stato prima registrato, sotto la pena di lire 10 per ogni contravvenzione.

Sono eccettuati gli atti di protesto cambiario, dei quali si potrà far uso o spedire copia anche prima della registrazione, purchè questa sia eseguita entro il termine stabilito dall'articolo 27.

Trattandosi di un atto per la cui registrazione non sia ancora trascorso il termine utile, il funzionario che lo ha ricevuto lo potrà enunciare in altro atto posteriore, purchè dichiari nell'atto stesso che insieme al medesimo farà anche registrare l'atto enunciato.

In nessun caso la registrazione del secondo atto potrà essere richiesta prima di quella dell'atto enunciato.

Ogni contravvenzioni a queste disposizioni è punita colla stessa pena pecuniaria di L. 10.

Art. 59. I notai, segretari, cancellieri o altri pubblici funzionari non potranno inserire nelle loro minute, nè ricevere in deposito atti privati, o stipulati in paese estero i quali siano soggetti alla registrazione entro un termine fisso, o prima che ne sia fatto uso a norma degli articoli 28 e 29, nè potranno rilasciare copia o estratti degli atti medesimi se questi non siano stati prima registrati. I contravventori incorreranno nella pena di lire 10 e saranno altresì tenuti al pagamento della tassa di registrazione, salvo per questa il regresso.

Art. 60. Ove in un atto notarile si facesse una stipulazione in virtù ed in dipendenza di una scrittura privata o di un atto estero non registrati, ma soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta l'articolo 28, e prima di farne uso, a norma dell'articolo 29, la scrittura privata o l'atto estero dovranno essere sottoposti alla registrazione unitamente all'atto notarile, ed il funzionario che lo avrà celebrato o ricevuto sarà obbligato personalmente al pagamento non solo delle tasse di registrazione dovute per la scrittura privata o per l'atto estero, ma ancora delle pene pecuniarie nelle quali già si fosse incorso per tale atto o scrittura, salvo il regresso.

La stessa disposizione sarà applicabile al caso di enunciazione di atti esteri e di scritture private, nel senso dell'art. 12.

Se il funzionario non presenta alla registrazione la scrittura privata o l'atto estero, unitamente all'atto da esso celebrato o ricevuto, incorrerà inoltre in proprio nella pena pecuniaria di L. 500.

Art. 61. È proibito sotto la pena di lire 10 a ciascun notaio o segretario di ricevere in formale deposito alcun atto soggetto alla registrazione, senza farne constare con atto apposito.

Art. 62. In tutte le copie ed in tutti gli estratti degli atti pubblici civili e giudiziali soggetti a registrazione sarà fatta menzione della quietanza della tassa mediante indicazione dell'ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

Eguale menzione sarà eseguita negli originali degli atti pubblici civili e giudiziali od estragiudiziali, che si faranno in virtù di atti per iscrittura privata, o stipulati all'estero, e che sono soggetti alla registrazione.

Nel caso di citazione in un atto pubblico di altro atto o documento soggetto alla registrazione, sarà obbligo del notaio o del funzionario che riceve l'atto di indicarvi eziandio la data della registrazione dell'atto o documento citato, la tassa pagata, il numero d'ordine e l'ufficio ove si è fatta la registrazione; e queste indicazioni si potranno anche scrivere in margine od in calce dell'originale o della copia dell'atto stesso, nel qual caso dovranno essere firmate dal notaio o dal funzionario.

Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'articolo sarà punita colla pena di L. 5.

Non sarà considerata contravvenzione la citazione di atti senza le soprascritte indicazioni, quando il termine per la loro registrazione non sia ancora trascorso, o se contemporaneamente a questa si giustificherà che l'atto citato fu registrato.

Art. 63. I giudici e gli arbitri, prima di pronunciare alcuna sentenza, ed i funzionari delle pubbliche amministrazioni e dei corpi amministrati prima di prendere alcuna deliberazione a favore dei privati sopra atti non registrati che sono a loro sottoposti, dovranno ordinare ai rispettivi segretari di farne la denuncia agli uffici di registro, colla trasmissione di una copia, da essi autenticata, dell'atto non registrato.

I segretari che non adempissero a tale denuncia saranno personalmente responsabili delle tasse dovute sopra tali atti.

Ferme le penalità stabilite dall'articolo 59 a carico dei segretari, cancellieri e pubblici funzionari che avranno ricevuto gli atti non registrati, le parti che li avranno prodotti saranno soggette al pagamento della tassa dovuta, ed altresì alle pene stabilite dall'articolo 53 della presente legge.

Art. 64. Ogniqualvolta sarà pronunciata una condanna o sarà presa una deliberazione sopra un atto registrato, nella sentenza o nella deliberazione, si enuncierà l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'ufficio ove esso è stato eseguito.

Tale enunciazione potrà scriversi in margine od in calce come è disposto nell'art. 62.

In caso di omissione, il ricevitore esigerà la tassa, se l'atto non è stato registrato nel suo ufficio, salva la restituzione nel termine prescritto, se in seguito sarà giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sarà stata pronunciata la sentenza o presa la deliberazione.

CAPO II. — *Repertorio degli atti soggetti a tassa.*

Art. 65. I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario autorizzati a ricevere atti soggetti alla tassa del registro entro un termine fisso, non che i segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati terranno uno speciale repertorio a colonna sul quale inscriveranno giorno per giorno, senza spazio in bianco, nè interlineamento e per ordine di numeri:

1. I notai, *tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in brevetto od in originale;*

2. I segretari, cancellieri ed altri funzionari, ed uffiziali dell'ordine giudiziario *tutti gli atti del rispettivo ministero, le sentenze e le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, che a tenore di questa legge debbono essere registrate entro un termine fisso a norma dell'articolo* 27;

3. I segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati *tutti gli atti delle rispettive amministrazioni, che debbono egualmente essere registrati entro un termine fisso giusta l'art.* 27.

Per ogni atto non inscritto a repertorio, o non inscritto per ordine di data o riportato per interlinee, s'incorrerà nella pena di L. 5, fermo l'obbligo di completare il repertorio per gli atti omessi entro il termine da prefiggersi dalla amministrazione del registro, sotto pena della sospensione dall'esercizio.

Art. 66. Ciascun articolo del repertorio conterrà:

1. Il numero progressivo;
2. La data dell'atto;
3. La sua natura;
4. I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;
5. La indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, l'uso od il godimento dei beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili l'indicazione del relativo prezzo o valore;
6. La nota della seguita registrazione.

Art. 67. I fogli dei repertori saranno numerati e segnati, quelli dei notai e dei segretari, cancellieri od altri funzionari ed ufficiali presso le giudicature, *dal giudice della loro residenza;* quelli dei segretari, cancellieri od altri funzionari ed ufficiali presso le Corti ed i tribunali, *dal presidente della Corte o del tribunale;* e quelli dei segretari o delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati, *dal capo rispettivo di esse amministrazioni o corpi.*

Art. 68. I notai, segretari, cancellieri, funzionari, ufficiali e delegati menzionati nel precedente articolo 65 presenteranno ogni trimestre i loro repertori al ricevitore del registro del loro distretto che vi apporrà il *visto;* enunciando in esso il numero degli atti inscritti.

Questa presentazione avrà luogo nei primi dieci giorni di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ciascun anno, sotto pena di L. 10 per ogni dieci giorni di ritardo.

CAPO III. — *Ispezioni e ricerche eseguibili dagli uffiziali del registro.*

Art. 69. Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo, tutti i pubblici funzionari ivi indicati saranno tenuti di comunicare ad ogni richiesta i loro repertori ai ricevitori del registro ed agli altri impiegati dell'amministrazione all'uopo destinati che si presenteranno ad essi per verificarli, e ciò sotto la pena di L. 100 in caso di rifiuto, e l'applicazione delle misure disciplinarie che occoressero.

In questo caso, il ricevitore o l'impiegato dell'amministrazione del registro richiederà l'assistenza del giudice o del sindaco o gonfaloniere locale, o di chi ne fa le veci, per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.

Art. 70. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello Stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni, e tutti gli altri incaricati degli archivi e depositi di documenti pubblici, saranno tenuti di comunicare, senza che sieno esportati, ad ogni richiesta, i loro registri e minute di atti ai ricevitori od impiegati del registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note, gli estratti, e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell'amministrazione, sotto pena di lire 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del ricevitore, od altro impiegato assistito come è detto nell'articolo 69.

Queste disposizioni si estendono anche ai notai ed ai segretari, cancellieri, funzionari ed ufficiali indicati nell'articolo 65 per gli atti dei quali essi sono depositari.

Sono eccettuati i testamenti e le altre disposizioni per causa di morte finchè sono viventi i testatori.

Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a quest'effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare, per parte dei ricevitori ed impiegati del registro, più di ore quattro per ciascun giorno.

Art. 71. Le persone, ed i funzionari tutti indicati all'articolo 70 dovranno rilasciare in forma autentica e gratuitamente, dietro richiesta per iscritto del ricevitore del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.

CAPO IV. — *Disposizioni diverse.*

Art. 72. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile trasmetteranno nei primi quindici giorni d'ogni trimestre ai ricevitori del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

I contravventori a questa disposizione incorreranno nella pena pecuniaria di L. 25 per le non fatte trasmissioni, e di L. 5 per ogni caso di morte omesso negli stati.

Art. 73. Il ricevitore del registro non potrà, sotto verun pretesto e benchè vi sia luogo alla stima, differire la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse verranno pagate secondo la liquidazione fatta da esso.

Non potrà neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria ritenendone gli atti e le produzioni. Tuttavia, se in essi si trovasse un atto del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale e che contenesse schiarimenti che potessero giovare alla scoperta di tasse dovute, il ricevitore o l'impiegato del registro avrà facoltà di desumerne copia e di farla certificare conforme all'originale e senza spesa dal funzionario che l'avrà presentato.

In caso di rifiuto, il ricevitore potrà ritenere l'atto per 24 ore solamente onde procurarsene a sue spese una copia collazionata in forma autentica, salvo a ripeterne il rimborso se vi è luogo.

Questa disposizione è applicabile anche agli atti per scrittura privata o stipulati all'estero che saranno presentati all'ufficio del registro.

Art. 74. I ricevitori del registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri se non dietro autorizzazione del giudice locale, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse.

Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dalle vigenti leggi.

Art. 75. Nessuna autorità pubblica, nè l'amministrazione del registro, nè i ricevitori da essa dipendenti, potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questa legge o delle pene incorse, nè sospenderne o farne sospendere la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

TITOLO VII. — *Dei diritti acquisiti e delle prescrizioni.*

Art. 76. La tassa di registro stata regolarmente percetta in conformità di questa legge non potrà essere restituita, qualunque sieno gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi da essa previsti.

Art. 77. Non ha luogo restituzione di tasse nel caso di risoluzione, rescissione o riforma di contratto, anche per effetto di condizione risolutiva che si trovasse in essi apposta.

Parimente non si fa luogo alla restituzione di tasse percette sugli atti dei quali per qualunque causa sia pronunciata in giudizio la nullità o la rescissione.

Art. 78. Dalle disposizioni degli articoli 76 e 77 si eccettuano:

1. Gli atti di aggiudicazione o di deliberamento, la nullità dei quali sia stata giudizialmente o dall' autorità competente pronunciata per difetto di formalità estrinseche;

2. Gli atti e contratti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio e passata in giudicato, per vizio radicale induttivo della nullità dell'atto sino dalla sua origine;

3. Le successioni e le donazioni in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

4. I contratti di matrimonio e le stipulazioni necessariamente connesse col medesimo, allorchè con un atto pubblico posteriore venisse risoluto il contratto matrimoniale, o venisse in modo legale e incontrovertibile provata la impossibilità della celebrazione del matrimonio.

Nei premessi casi è ammessa la restituzione della tassa pagata qualora ne sia proposta la domanda entro il termine di due anni dalla data del provvedimento o della sentenza che pronuncia la nullità dell'atto o la evizione, o dalla data della risoluzione del contratto matrimoniale.

Art. 79. Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:

1. *Dopo due anni* dal giorno della registrazione, se si tratta di tassa non riscossa sopra una disposizione particolare di un atto, ovvero di un supplimento per una percezione insufficiente, o di domanda diretta a far correggere col mezzo della stima una inesatta dichiarazione di valore.

Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;

2. *Dopo cinque anni* dal giorno della seguita registrazione, qualora si tratti di omissione di beni nelle denunzie di successione;

3. *Dopo cinque anni* dalla presentazione della prima o successiva denunzia pel pagamento delle tasse dovute sulle successioni denunziate;

4. *Dopo dieci anni* dal giorno dell'apertura della successione per le successioni non denunziate.

Per le successioni aperte all' estero tale prescrizione decorre dal giorno in cui l' ufficio al quale doveasi fare la dichiarazione abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell' apertura della successione.

Art. 80. Per la domanda della tassa proporzionale sugli atti vincolati a condizioni sospensive, o del supplemento di essa, la prescrizione si compie nel biennio a partire dal giorno in cui sarà stata fatta la dichiarazione accennata dall'art. 28, ultimo alinea.

Art. 81. Trascorso il termine di trent'anni sarà prescritta l' azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute pegli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai far uso senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione.

Art. 82. La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale.

Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Art. 83. Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sarà interrotto dalla domanda giudiziale, fatta e notificata prima dello spirare dei termini, e ciò sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la perizia.

La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso d'un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge, a meno che la domanda o l' atto d' interruzione non sia perento.

Art. 84. La domanda fatta dal contribuente, sia per rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa ad instanza di supplemento, e prima che questo abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.

Tale domanda dovrà essere presentata all' ufficio del registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell' ufficio stesso comprovante la data della fatta presentazione.

Art. 85. La data degli atti per scritture private non potrà essere opposta all' amministrazione del registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa per la morte di una delle parti, od altrimenti, a termini della legge civile.

TITOLO VIII. — *Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.*

Art. 86. La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene pecuniarie prima dell' introduzione della domanda giudiziale è riservata all'amministrazione del registro.

Art. 87. La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidata la tassa o pena pecuniaria controversa.

Davanti ai giudici e tribunali di circondario si procederà sommariamente,

Art. 88. Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse di registro e delle pene pecuniarie stabilite dalla presente legge è l'*ingiunzione.*

L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio del registro di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal giudice di mandamento, o pretore, nella cui giurisdizione risiede l'ufficio del registro che la emette qualunque sia la somma dovuta, ed è intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, od al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenti. L'intimazione è fatta per mezzo d'usciere, il quale ne stenderà relazione sulla ingiunzione originale.

Per l'intimazione ai debitori d'ignoto domicilio residenza, o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dall' ordinaria procedura civile per le citazioni.

Art. 89. L' ingiunzione è eseguibile 30 giorni dopo la sua intimazione.

Contro l' ingiunzione il debitore può provvedersi avanti l' autorità giudiziaria ordinaria mediante istanza di opposizione da notificarsi all'ufficio del registro che emise l'ingiunzione.

L'istanza d'opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l' istanza d' opposizione sia notificata all' ufficio del registro prima della scadenza dei trenta giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo, o sia nello stesso termine presentata all' autorità giudiziaria nelle provincie nelle quali le notificazioni si fanno giudizialmente.

Art. 90. Per le cause alle quali dà luogo l' esecuzione della presente legge, la parte soccombente, non sarà obbligata a rimborsare altre spese all' infuori della carta bollata e delle competenze per le intimazioni, nè sarà dovuta alcuna tassa di registro per le sentenze.

Art. 91. Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o instanze contro l' ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie che si riconosceranno dovute dall' ufficio di registro, quando l'atto di opposizione non sia corredato dalla quietanza del relativo pagamento.

Questa disposizione non è applicabile al caso di opposizione promossa nel termine stabilito dall'art. 89 contro la domanda di supplemento.

Art. 92. Dopo l' introduzione della causa avanti il tribunale è interdetta la cognizione e la decisione della medesima a qualunque altra autorità.

TITOLO IX. — *Tariffa delle tasse.*

Art. 93. Le tasse da percepirsi per la registrazione degli atti delle mutazioni sono stabilite dai seguenti articoli 94 e 95.

Art. 94. Tasse fisse:

§ 1. — *Atti soggetti alla tassa fissa di una lira.*

1. I contratti per l' insegnamento d' arti e mestieri, anche nel caso che contengano obbligo di somme o valori mobiliari, o quietanze dipendenti esclusivamente da essi contratti;

2. Le cauzioni dei giovani sottoposti alla leva per ottenere passaporto all'estero;

3. I verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i monti di pietà o presso le casse di risparmio;

4. Le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate per ogni creditore collocato;

5. Gli atti di riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale, quanto se ha luogo con atto separato.

La tassa è dovuta per ciascun figlio legittimato o riconosciuto;

6. E generalmente tutti gli atti notariali non altrimenti nominati nel presente articolo e non soggetti a tassa proporzionale, non che tutti gli altri atti civili, giudiziali e stragiudiziali pure non altrimenti contemplati per una tassa fissa o proporzionale, quando formino titolo di un contratto o fondino un' obbligazione qualsiasi e debbano registrarsi a norma degli art. 28 e 29.

Questa tassa è pure applicabile agli atti che, sebbene esenti dalla registrazione per loro natura o per le disposizioni dell'art. 96, fossero presentati volontariamente per essere registrati;

§ 2. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire due.*

7. Le sentenze definitive dei giudici di mandamento o pretori in materia civile, e quelle anche in materia penale, allorchè vi è parte civile, quando non contengano disposizioni soggette a tassa proporzionale, o quando la tassa proporzionale dovuta non ascende in complesso a due lire.

Soggiacciono pure a questa tassa le dichiarazioni giudiciali delle parti divenute irrevocabili, indicate nell' articolo 27, quando hanno luogo nelle cause vertenti presso i giudici di mandamento o pretori, e quando non importano tassa proporzionale, o questa non ammonta a lire 2;

8. Le cauzioni o malleverie prestate per l'esercizio di impieghi dello Stato o degli stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per l' esercizio del notariato, o di altre professioni soggette a cauzione nello interesse pubblico;

9. Le rinuncie all' ipoteca legale competente ai predetti stabilimenti sui beni dei loro contabili;

10. I consensi per cancellatura o restrizione delle ipoteche inscritte sui beni, o sulle cedole del debito pubblico a favore degli stessi pii istituti relativamente alle malleverie indicate al n. 8;

11. Le astensioni, ripudiazioni e rinuncie a successioni, legati, o comunioni di beni, quando esse saranno pure e semplici, e siano fatte per atto giudiziale o stragiudiziale;

È dovuta una tassa per ciascun rinunciante e per ciascuna successione o legato che si ripudia;

12. Le accettazioni delle cessioni o delle delegazioni di crediti a termine fatte per atto separato, allorchè la tassa proporzionale è stata pagata per la cessione o delegazione; e quelle che si fanno nei medesimi atti di cessione o di delegazione di crediti parimente a termine, quando non diano luogo a tassa proporzionale;

13. Le acquiescenze od adesioni pure e semplici, quando non siano fatte in giudizio;

14. Gli atti rinnovati per causa di nullità o per altro motivo, senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni o loro valore;

15. Gli atti di discarico parimente puro e semplice, non aventi il carattere di quietanza, le liberazioni stragiudiziali parimente pure e semplici dietro resa di conto per tutela, curatela od altre amministrazioni qualunque;

16. Le consegne o tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che si provino esistenti nell'asse ereditario;

17. I depositi d'atti o documenti presso i notai e negli archivii pubblici, compresi i depositi o le presentazioni degli atti d'ultima volontà;

18. I depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali, quando non producono liberazione dei deponenti, ed il discarico che ne danno i deponenti ed i loro eredi, quando sono ad essi restituiti gli oggetti depositati.

19. Gli atti di *protesto cambiario;*

20. Gl'inventari notarili e giudiziali degli stabili, mobili, titoli e carte.

È dovuta una tassa per ciascuna giornata. — Ogni giornata incominciata si ritiene compiuta;

21. Vendita di rendite sul debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il cui prezzo sia soddisfatto con denaro contante nell'atto stesso dall'acquisitore, quando la traslazione ha luogo per atto notariale, o per scrittura privata separata;

22. Le concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento, i cui contratti siano giustificati in forma autentica.

§ 3. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire quattro.*

23. Le aggiudicazioni od i deliberamenti per nuovo incanto a rischio del primo aggiudicatario o deliberatario, allorchè il prezzo non è superiore a quello della precedente aggiudicazione, o del precedente deliberamento, se questi furono sottoposti alla tassa dovuta;

24. Le procure ed i mandati senza correspettivo, od essendovi correspettivo, quando la relativa tassa proporzionale non raggiunge le lire quattro. Le revoche o le rinuncie dei mandati.

Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o rivocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce.

Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, rivocanti o rinuncianti, qualora questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

Quando la procura od il mandato è irrevocabile, od involve la dispensa del rendimento dei conti, si rende applicabile la tassa proporzionale stabilita rispettivamente dai §§ 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 95, secondo la natura del contratto a cui si riferisce l'esercizio del mandato.

Quando il mandato importa retribuzione a favore del mandatario sarà applicabile la tassa proporzionale del § 2 dell'articolo 95 sul capitale della retribuzione stabilita in somma determinata, o se stabilita in somme annue su quello in ragione del tempo per cui il mandato deve durare. Se questo tempo eccede i dieci anni, o non fu determinato, si applicherà la tassa proporzionale del § 4 dell'articolo 95 sul decuplo dell'annua retribuzione;

25. Le ratifiche pure e semplici d'atti già stati sottoposti a tassa;

26. Le rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro le ventiquattro ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono;

27. I compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori che diano luogo a tassa proporzionale;

28. Le rinnovazioni di titoli, le ricognizioni di rendite i cui contratti siano giustificati in forma autentica;

29. Il riscatto eseguito in tempo utile dal venditore quando l'acquisitore era ancora debitore dell'intero prezzo dell'alienazione fattagli colla riserva del riscatto;

30. Gli atti di cauzione o di *sottomissione* imposti dalla legge generale civile o commerciale per l'esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un mandato nei limiti determinati dalla legge stessa; quelli ancora richiesti dalle leggi speciali o dai regolamenti per l'esercizio d'industrie e commerci;

31. Le costituzioni o le surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante, con atti già stati sottoposti a tassa;

32. Il consenso puro e semplice per cancellazione, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie, e rinuncia al diritto od all'anteriorità d'ipoteca.

Sarà però dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma iscritta, quando non sia giustificata l'estinzione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa di registro, o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussiste tuttora.

Non sarà percetta la tassa proporzionale qualora si tratti d'iscrizioni prese per crediti condizionali od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento;

33. La rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione già acquistato;

34. Il sequestro convenzionale e gratuito di beni mobili od immobili;

35. Gli atti, l'esecuzione dei quali dipenda da una condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti;

36. Le unioni ed i concorsi stragiudiziali dei creditori, non che i concordati definitivi tra di essi e il debitore fallito o l'amministratore.

Se importano obbligo di somma determinata dai cointeressati verso uno o più d'essi, o di altri incaricati di agire per l'unione o pel concorso, sarà percetta una tassa particolare come per le obbligazioni.

Nei concordati però tra il fallito o l'amministratore ed i creditori, non soggiace a tassa proporzionale l'obbligazione del fallito o di chi per esso verso i creditori, a qualunque somma l'obbligazione si estenda;

37. Vendita ed altri atti tra vivi che involvono trasmissione di proprietà o di usufrutto d'immobili situati all'estero.

§ 4. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire sei.*

38. Le donazioni non accettate.

La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione o quando venga a risultare che l'accettazione di fatto abbia avuto luogo;

39. Le transazioni semplicemente tacitative di pretese reciproche stipulate tanto per terminare, quanto per prevenire una lite;

Qualora contengano una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti alle parti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà, usufrutto od uso, costituzioni o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme, o valori od altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa inoltre dovuta secondo la natura dei contratti medesimi;

40. I contratti di matrimonio che non contengono altre disposizioni fuorchè la dichiarazione degli sposi di quanto apportano nella comunione, o si costituiscano essi medesimi in dote senza alcuna vantaggiosa reciproca stipulazione.

Nei contratti di matrimonio la confessione espressa dallo sposo di avere ricevuta la dote costituitasi dalla sposa non soggiace a tassa particolare.

Se vi ha costituzione o donazione fatta agli sposi dai loro ascendenti, collaterali, o da altre persone, le tasse in questo caso saranno applicate secondo la natura dei beni costituiti o donati, e giusta le quotità fissate dai §§ 2, 4, 5, 6, 7, 8 *e* 9 *dell'articolo seguente.*

La tassa fissa di cui nel presente paragrafo è anche applicabile alle costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri della persona nel cui interesse sono fatte;

41. Le divisioni di beni mobili ed immobili fra comproprietari per qualunque siasi titolo, purchè sia giustificato il diritto di comproprietà.

Se vi ha conguaglio o maggiore assegno, la tassa sul valore delle cose che ne formano l'oggetto sarà percetta nella misura rispettivamente determinata dai §§ 2, 4 *e* 5 *dell'articolo seguente.*

Non si esigerà tuttavia la tassa proporzionale quando ad un condividente siano assegnati beni stabili e ad un altro condividente mobili, crediti o denari esistenti nell'asse comune. Trattandosi di divisione d'eredità, questa disposizione è applicabile soltanto nel caso che i mobili, i crediti e i denari siano stati denunciati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione;

42. Le divisioni tra i coaffittuari, coimpresari, o coappaltatori contemplati nel contratto d'affitto o d'appalto, per le quali ciascuno di essi ottenga la giusta porzione che gli compete giusta il contratto medesimo.

In caso di maggior assegno, è applicabile su questo la tassa proporzionale stabilita pel contratto d'affitto o d'appalto, di cui segue la divisione;

43. Gli atti di società o di scioglimento della medesima, non che quelli che ne dichiarano la continuazione o ne modificano le basi.

Se i soci, oltre danaro conferiscono altri oggetti nella società, sarà dovuta la tassa proporzionale stabilita per la cessione degli oggetti medesimi;

44. Gli atti d'ultima volontà, le loro revoche o ritiramenti.

La registrazione dell'atto di apertura di testamenti sigillati non dà luogo all'applicazione di tassa distinta oltre quella stabilita pel testamento;

45. Gli atti di liberalità che contengono disposizioni unicamente subordinate all'eventualità della morte; e le stipulazioni di eguale natura che sono fatte per contratto di matrimonio fra i futuri sposi o da altre persone, esclusi i lucri dotali.

La tassa per tali disposizioni nei contratti di matrimonio sarà percetta oltre quella del contratto;

46. Le cessioni volontarie dei beni per essere venduti dall'unione o dal concorso dei creditori;

47. Le sentenze definitive proferite in grado di appello dai tribunali di circondario o di commercio, non che le decisioni degli arbitri quando non diano luogo a tassa proporzionale, o quando questa non arrivi in complesso a lire sei.

Soggiacciono pure a questa tassa le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, indicate nell'articolo 27, *n.* 2, *quando hanno luogo nelle cause trattate in grado d'appello presso i tribunali di circondario o di commercio, e quando non importano tassa proporzionale, o questa non raggiunga le lire sei;*

48. Le concessioni di precario o di servitù senza corrispettivo, o quando non siano valutabili, ovvero quando la tassa proporzionale non raggiunga le lire sei.

§ 5. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire dieci.*

49. La dichiarazione o nomina pura e semplice della persona per cui si fece un acquisto od altro contratto, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, od è stata riservata nell'atto dell'acquisto o del contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta per atto pubblico entro il giorno successivo a quello dell'acquisto o contratto.

Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto o contratto non è dovuta veruna tassa;

50. Gli atti di semplice emancipazione, e quelli d'abilitazione dei minori d'età.

La tassa è dovuta per ciascun emancipato od abilitato;

51. Le sentenze definitive dei tribunali di circondario o di commercio, pronunciate in prima instanza, e contenenti interdizioni, nomine di consulenti giudiziari, dichiarazioni di nullità radicali, di contratti e convenzioni, od altre disposizioni definitive in materia civile o commerciale, quando tali disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale, o questa non raggiunga in complesso le lire dieci.

La stessa disposizione è applicabile alle sentenze in materia penale, quando vi è parte civile.

Soggiacciono alla stessa tassa fissa applicabile con le norme sovra espresse le sentenze definitive dei Consigli di prefettura in materia contenziosa amministrativa.

La tassa medesima è pure, e colle stesse norme, applicabile alle convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili accennate nell'articolo 27, qualunque sia il grado di giurisdizione della causa nella quale le convenzioni hanno luogo, salve le disposizioni dei numeri 7 e 48 di questo articolo e del n° 19, § 3, dell'art. 96.

§ 6° — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire venti.*

52. Le sentenze definitive delle Corti di appello in materia civile e commerciale, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in materia contenziosa, quando le relative disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale o quando questa non raggiunga in complesso le lire 20.

§ 7° — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire quaranta.*

53. Le decisioni definitive della Corte di cassazione.

§ 8° — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire cento.*

54. Gli atti di adozione.

Art. 95. Tasse proporzionali.

§ 1 — *Tassa proporzionale di centesimi venticinque per ogni cento lire.*

1° Le convenzioni per pascolo ed alimento d'animali a tempo determinato.

La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione;

2. Le soccide di bestiami.

La tassa è riscossa sul prezzo espresso nell'atto, od in mancanza di prezzo, secondo la dichiarazione che si farà del valore del bestiame;

3° I contratti d'affitto o di locazione di beni stabili e mobili, quelli di colonia parziaria o mezzeria, e le concessioni di diritti d'acqua, quando la durata di tali contratti o concessioni sia limitata; le sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, mezzerie o diritti d'acqua pure a tempo limitato.

La tassa si applica al prezzo accumulato in ragione del tempo in cui deve durare la locazione, concessione o mezzeria: se si tratta di sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, mezzerie o diritti d'acqua, la tassa si limita al prezzo accumulato in ragione del tempo che rimane a decorrere;

4. Le convenzioni pel mantenimento di persone, quando la durata del mantenimento è limitata.

La tassa è dovuta sul prezzo accumulato in ragione del tempo per cui la convenzione deve durare; ma se la durata è illimitata si renderà applicabile la tassa segnata al successivo n. 17, § 4;

5. Le quietanze, escluse quelle del prezzo o del correspettivo che si paga nello stesso atto, i rimborsi, le affrancazioni di rendite e prestazioni di qualunque natura, escluse le enfiteotiche, i riscatti esercitati per atti pubblici in virtù di leggi, o di patto di ricupero dal venditore o da' suoi eredi entro il termine stabilito dalla legge, o stipulati nell'atto primitivo di vendita, ovvero in quello stato prorogato giudizialmente; i riscatti che in identiche circostanze seguissero per iscrittura privata, dove questa forma è ammessa, purchè questa sia presentata all'uffizio del registro avanti lo spirare di essi termini, e qualunque altro atto o scrittura di liberazione di somme o di altri valori mobiliari.

Soggiacciono alla stessa tassa le compensazioni del rispettivo debito fra due persone debitrici l'una dell'altra.

La tassa si esigerà sull'ammontare di uno dei debiti estinti.

§ 2. — *Tassa proporzionale di centesimi cinquanta per ogni cento lire.*

6. Le convenzioni ed i concordati fra i creditori ed il loro debitore prima della dichiarazione di fallimento.

La tassa si applica alla somma che il debitore si obbliga di soddisfare;

7. Le cauzioni di somme o valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona, le guarentie per mobili e le promesse d'indennità pure per una terza persona.

La tassa sarà percetta indipendentemente da quella dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, la guarentia, o la indennità si riferiscono, ma senza poterla eccedere.

La tassa delle cauzioni per le locazioni di beni immobili sarà limitata alla metà di quella dovuta sulle locazioni medesime;

8. Le obbligazioni di cambio marittimo o pel ritorno dal viaggio;

9. Le promesse di pagare, le ricognizioni di debito dietro approvazioni di conti, gli ordini, viglietti o mandati di pagamento; le cessioni e delegazioni di crediti a termine; le delegazioni di prezzo stipulate in un contratto per soddisfare crediti a termine verso di un terzo qualora siano accettate; le accettazioni delle delegazioni in atto separato, qualora non ne sia stata pagata la tassa proporzionale sull'atto contenente la delegazione; le ricognizioni di debito e quelle di deposito di somme presso i particolari, ed in genere tutti gli altri atti e scritti che contengono obbligo di somme senza liberalità e senza che l'obbligo sia il prezzo d'una trasmissione di mobili o di immobili non registrata o non stata altrimenti sottoposta a tassa.

Questa stessa tassa è applicabile alle rescissioni delle promesse di vendita od ai recessi dalle medesime quando la promessa, essendo stata fatta con caparra stabilita come pena di recesso, viene a caparra restituita o perduta.

La tassa si applica all'importo della somma restituita o perduta.

Soggiacciono a questa tassa anche le obbligazioni di prestare un servizio personale e quelle per surrogazione nel servizio militare, e la tassa si applica alla mercede, al salario od al correspettivo pattuito e cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio;

10. I conguagli ed i maggiori assegnamenti nelle divisioni di crediti;

11. Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo in linea retta, cioè tra ascendenti e discendenti, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte.

Soggiacciono alla stessa tassa gli assegni che seguono tra ascendenti e discendenti a contemplazione di matrimonio.

Sono considerati come discendenti dell'adottante i figli adottivi.

Sono però esenti dal pagamento della tassa le successioni in linea ascendentale e discendentale il cui valore depurato dai debiti e pesi nel modo prescritto dal n. 10 dell'art. 17, non ecceda in complesso lire 500.

Queste successioni dovranno tuttavia essere notificate nei termini e modi stabiliti dalla presente legge, in difetto cessa il beneficio dell'esenzione, e conseguentemente divengono applicabili a norma dei casi le pene stabilite dall'art. 54;

§ 3. — *Tassa proporzionale di una lira per ogni cento.*

12. Le sentenze definitive così contraddittorie, come contumaciali, proferite in qualunque grado di giurisdizione, dalle Corti, Consigli, tribunali o giudici di mandamento o pretori in materia civile, commerciale od altra materia contenziosa qualsiasi, non che le sentenze degli arbitri rese esecutorie, e quelle proferite dalle Corti, dai tribunali o dai giudici in materia penale allorchè vi è parte civile, quando tali sentenze contengono condanna per somme od oggetti di valore determinato o valutabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori.

Alle sentenze definitive sono parificate le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili quando si riferiscono a cose valutabili a norma dell'art. 27.

In nessun caso, e per nessuna di queste sentenze la tassa proporzionale potrà essere minore della tassa fissa stabilita rispettivamente col precedente articolo per le sentenze delle Corti, dei Consigli, dei tribunali, dei giudici e degli arbitri.

Quando la tassa proporzionale sarà stata pagata per una sentenza proferita in contumacia, la percezione della tassa sulla sentenza che potrà sopravvenire in contraddittorio delle parti, avrà luogo solamente sul supplemento di condanna. Lo stesso sarà per le sentenze proferite in grado di appello e per quelle esecutive.

Se non vi è supplemento di condanna la sentenza sarà registrata colla sola tassa fissa che sarà sempre la minor tassa da riscuotersi.

La tassa proporzionale sulle sentenze è dovuta, sebbene il provvedimento giudiziale che ne forma l'oggetto, trovisi concepito nei termini d'una semplice declaratoria di diritto relativa a cosa valutabile che ne induca l'acquisto o la dismessione, e quand'anche non siasi fatta nella causa veruna contestazione ed osservazione, eccettuato però il caso contemplato dall'articolo 94 § 1, *n,* 4, *ed eccettuate pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto i rispettivi crediti non abbiano individualmente formato oggetto di contestazione.*

Le decisioni della Corte di cassazione vanno esenti dalla tassa proporzionale.

13. Abbandono di merci e d'oggetti assicurati.

La tassa è percetta sul valore dell'oggetto abbandonato;

14. Gli atti e contratti d'assicurazione.

La tassa è dovuta sul valore del premio, ossia sul montare del prezzo pattuito per l'assicurazione;

15. Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, approvvigionamenti o somministranze il cui prezzo debba essere corrisposto dalle amministrazioni o dagli stabilimenti pubblici, salve per le amministrazioni governative le esenzioni segnate al § 2 dell'articolo 96.

Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e per ogni altro oggetto mobile e valutabile, quando non conterranno nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzia, derrate od altri oggetti mobili.

La tassa è dovuta sul prezzo definitivo e accumulato in ragione del tempo della durata dell'appalto od impresa, salvo il disposto del n. 5 *dell'articolo* 17 *nei casi ivi previsti.*

16. Le dichiarazioni del mandato ossia la nomina della persona per cui il dichiarante si è reso deliberatario di un appalto o di una impresa della natura di quelle indicate al numero precedente, quando la dichiarazione non è pura e semplice, o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto d'appalto o d'impresa, oppure quando la facoltà di farla non è stata riservata nell'atto medesimo.

§ 4. — *Tassa proporzionale di lire 2 per ogni 100 lire.*

17. Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni e qualunque altro atto, sia civile, sia giudiziale o stragiudiziale traslativo di proprietà o d'usufrutto a titolo oneroso di mobili, di raccolte dell'anno e frutti pendenti, di taglio di boschi cedui od alberi di alto fusto, non che del diritto di escavare o prendere materie da terreni o miniere per un tempo non eccedente i trent'anni.

Le aggiudicazioni di beni mobili fatte per nuovo incanto a rischio del primo deliberatario, e quelle che seguono per nuovo incanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo, sono soggette alle stessa tassa, la quale sarà limitata alla parte del prezzo che eccede quello della precedente aggiudicazione, qualora quell'aggiudicazione sia già stata sottoposta a tassa.

Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita di mobili, se esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo, così pure la rescissione della promessa o il recesso della medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvo i casi contemplati dall'articolo 14.

18. Le costituzioni di rendite perpetue o vitalizie, e di pensioni a titolo oneroso, e gli affitti di beni mobili fatti per un tempo illimitato.

19. Le permute di beni immobili per loro natura situati nello Stato.

La tassa sarà percetta sul valore dei beni ceduti da una parte, quando essa uguagli il valore dei beni ceduti dall'altra parte, e non vi sia alcun conguaglio o maggior valore. In caso di conguaglio o di maggior valore la tassa sarà corrisposta in ragione del 2 *per* 0/0 *sui valori immobiliari che si uguagliano, e sarà dovuta la tassa stabilita per la vendita d'immobili sul conguaglio o sul maggior valore.*

20. Le dichiarazioni di mandato, ossia la nomina della persona per cui si fece un acquisto per via di deliberamento e di compra-vendita di mobili, quando la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice, o non è seguita entro il giorno successivo all'atto di deliberamento o di compra-vendita, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione di mandato non deriva dalla legge, ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di compra-vendità;

21. Le concessioni d'immobili, a titolo di anticresi;

22. Le porzioni di mobili indivisi acquistate per licitazione;

23. I conguagli od i pareggiamenti nelle divisioni dei beni mobili;

24. Le indennità pronunciate tanto in materia civile, quanto in quella penale, quando vi è parte civile;

25. Le donazioni tra vivi che hanno luogo fra gli sposi nei contratti di matrimonio ed a contemplazione del medesimo, altre donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo tra coniugi, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione *ab intestato* ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità a causa di morte.

§ 5. — *Tassa proporzionale di lire 4 per ogni cento lire.*

26. Le aggiudicazioni, deliberamenti e rivendite, cessioni, retrocessioni, e qualunque altro atto civile giudiziale e stragiudiziale traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni immobili o considerati tali.

I deliberamenti per nuovi incanti a rischio del primo deliberatario di beni della stessa natura, e quelli che hanno luogo per reincanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo sono soggetti alla stessa tassa, la quale sarà limitata all'eccedenza del prezzo del precedente deliberamento, se per questo fu già corrisposta la tassa dovuta.

Sono sottoposte alla tassa medesima le cessioni di diritto di riscatto fatte a titolo oneroso, le concessioni di diritti di acque e quelle di escavare o prendere materie dai terreni per un tempo eccedente i trent'anni o per un tempo illimitato, non che le concessioni di precario e servitù riguardanti cose immobili quando vi sia correspettivo.

Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita d'immobili, purchè fatta nelle forme dalla legge richieste per la sua efficacia, se esiste consenso delle parti sulla cosa o sul prezzo; così pure la rescissione della promessa od il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvi i casi contemplati dall'art. 14.

27. Gli affitti di immobili a rendite perpetue, quelli a vita, o la cui durata sia illimitata, le costituzioni d'enfiteusi e le concessioni di diritti di superficie;

28. La dichiarazione di mandato ossia la nomina della persona per cui si è fatto un acquisto per via di deliberamento o di contratto di compra-vendita di beni immobili, se la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto di deliberamento o d'acquisto, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione non emana dalla legge ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di acquisto.

29. Le porzioni di beni immobili indivisi acquistati per licitazione;

30. I conguagli od i maggiori valori o maggiori assegni negli atti di permuta o di divisione di beni immobili;

31. I riscatti di beni immobili esercitati dopo trascorsi i termini stabiliti dalla legge o convenuti nel primitivo contratto di vendita contenente la riserva del ri-

scatto, ovvero trascorsi i termini stati prorogati giudizialmente.

Soggiacciono alla tassa medesima i riscatti anche esercitati entro i termini suddetti, ma non dal venditore o dai suoi eredi, e quelli eziandio che si eseguiscono dietro riserva espressa in atto di permuta.

§ 6. — *Tassa proporzionale di L. 5 per ogni cento lire.*

32. Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni stabili o mobili che hanno luogo tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, sia che le medesime si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte.

33. Le stesse donazioni tra vivi e le trasmessioni per causa di morte, quando hanno luogo in favore degl' istituti che hanno per iscopo di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, di educarli, istruirli e di avviarli in qualche professione, arte o mestiere.

§ 7. — *Tassa proporzionale di lire 7 per ogni cento lire.*

34. Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte, indicate al precedente n. 32, § 6, quando hanno luogo tra cugini germani, ossiano figli di fratelli e sorelle.

§ 8. — *Tassa proporzionale di lire 9 per ogni cento lire.*

35. Le donazioni e trasmissioni indicate al precedente numero 32, § 6 quando hanno luogo tra altri parenti e collaterali sino al duodecimo grado inclusivamente.

§ 4. — *Tassa proporzionale di lire 10 per ogni cento lire.*

36. Le medesime donazioni e trasmissioni indicate al n. 32, § 6 di questo articolo, quando seguono tra altri parenti, o tra gli affini, o tra non congiunti, ovvero in favore di stabilimenti e di istituti diversi da quelli indicati al precedente n. 33, § 6.

TITOLO X. — *Degli atti che devono essere registrati a debito e gratuitamente, e di quelli che sono esenti dalla registrazione.*

Art. 96. § 1. — *Atti da registrarsi a debito.*

Le sentenze definitive e le convenzioni delle parti divenute irrevocabili nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

Emanata la sentenza, la parte non ammessa al beneficio dei poveri pagherà, entro il termine stabilito dallo articolo 27, le tasse della sentenza stessa in proporzione della sua condanna nelle spese.

Il povero pagherà le stesse tasse nella medesima proporzione, qualora colla sentenza od altrimenti venga a conseguire un valore eccedente il quadruplo delle tasse di bollo e di registro dovute per gli atti fatti nel suo interesse.

Richiedendosi dalla parte non ammessa al beneficio la spedizione di copia della sentenza, tanto prima quanto dopo la scadenza del termine utile per la registrazione, la sentenza sarà registrata col solo pagamento della quota di tassa e sopratassa cadente a carico delle parti non ammesse alla gratuita clientela.

§ 2. — *Atti da registrarsi gratuitamente.*

Gli atti e contratti contenenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti d'ogni natura e le relative cauzioni, qualunque sia la loro forma, allorchè vengono stipulati nell'interesse dello Stato.

Non godono l'esenzione dal pagamento della tassa le stipulazioni contenute negli stessi atti e contratti, qualora fossero estranee all'interesse dello Stato, e concernessero altre amministrazioni o privati.

Quando l' interesse dello Stato è comune con altre amministrazioni o con privati, l'esenzione si limita alla quota di tassa corrispondente all'interesse dello Stato.

Le stesse disposizioni sono applicabili alle sentenze per le quote di tassa che sarebbero a carico dello Stato.

§ 3. — *Atti esenti dalla registrazione.*

1. Gli atti delle amministrazioni dello Stato non compresi nel paragrafo precedente;

2. I titoli del debito pubblico dello Stato, le cedole, vaglia (o *coupons*) e le quitanze degli interessi, non che i libretti delle casse di risparmio.

Questa esenzione però non toglie l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti nei quali i titoli del debito pubblico dello Stato non che i libretti delle casse di risparmio possono considerarsi come danaro contante o servono di corrispettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali, quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.

La stessa esenzione non si estende neppure al valore dei mentovati titoli di credito quando si trasferiscono gratuitamente per atto tra vivi o per causa di morte;

3. I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse dello Stato, le loro girate e quietanze;

4. Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura pei bisogni dello Stato, delle provincie e dei comuni, le quietanze di dette imposte, e quelle per rimborso di altre prestazioni fatte nell' interesse pubblico, le ricevute dei funzionari ed impiegati stipendiati o pensionati dallo Stato medesimo pei loro trattamenti, per rimborso di spese, per indennità o per anticipazioni; le ricevute dei compensi ai testimoni ed ai periti nella procedura penale, le quietanze infine sul pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

5. I conti della gestione dei contabili, esattori, od appaltatori incaricati dell' esazione delle pubbliche imposte nell'interesse dello Stato, delle provincie o dei comuni, ed i relativi documenti diretti a giustificarli:

6. I conti che devono prodursi dai gestori od amministratori allo Stato, alle provincie, ai comuni, ai pubblici stabilimenti od altre instituzioni sottoposte alla speciale sorveglianza delle pubbliche autorità, non che gli atti relativi.

Le esenzioni contemplate da questo e dal precedente n. 5 sono limitate alla reddizione dei conti ed all'uso che le amministrazioni nel proprio interesse possono fare degli atti e documenti sotto essi numeri indicati;

7. Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari esclusivamente per fini d'ufficio, o nell'interesse del pubblico servizio, compresi i libretti delle persone di servizio, quand'anche contengano esposizione di somme o valori, e gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione e pel pagamento del prezzo di espropriazione fatte nell'interesse dello Stato, purchè questi ultimi non siano contemplati all'art. 27.

8. Le offerte fatte all'asta pubblica;

9. Le quietanze sopra elemosine o collette a sollievo dei poveri;

10. Gli atti richiesti per l'ammessione alle pubbliche scuole, ed ogni altro documento richiesto dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione, purchè dai medesimi risulti lo scopo cui sono diretti;

11. I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori, curatori ed amministratori giudiziali in forza del mandato loro affidato;

12. Le cambiali ed i biglietti commerciali all' ordine, gli ordini in derrate, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni fatte sui medesimi;

13. Gli atti tutti in materia penale e disciplinare, e quelli in materia di pubblica sicurezza.

Le esenzioni di cui in questo numero e nei precedenti 4, 7, 8, 10 e 11 sono limitate all'uso dei documenti rispettivamente indicato;

14. Le procure pure e semplici alle liti, e quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio qualunque sia la loro forma e quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorchè soggetti alla registrazione, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni di corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei Consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti e del marito a favore della moglie per quegli atti nei quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

15 Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

16. La legittimazione o riconoscimento de'figli naturali delle persone ammesse al beneficio dei poveri;

17. L'adozione quando tanto l'adottante che l'adottato siano ammessi al beneficio dei poveri;

18. Gli atti tutti ed i provvedimenti della procedura, non che le sentenze provvisionali, preparatorie, interlocutorie ed altre non contenenti disposizioni definitive in materia civile, commerciale o di giurisdizione sì contenziosa che volontaria, in quanto non sieno contemplate specificamente per una tassa dalla presente legge;

19. Tutte le sentenze anche definitive, ed i provvedimenti emanati in materia di pubbliche contribuzioni dello Stato, delle provincie e dei comuni, allorchè la causa verte direttamente tra l'amministrazione, o suoi delegati od appaltatori ed il contribuente;

20. Le conciliazioni che seguono avanti i giudici di mandamento o pretori per pretese e contestazioni non eccedenti le lire 100;

21. Le locazioni e conduzioni di beni stabili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale della durata non minore di un anno qualora l'annuo fitto, compresi tutti i pesi, non ecceda le annue lire 100; quelle della durata minore di un anno, qualunque sia la somma del fitto e dei pesi relativi.

Le locazioni di terreni fatte ai loro immediati lavoratori ove non eccedano le annue lire 200.

La esenzione cessa qualora si faccia uso nel senso di questa legge del contratto scritto o della convenzione verbale di locazione o conduzione. Cessa pure la esenzione anche pel tempo decorso rispetto alle locazioni di una durata minore di un anno, quando, per espressa o per tacita riconduzione, la durata dell' affitto raggiunga un anno intero o lo ecceda, ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire 100.

In tal caso il termine per la denunzia decorre dal giorno in cui ha principio la riconduzione.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art 97. Nulla è innovato colla presente legge alla formalità dell'insinuazione od archiviazione degli atti e contratti in quelle provincie dello Stato nelle quali, a norma delle relative leggi civili, essa si trova in vigore.

Gli uffizi di registro funzioneranno in dette provincie anche come uffizi d' insinuazione colle norme relative vigenti in ciascuna provincia.

Per altro, le copie che devono prodursi per l' insinuazione terranno luogo delle copie che secondo la presente legge devono essere rimesse a corredo della denunzia.

In quelle provincie nelle quali il deposito degli atti notariali deve farsi entro un tempo determinato in apposito archivio, i testamenti saranno per ora denunziati senza la produzione della copia.

Riguardo agli atti esteri continuerà l' obbligo d' insinuare l'originale o la copia venuta dall'estero, e di consegnare all'ufficio d'insinuazione la versione dell' atto ove questo non sia compilato in lingua italiana o francese.

Art. 98. Gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima dell'attivazione della presente legge, pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti, purchè abbiano data certa, sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alle tasse stabilite da questa stessa legge.

Per gli atti e contratti stipulati per le sentenze pronunziate e gli atti giudiziali compiuti prima della promulgazione della presente legge, pei quali non si fossero adempiuti gli obblighi stabiliti dalle leggi anteriori, si prescinderà dall'applicazione della sopratassa, dell'aumento d'imposta, o di qualsiasi altra conseguenza penale, purchè essi atti e contratti vengano denunziati, insinuati, registrati o regolarizzati presso il competente ufficio entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima.

Le sopratasse già incorse alla pubblicazione di questa legge saranno condonate qualora le tasse principali vengano soddisfatte entro i trenta giorni sovra stabiliti.

Saranno pure condonati gli interessi per tutte le tasse dipendenti dalle sopra indicate leggi e tuttora inesatte, sia per la mora dei debitori, sia per concesse dilazioni, qualora il pagamento della tassa principale sia eseguito entro i trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Per gli atti e contratti stipulati nel tempo intermedio tra la pubblicazione e l'attivazione della presente legge dovranno applicarsi tutte le disposizioni delle relative leggi anteriormente in vigore.

Art. 99. Dal giorno dell' attivazione di questa legge è abolita la tassa proporzionale o graduale sulle trascrizioni ipotecarie degli atti o contratti portanti mutazioni di proprietà immobili.

Nei casi però di trascrizione ipotecaria di atti e contratti anteriori all'attuazione della presente legge per i quali non si fosse pagata la tassa da essa stabilita, continuerà ad esigersi la tassa di trascrizione determinata dalle leggi rispettivamente vigenti nelle provincie in cui la trascrizione ha luogo.

Art. 100. Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati e donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l' acquisto dell' eredità, della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attivazione della presente legge.

Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero della presente legge, sarà applicata la legge medesima, eccetto il caso che, pel trasferimento condizionato, si provi il già seguito pagamento delle tasse a norma della legge anteriore.

Art. 101. Tutte le sentenze emanate dopo l' attivazione di questa legge saranno assoggettate alle tasse dalla medesima stabilite.

Nelle provincie di Lombardia però si applicherà la legge vigente nel giorno dell'*inrotulazione* degli atti a sentenza, o della chiusura del processo verbale.

Nelle provincie medesime la disposizione dell'articolo 94, n. 4, § 1, sarà applicata anche alle sentenze di *liquidità* pronunziate in dipendenza dei giudizi d' insinuazione nei concorsi dei creditori, fino a che vi rimanga in vigore l' attuale regolamento sul processo civile. Fino a detta epoca la sentenza di classificazione dei creditori verrà assoggettata nelle dette provincie alla tassa unica di lire 10.

Le sentenze definitive nei tribunali di terza istanza di Milano, quando non importino diritto proporzionale, andranno soggette alla tassa fissa di lire 20.

Non sarà dovuto diritto proporzionale, salvo sul supplemento di condanna, qualora siasi già pagata la tassa proporzionale sulle sentenze recate in appello avanti la terza istanza.

Sarà però dovuta la tassa di lire 20 quando il diritto proporzionale non raggiunga in complesso tale somma.

Art. 102. Le locazioni e conduzioni verbali di stabili convenute prima dell'attivazione della presente legge, qualunque sia la loro durata, saranno regolate dalle leggi anteriori soltanto durante l'anno locativo in corso.

Per gli anni successivi s'intenderanno convenute sotto l'impero di questa legge, a meno che si provi essere già stata soddisfatta la tassa stabilita dalla legge anteriore.

Art. 103. Nelle provincie nelle quali non si fa luogo a possessi provvisionali dei beni degli assenti, le relative disposizioni stabilite dalla presente legge saranno applicabili dopo proferta la sentenza di dichiarazione di morte.

Art. 104. Non saranno ammesse domande di restituzione di tasse esatte a norma delle leggi anteriori qualora fossero trascorsi i termini per tali domande stabiliti dalle leggi medesime, o qualora le domande che fossero state presentate avessero già compiuto l' ordinario corso stabilito dalle precedenti leggi per la loro decisione.

Le prescrizioni portate dalla presente legge si applicheranno anche alle tasse dipendenti dalle leggi nelle quali non fossero stabilite prescrizioni speciali, ma i rispettivi termini decorreranno dall'attivazione di questa legge.

Art. 105. È autorizzato il Governo del Re a provvedere con decreti reali per le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione della presente legge nelle diverse provincie dello Stato, e per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono tuttora in vigore.

Art. 106. La presente legge andrà in vigore in tutte le parti del regno il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli Atti del Governo, e da tal giorno si intendono abrogate le leggi concernenti le tasse contemplate o surrogate dalla presente.

Però non sono abolite colla presente le leggi e le prescrizioni che regolano nelle varie provincie le imposte sulle iscrizioni dei diritti reali nei registri delle ipoteche.

Inoltre, sino a che non si sarà provveduto alla riforma dei banchi governativi in Napoli ed in Sicilia, rimarranno fermi i regolamenti speciali relativi alle fedi di credito o polizze notate-fedi originali dei banchi suddetti, ma saranno soggetti alla tassa di registro nel termine stabilito dall'articolo 28 i contratti che si fanno mediante girata delle fedi di credito riguardanti trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni immobili o imposizione sui medesimi di servitù o di altri pesi.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta officiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. Torino, addì 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 586 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente legge

VITTORIO EMANUELE II,

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I. — *Delle tasse di bollo e della carta bollata.*

Art. 1. É dovuta una tassa di bollo per la carta destinata agli atti pubblici e per gli atti e scritti privati designati nei titoli II e III della presente legge.

È pure dovuta una tassa di bollo per gli atti e scritti privati non compresi nei titoli II e III, e per gli atti e scritti fatti in luoghi e in tempi nei quali non era in vigore alcuna tassa di bollo. Questa tassa sarà pagata quando si voglia far uso di tali atti.

Per l'applicazione della tassa di bollo, col vocabolo *carta* intendesi qualunque materia sulla quale è disteso o voglia distendersi uno scritto, un disegno, ovvero una riproduzione meccanica di essi che valga come atto o documento.

Art. 2. Si fa uso di atti e scritti:

1. Quando si presentano in giudizio o davanti un' autorità giudiziaria o ad arbitri;

2. Quando si presentano all'ufficio del registro per essere registrati;

3. Quando s'inseriscono in un atto pubblico.

Degli atti o scritti provenienti dall' estero si fa uso anche quando si presentano ad un ufficio qualunque governativo provinciale o comunale, e quando siano tali che nello Stato dovrebbero esser fatti in carta bollata.

In quanto alle cambiali ed altri effetti di commercio che provengono dall'estero, se ne fa uso anche quando sono presentati, accettati, quietanzati, girati, muniti di avallo od altrimenti negoziati nel regno.

Art. 3. Il bollo è di due specie: ordinario e straordinario.

Il bollo ordinario si applica sulla carta filigranata, fabbricata per conto dello Stato.

Lo straordinario si applica sulla carta presentata dai richiedenti.

Art. 4. La carta fabbricata per conto dello Stato si distingue in carta destinata per gli atti e documenti civili, giudiziali ed amministrativi, ed in carta destinata per gli atti e documenti commerciali.

Art. 5. La carta per gli atti e documenti civili, giudiziali ed amministrativi, ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425, è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e di un ottavo a sinistra.

Art. 6. La carta per gli atti e documenti commerciali è divisa in due specie:

Quella per le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via, la quale sarà alta millimetri 200 e larga millimetri 250 per ogni foglio.

Quella per cambiali ed altri effetti negoziabili, alta millimetri 105 e larga millimetri 250 per ogni foglio.

Art. 7. La tassa di bollo è proporzionale o fissa.

La proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti di commercio tratti nello Stato ed anche quelli tratti all'estero, se negoziati o pagabili nello Stato.

La fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti.

Art. 8. Le *seconde*, *terze* e *quarte* delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od al *visto per bollo* senza pagamento di tassa, allorchè la loro presentazione venga fatta insieme ad una dichiarazione spedita in carta libera dal ricevitore del bollo comprovante il fatto pagamento; ovvero insieme alla prima lettera di cambio o ad una delle copie debitamente bollata o vidimata per bollo.

I documenti che si presenteranno per giustificare il pagamento della tassa proporzionale dovranno essere concordi in ogni parte col duplicato sul quale viene richiesta l'apposizione del bollo od il *visto per bollo* senza pagamento di tassa.

Quando però la prima lettera di cambio e quella per duplicata hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sarà soggetta al diritto proporzionale.

Non soggiacciono a particolare applicazione di bollo le aggiunte fatte alle cambiali od agli altri effetti negoziabili per iscrivervi girate, accettazioni, avalli, o altre simili dichiarazioni.

É proibito alle Banche, alle società, agli stabilimenti pubblici, ai negozianti ed a tutti coloro che fanno cambiali od effetti negoziabili d' incassare o far incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso non venga spedita quitanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo o non vidimati per bollo.

Art. 9. Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta per gli atti civili, giudiziali ed amministrativi col bollo a tassa fissa.

Secondo la sua destinazione come in appresso	L. 0 50
	» 1 »
	» 1 20
	» 2 »

Carta di commercio col bollo a tassa fissa.

Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via L. 1 »

Col bollo proporzionale.

Cambiali od altri effetti di commercio sino a L. 300	L. 0 15
Da oltre le lire 300 alle lire 500	» 0 25
Da oltre le lire 500 alle lire 1,000	» 0 50
Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio	» 0 50

Art. 10. Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio come segue:

In ragione della dimensione

Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14	L. 0 50
Da 14 a 20	» 1 »
Da 20 a 30	» 2 »
Per ogni maggior dimensione	» 4 »

In ragione delle somme o dei valori.

Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a lire 300	L. 0 15
Da oltre le lire 300 alle 500	» 0 25
Da oltre le lire 500 alle lire 1,000	» 0 50
Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio	» 0 50

Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge:

A	L. 0 05
A	» 0 25
A	» 0 50
A	» 1 »
A	» 1 20

Art. 11. Nel proporzionare le tasse di bollo al valore imponibile, le frazioni al disopra del migliaio di lire si computano per un migliaio intiero.

Art. 12. I bolli tanto ordinari, quanto straordinari, la loro forma e gli altri caratteri distintivi di essi, e della carta bollata fabbricata per conto dello Stato saranno determinati con reale decreto da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Art. 13. In mancanza di bolli ordinari e straordinari si supplirà col *visto per bollo*.

Art. 14. Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termini dell' articolo 5, o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto.

Art. 15. Nelle copie degli atti pubblici e di qualunque atto scritto, celebrato od autenticato da pubblici funzionari, il numero delle sillabe comprese nel foglio intero non potrà essere maggiore della media di venticinque per ogni linea.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia.

Art. 16. Lo spaccio della carta bollata non potrà farsi da altre persone, se non da quelle designate dalla amministrazione delle finanze, mediante la retribuzione che sarà determinata dai regolamenti, e nella somma stanziata negli annui bilanci dello Stato.

Art. 17. L'applicazione del bollo straordinario è affidata ad uffizi stabiliti con decreto ministeriale.

Dove non esistono tali uffizi potrà essere supplito col *visto per bollo* nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito regolamento.

Art. 18. È proibito di scrivere sull' impronta del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta il di cui bollo, filigrana o dimensione siano alterati.

Art. 19. È proibito l'uso di carta munita di un bollo inferiore a quello prescritto dalla legge.

È pure proibito l'uso di carta munita di bollo straordinario per gli atti e scritti compresi nell' art. 23, eccettuati quelli che sono indicati nel successivo art. 24.

Art. 20. Un foglio di carta che ha già servito per un atto o scritto, non potrà più essere impiegato per altro atto o scritto, quantunque il precedente sia rimasto incompiuto.

Art. 21. É proibito di fare sì per originale che per copia due o più atti distinti sul medesimo foglio salve le eccezioni di cui all'art. 32.

Art. 22. Nessun giudice, funzionario od uffiziale dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a visti o ad altri atti, sulla presentazione di carte, registri o libri che siano in contravvenzione colla presente legge.

Quando l'atto o scritto sarà autenticato o sottoscritto dal segretario o cancelliere, questi sarà risponsabile della contravvenzione.

È pure proibito ai segretari, cancellieri, causidici, patrocinatori, notai, archivisti, ministri del censo (catastari), arbitri, periti nominati in giudizio, uscieri, cursori, servienti o messi, di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo per effetto di carte non munite del bollo prescritto, di darvi corso, di riceverle soltanto in deposito, di spedirne copia o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali, in quanto non si tratti di atti della parte civile, i casi di *visto* delle schede testamentarie e loro inserzioni nei minutari, di materiale descrizione negl'inventari o di altri atti conservatorii.

Ne sono pure eccettuati i provvedimenti o le deliberazioni accennate nella prima parte di quest' articolo, nei casi di somma urgenza, e quando dall'indugio derivi necessariamente irreparabile danno; nei quali casi si potrà emettere il provvedimento o prendere la deliberazione, purchè previamente si eseguiscano le disposizioni degli articoli 35 e 36.

TITOLO II.

Dell'uso della carta filigranata del bollo ordinario.

Art. 23. È obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo, salve le eccezioni esplicitamente fatte dalla legge.

§ 1. — *Sulla carta a centesimi cinquanta.*

Saranno scritti:

1. Le procure per comparire avanti i giudici di mandamento o pretori;

2. Gli atti sì per originale, che per copia, delle cause di competenza dei giudici di mandamento o pretori, escluse le copie delle sentenze ed escluse le produzioni od allegati;

3. Gli atti sì per originale che per copia di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento o pretori;

4. Gli originali e le copie degli atti celebrati od autenticati dai segretari, cancellieri, od altri funzionari giudiziari od amministrativi, esclusi però gli atti e scritti che contengono contratti, e quelli sui quali è altrimenti disposto dalla presente legge;

5. Le copie autentiche di tutti gli atti i di cui originali non sieno ritenuti da notai, segretari o cancellieri, o non siano depositati in archivi pubblici, salve le eccezioni espressamente fatte da questa legge;

6. Le dichiarazioni e scritture di abbonamento delle gabelle o dei dazi;

7. Gli avvisi d'asta o licitazione sì giudiziaria che volontaria, per vendite, affitti od appalti d'ogni genere, ancorchè non contengano sottoscrizione o recognizione (autentica), gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che, a termini delle leggi civili e commerciali, debbonsi fare nella gazzetta ufficiale ed in altri giornali destinati per le inserzioni giudiziali.

È proibito agli stampatori o litografi di fare nei giornali suddetti alcuna delle inserzioni obbligatorie qui sopra contemplate senza che l'originale di essa sia compilato sovra carta bollata.

Essi dovranno nei primi cinque giorni di ciascun mese, presentare al ricevitore del bollo gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente;

8. Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio, e dai sensali o mezzani riguardanti le contrattazioni commerciali;

9. Le cauzioni che prestano i marinai per ottenere passaporto all'estero;

10. Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni ipotecarie;

11. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi, qualunque sia lo scopo a cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili, in quanto questi atti e scritti non siano diversamente contemplati dalla presente legge;

12. Tutte le private scritture portanti consensi convenzionali, obbligazioni, contratti, modificazione o scioglimento di contratti, o liberazioni anche relative ad oggetti d'interesse commerciale di terra o di mare;

§ 2. — *Sulla carta da una lira.*

Saranno scritti:

13. Gli originali e le copie di tutti gli atti notarili;

14. Gli originali e le copie degli atti e di qualunque altro scritto celebrato od autenticato dai segretari, cancellieri od altri funzionari giudiziari od amministrativi, quando questi atti e scritti contengano contratti;

15. Gli originali e le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica;

16. Le copie di testamenti segreti, delle note testamentarie e generalmente d'ogni disposizione o dichiarazione d'ultima volontà, quando sono autenticate da un pubblico funzionario;

17. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi pubblici dello Stato notarili, ed in quelli dell'amministrazione dei comuni e degli altri corpi morali, come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie e cancellerie religiose di qualunque culto, e nei loro archivi, quando sono destinate ad usi civili;

18. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico uffiziale, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge;

19. Le oblazioni per compimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e loro copie;

20. Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie ed ogni altro contratto concernente il traffico marittimo;

21. I certificati che non esistono iscrizioni ipotecarie, ed i certificati di seguite formalità ipotecarie rilasciati separatamente;

22. Le copie delle sentenze e provvedimenti in materia penale, spedite a richiesta dei privati che non fossero parte civile o degli imputati non ammessi al benefizio dei poveri;

23. Le copie delle sentenze in materia civile, anche spedite in forma esecutiva, profferite dai giudici di mandamento o pretori;

§ 3. — *Sulla carta a lire una e centesimi* 20.

Saranno scritti:

24. Gli originali e le copie di tutti gli atti, deliberazioni, provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale e di giurisdizione contenziosa e volontaria davanti a qualsiasi tribunale, Consiglio o Corte, escluse le giudicature di mandamento e le preture, come anche quelli in materia penale, interessanti la parte civile, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaio commesso, o delle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od alla esecuzione dei provvedimenti anzidetti, escluse però le produzioni od allegati;

25. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai giudici di mandamento o pretori per commissione o delegazione di un tribunale od altra autorità giudiziaria superiore;

§ 4. — *Sulla carta a lire due.*

Saranno scritti:

26. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, qualunque sia la loro forma, e di quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorchè soggetti alla registrazione, come pure di quelle per intervenire alle deliberazioni di corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei Consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti, e del marito a favore della moglie per quegli atti sui quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure delle quali si fa uso innanzi i giudici di mandamento o pretori.

27. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali.

28. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, contemplate dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento e pretori.

23. Gli atti di presentazione o di deposito dei testamenti segreti.

TITOLO III. — *Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario.*

Art. 24. Gli atti e scritti compresi in quest'articolo saranno soggetti al bollo nelle misure dallo stesso articolo indicate, e saranno ammessi al bollo straordinario, purchè non siano ancora muniti della firma delle parti, nè la firma sia cancellata od in altro modo alterata.

I registri però ed i libri indicati da questo articolo dovranno assoggettarsi al bollo straordinario od al visto per bollo prima che ne sia intrapresa la scritturazione.

§ 1. — *Colla tassa in ragione della dimensione della carta,*

cioè:

fino a decimetri quadrati 14	.	L. 0 50
Da 14 a 20	. . . .	» 1 »
Da 20 a 30	. . . .	» 2 »
Per ogni maggior dimensione	.	» 4 »

1. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori, e periti;

2. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

A richiesta di chi li presenta saranno anche ammessi al bollo straordinario colla tassa di una lira e di una lira e centesimi venti gli atti e gli scritti preindicati contenuti in carta della superficie fino a decimetri quadrati quattordici.

Senza riguardo alla dimensione della carta.

§ 2. — *Colla tassa fissa di lire una*:

3. I diplomi, le patenti, gli attestati di privativa industriale, le licenze, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio, e gli altri atti che l'autorità crederà opportuno di emettere o di far rilasciare su carta non filigranata;

4. Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via.

Saranno considerati in contravvenzione alla legge sul bollo:

I fogli di via e le lettere di vettura impiegati per più di un viaggio;

Le polizze di carico e le lettere di vettura, quando conterranno la descrizione di merci ed oggetti spediti direttamente a più di un destinatario o commissario;

5. Gli originali e le copie degli atti di protesto cambiario;

6. Le petizioni, istanze, o ricorsi stragiudiziali che si presenteranno ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato;

7. Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo della esazione delle imposte, quando contengono contratti;

§ 3. — *Di centesimi cinquanta*:

8. Gli estratti dei registri, gli assensi e dichiarazioni di *nulla osta*, le licenze, certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza.

9. Le petizioni, istanze o ricorsi che si presenteranno alle autorità governative e ai pubblici uffizi, salvo il disposto del § 2 (numero 6 di quest'articolo), e quelli che si presenteranno alle amministrazioni comunali, provinciali, o di altri corpi amministrativi;

10. Gli stampati per passaporto nell'interno o carta d'identità;

11. Le bollette per quietanze, staccate da registri a madre e figlia; i mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni comunali e provinciali e dagli altri corpi amministrativi od enti morali, per somme eccedenti le lire 20:

12. Le copie ed estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile:

13. I registri delle produzioni, o registri o fogli d'udienza, ed i repertori che per legge sono obbligati di tenere i segretari dall'ordine giudiziario, i cancellieri, i notai, procuratori, agenti di cambio, sensali, mezzani, uscieri ed altri pubblici uffiziali per gli atti dipendenti dal loro ministero, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali;

14. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti;

15. I registri che in forza della legge sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche, per la denunzia dei viaggiatori e delle merci;

16. I registri degli albergatori, dei locandieri e altri simili esercenti che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per iscrivervi le persone a cui somministrano alloggio;

17. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, quietanze e ricevute parziali;

18. I titoli del debito pubblico dello Stato:

19. Gli atti e scritti, di cui al numero 13 dell'articolo 23, quando non sono estesi sopra carta filigranata;

§ 4. — *Di centesimi venticinque.*

20. I libri o registri di commercio che per legge debbono tenere i banchieri, manifattori o commercianti, armatori, spedizionieri, commissari, agenti di cambio, sensali, mezzani e le società qualunque di commercio;

§ 5. *Di centesimi cinque.*

21 Le bolle dei pesi pubblici a chiunque appartengano;

22. Gli stampati o manoscritti qualsiansi che si affiggono al pubblico che non siano già indicati dal n. 7 del § 1 del precedente art. 23, esclusi però gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorità provinciali o comunali.

§ 6. — *Colla tassa di bollo proporzionale:*

23. Le cambiali ed altri effetti di commercio

sino a L. 300	. . . . . .	L. 0 15
Da oltre le L. 300 alle L. 500	. .	» 0 25
Da oltre le L. 500 alle L. 1,000	.	» 0 50
Da oltre le L. 1,000 per ogni migliaio	.	» 0 50

TITOLO IV. — *Degli atti e scritti che si possono distendere su carta libera, ma che debbono essere bollati nei casi previsti dalla legge.*

Art. 25. I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo, se non nei soli casi che occorra di farne uno degli usi designati ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 2.

1. Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, le petizioni ai medesimi, gli atti e scritti concernenti le elezioni politiche e quelle provinciali e comunali;

2. Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio della milizia nazionale ed il servizio civile e militare dello Stato;

3. I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato;

4. Gli avvisi, le quietanze e le bollette pel pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette dello Stato, delle provincie e de' comuni, e pel pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale, come pure i relativi atti di esecuzione, quando non contengono contratti;

5. I conti della gestione degli agenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei corpi amministrati, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell'interesse delle rispettive amministrazioni;

6. Gli atti, documenti e scritti che dovranno servire di corredo o di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati della esazione delle imposte dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri amministratori, delle provincie, dei comuni ed in genere di tutte le instituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo.

Non si considererà come una presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai Consigli di prefettura, alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato;

7. I conti dei tutori, curatori od altri amministratori giudiziali ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non saranno soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti ed atti è richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbano inserire in atti pubblici, o che si presentino per essere registrati;

8. I recapiti scritti e libretti richiesti dalla legge o dalle autorità ed uffici esclusivamente per fini di pubblica sicurezza e nell'interesse del pubblico servizio, ed i documenti e scritti che devono servire di garanzia per la valutazione e pel pagamento del prezzo di espropriazione fatta nell'interesse dello Stato;

9. Le denunzie, atti, scritti e copie che si devono depositare presso gli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposte, purchè su tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticate e firmate, dell'uso al quale sono destinati.

Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni, anche in via amministrativa, contro le imposte sopra accennate;

10. Gli atti e scritti che secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza, ed in forza di altre disposizioni devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti e scritti non siano espressamente dichiarati altrimenti soggetti al bollo dalla presente legge;

11. Le denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo;

12. I ricorsi o gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

Per questi gravami e deduzioni, per la presentazione in giudizio s'intenderà quella che si fa nella procedura giudiziale contenziosa;

13. Le ricevute dei compensi per prestazioni alle provincie, comuni e pubblici stabilimenti, che non sono fondate sopra un rapporto di diritto civile, ma stabilite con ispeciali ordinamenti per interesse pubblico (ad esempio, trasporti, acquartieramenti militari, e simili);

14. Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli concernenti prestazioni personali verso lo Stato, le provincie e i comuni (a cagione d'esempio, pel servizio della guardia nazionale, per l'uffizio di giurato e simili);

15. Le quietanze sopra collette ed elemosine fatte a favore dei poveri;

16. Gli atti e scritti che si presentano pel conseguimento di un sussidio ai poveri o per l'ammissione gratuita presso un istituto qualunque di beneficenza, come pure gli attestati sulla moralità e sulle circostanze economiche delle persone che si offrono di ricevere in cura i figli esposti, e sullo stato di salute delle nutrici;

17. Gli atti scritti necessari per l'ammessione a scuole inferiori ed elementari, purchè vi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti presso le scuole medesime;

18. I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato, e le relative quietanze, quand'anche separate, i mandati o *pagherò* di zecca;

19. Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto degli articoli 28 e 29 della presente legge;

20. Le requisitorie e le conclusioni del Pubblico Ministero scritte in foglio separato e presentate dalle parti private;

21. Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei comuni e degli altri corpi morali, e loro copie ed estratti, escluse le copie ed estratti da rilasciare ai privati;

22. I mandati di pagamento, anche collettivi, rilasciati dai corpi amministrativi per somme non eccedenti le L. 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore;

23. Le obbligazioni e le quietanze chirografarie per somme e valori non eccedenti le L. 20, purchè non formino parte di maggiori somme o valori;

24. Le note e i conti quietanzati dei negozianti od esercenti professioni, arti e mestieri, le lettere e le corrispondenze tra i medesimi sopra gli oggetti del loro commercio od esercizio;

25. I passaporti spediti agli indigenti od ai giornalieri, e le relative dichiarazioni di *nulla osta*, i certificati o fedi di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile spediti a favore di persone povere, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condidelle persone;

26. I certificati che devono produrre i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni, purchè queste non eccedano l'annua somma di L. 500;

27. I certificati e documenti che, a tenore dei regolamenti sulla leva militare, debbono gl'inscritti presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, purchè nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

28. I certificati di sofferto vainolo o di subìta vaccinazione;

29. I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai monti di pietà, dai monti di soccorso, dalle casse di risparmio, e i registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti;

30. Gli altri atti e scritti non contemplati dagli articoli 23 e 24;

31. Le note testamentarie ed i testamenti in forma privata;

32. Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare.

Art. 26. Quando occorra farne uno degli usi designati nei numeri 1, 2, 3 dell'art. 2, gli atti e scritti annoverati nei primi 31 numeri del precedente articolo saranno soggetti al bollo, col pagamento della tassa stabilita dall'art. 10, in ragione della dimensione della carta; quelli annoverati nel numero 32 del precedente articolo, col pagamento di centesimi 5 per ciascun foglio.

TITOLO V. — *Degli atti e scritti provenienti dall'estero che debbono essere bollati prima di farne uso.*

Art. 27. Sono soggetti al bollo straordinario o *visto per bollo* prima di farne uso nel senso di quanto dispone l'articolo 2 i seguenti atti e scritti provenienti all'estero:

§ 1. — *Colla tassa proporzionale determinata dall'art.* 9.

Le cambiali ed altri effetti di commercio;

§ 2. — *Colla tassa fissa di lire una*

Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via;

§ 3 — *Colla tassa determinata dall'art.* 10 *in ragione della dimensione della carta*

Gli altri atti e scritti.

TITOLO IV. — *Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salva la ripetizione del diritto di bollo al verificarsi dei casi dalla legge previsti.*

Art. 28. È permesso l'uso della carta libera:

1. Per le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degl'instrumenti, atti e scritti qualunque per uso della giustizia penale, delle autorità e degli uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato, purchè in esse copie od estratti si faccia menzione della loro destinazione.

2. Per tutti gli atti, sentenze e provedimenti, sia per originale, che per copia, nelle cause d'interesse immediato dello Stato, in quelle promosse dal Ministero Pubblico ed in quelle nell'interesse delle persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri;

3. Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sentenze di condanna nei procedimenti penali o contravvenzionali, e per gli scritti a difesa degl'imputati, se detenuti, sebbene non ammessi al beneficio dei poveri.

Salva per gli atti indicati ai precedenti numeri 2 e 3 la ripetizione delle tasse di bollo nei casi previsti dall'articolo seguente.

Art. 29. Terminate le cause ed i procedimenti si farà il cómputo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai num. 2 e 3 dell'articolo precedente, e trascorsi trenta giorni dalla data della sentenza o provvedimento, l'importare delle corrispondenti tasse dovrà pagarsi dalle parti avversarie e dagli imputati condannati nelle spese.

Allorchè il povero sia per sentenza, sia per transazione, verrà a conseguire una somma eccedente il sestuplo dei diritti di bollo e delle tasse di registro per gli atti fatti nel suo interesse, dovrà pagare le tasse di bollo per gli atti medesimi, quand'anche avesse ottenuto colla sentenza il compenso delle spese di causa.

Trattandosi di procedimenti in materia penale, le tasse di bollo, di cui al n. 3 dell'art. 28, saranno comprese dai segretari o cancellieri nella nota delle altre spese ripetibili dai condannati.

Non ha luogo la ripetizione delle tasse di bollo nei casi di ingiunzioni emesse dagli agenti della pubblica amministrazione contro i contribuenti o debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 20.

TITOLO VII. — *Disposizione eccezionale.*

Art. 30. Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti dalle tasse di bollo che sono dovute sui biglietti medesimi, purchè paghino annualmente una tassa di 50 centesimi per ogni mille lire della loro circolazione media, ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

Questo sborso si farà a semestri scaduti.

Art. 31. Le schede dei testamenti segreti si potranno fare su carta libera, e non saranno soggette al bollo straordinario.

TITOLO VIII. — *Degli atti e scritti che possono farsi o copiarsi sullo stesso foglio gli uni di seguito agli altri.*

Art. 32. Si considereranno come parti di uno stesso documento, e si potranno quindi distendere sopra uno stesso foglio di carta bollata senza contravvenire all'art. 21, i seguenti atti:

1. I protocolli delle autorità e degli uffizi giudiziari ed amministrativi, gl'inventari, i verbali d'apposizione e levata di sigilli, quelli d'incanto coi successivi deliberamenti, gli stati di consistenza ovvero testimoniali di stato, le stime e gli altri atti che non possono terminarsi in una sola vacazione o seduta, purchè però si tratti di un identico affare; gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, le note o riferti di notificazioni;

2. I pareri, le conclusioni, i decreti sopra ricorsi in materia sì giudiziale, che amministrativa;

3. Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazione o di affitto, e le quietanze degli interessi od annualità di tali somme, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito;

4. Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da un atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale e le quietanze dei relativi interessi ed annualità, purchè sieno fatte separatamente dal titolo di credito;

5. Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulla polizze di carico e sugli ordini di pagamento;

6. Le quietanze sui mandati collettivi spediti a carico dei fondi comunali e provinciali, o a carico dei corpi morali;

7. I ruoli di equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

8. I certificati d'iscrizione distesi sotto le note ipotecarie, quelli di trascrizioni alle ipoteche posti sotto le copie dei titoli trascritti; il duplicato delle note per iscrizioni ipotecarie o per le loro rinnovazioni disteso sotto le copie del titolo di credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte e variazioni;

9. La ratifica apposta dal mandante al documento sopra un affare conchiuso dal suo mandatario in forza del mandato;

10. Le accettazioni e le sostituzioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato che contenga la facoltà di sostituire, e le accettazioni appostevi dal mandatario sostituito;

11. Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto in un atto le dichiarazioni di legalizzazione di

firma o di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

12. La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

13. Le dichiarazioni della vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

14. I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni di eseguito trasporto d'estimo apposte ai documenti in base ai quali è seguito il trasporto;

15. I cambiamenti dei contratti matrimoniali scritti in calce dell'originale o della copia dei contratti stessi conforme alle leggi vigenti;

16. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o se concorrono più persone, purchè siano queste coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscano gli estratti che si rilasciano.

17. Le procure speciali per comparire innanzi i tribunali di commercio.

TITOLO IX. — *Della competenza nei giudizi del procedimento e delle pene.*

Art. 33. Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo stabilite dalla presente legge saranno conosciute e decise dalla autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione.

Davanti ai giudici e tribunali di circondario si procederà sommariamente.

Art. 34. Saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione alla presente legge:

1. Tutte le parti che sottoscriveranno o che accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente quando pel documento fosse dovuto il bollo al momento della sua formazione. Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione anche tutti coloro che li girarono o li quietanzarono, o ne incassarono l'importo;

2. I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo che, senza il bollo prescritto avranno formato i verbali ed i protocolli d'ufficio, ovvero avranno emesso spedizioni d'ufficio, cioè sentenze, certificati, dichiarazioni, diplomi, attestazioni, permessi, estratti di registri e simili;

3. Tutti coloro che faranno uso nel senso di questa legge di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire del bollo competente.

Art. 35. Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale, si farà risultare di questa circostanza nel processo verbale medesimo, ed i giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione.

Art. 36. I contravventori alla presente legge potranno ritirare gli atti, gli scritti e i registri in contravvenzione depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal Tribunale competente la pronunzia relativa.

In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio relativo.

Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del proferimento della sentenza, al giudice competente, le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate o le presentasse alterate, s'avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 37. Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.

In questo caso, esibendosi la prova al Pubblico Ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 38. Gl'impiegati ed agenti del demanio, delle contribuzioni dirette, della sicurezza pubblica e delle dogane e gabelle, sono incaricati, nei limiti delle loro attribuzioni, di curare la esatta esecuzione di questa legge.

Gli uffiziali della pubblica sicurezza, ai quali è dato l'incarico di apporre il visto ai fogli di via e lettere di vettura prescritto dalle leggi o dai regolamenti, dovranno esaminare se gli anzidetti recapiti non sieno estesi sovra carta bollata, o altrimenti fatti contro il disposto della presente legge.

Gli impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, porre il visto o dar corso a veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci, ove non risulti loro che le polizze o le lettere di vettura, di cui i carichi medesimi devono essere muniti, siano distese sulla carta bollata prescritta, ovvero munite del bollo straordinario.

Saranno però i suddetti impiegati o preposti tenuti di spedire prontamente le bollette e di dar libero corso alle merci, non ostante la mancanza o l'irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente pagata all'ufficio della dogana di frontiera la semplice tassa di bollo, dovuta per dette polizze o lettere di vettura, se le merci provengono dall'estero, o la tassa e le pene incorse, se le merci provengono dall'interno, colla riserva dell'articolo 36.

Art. 39. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo, od il supplemento di essa, se si tratterà di contravvenzione incorsa per uso di carta munita di un bollo inferiore al prescritto.

Art. 40. Le tasse di bollo e le pene pecuniarie per le contravvenzioni a questa legge saranno dovute solidalmente da tutti i correi della contravvenzione.

Per le tasse e per le pene dovute dalle società saranno solidati i singoli soci in quanto siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo la legge comune.

Art. 41. S'incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto.

Art. 42. I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri, causidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte agli agenti del Governo che muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero e ne facessero richiesta.

In caso di rifiuto, l'agente del Governo richiederà l'assistenza del giudice o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata, filigrana o bolli falsificati.

Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:

1. Di L. 50 i giudici od altri funzionari dell'ordine giudiziario e gli uffiziali del Governo e delle amministrazioni provinciali e comunali, gli archivisti ed i notai;

2. Di L. 40 i causidici, ministri del censo (catastari), stampatori e litografi;

3. Di L. 20 gli uscieri o cursori giudiziali;

4. Di L. 10 i servienti o messi, ed i pubblicatori di avvisi;

5. Di cinquanta volte il diritto frodato sulla somma o sul valore delle cambiali od altri effetti di commercio, qualunque ne sia l'ammontare, le società, le Banche, gli stabilimenti, i negozianti ed i privati, quando sono dalla legge considerati tali.

Riguardo alla carta soggetta alla tassa di bollo graduale per gli effetti di commercio, se la contravvenzione deriverà dall'impiego di una carta munita di un bollo portante una tassa inferiore a quella che in ragione di somma sarebbe dovuta, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale, per la quale la tassa di bollo non sarà stata pagata;

6. Di L. 50 i distributori o spacciatori di carta bollata non autorizzati;

7. Di L. 100 i medesimi distributori o spacciatori in caso di recidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;

8. Di L. 100 tutti coloro che contravenissero, sotto qualsiasi pretesto, all'articolo 42;

9. Di L. 25 qualunque altro contravventore.

Art. 44. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Non ostante tale prescrizione, non si potrà far uso, entro il termine di dieci anni dalla commessa contravvenzione, degli atti soggetti alla tassa di bollo senza il pagamento della tassa medesima e delle pene pecuniarie; scorso il predetto termine, facendosi uso di carte o scritti in contravvenzione, si pagherà soltanto la tassa di bollo.

La data degli atti e scritti privati non potrà essere opposta per invocare la prescrizione delle pene incorse, se tali atti e scritti non hanno acquistato data certa, a termini della legge civile.

Le contravvenzioni alle leggi sul bollo anteriori alla presente rimangono regolate dalle leggi anteriori anche per ciò che riguarda la prescrizione.

Qualora però il periodo di tempo da quelle leggi stabilito per la prescrizione fosse magiore di quello previsto dalla presente legge, esso s'intenderà ridotto al tempo minore da questa legge prescritto, computabile dal giorno della commessa contravvenzione.

Art. 45. Sarà punito a termini della legge penale:

1. Chi avrà contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge, od avrà scientemente fatto uso di filigrane o bolli contraffatti;

2. Chi essendosi procurate le vere filigrane od i veri bolli, ne avrà fatto uso a danno dello Stato;

3. Chi scientemente avrà fatto smercio od avrà scientemente fatto uso di carta bollata, procuratasi coi mezzi accennati dai numeri precedenti;

4. Chi scientemente avrà ritenuto in casa filigrane, bolli contraffatti, o macchine destinate a fabbricarli, ovvero carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli.

Art. 46. La presente legge andrà in osservanza il decimo giorno dopo la sua inserzione nella *Raccolta degli atti del Governo*, e da tal giorno cesseranno di essere in vigore in tutte le provincie dello Stato le leggi concernenti le tasse stabilite o surrogate dalla presente.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreti reali per le altre disposizioni necessarie ad attuare la presente legge nelle diverse provincie dello Stato, e a coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore in ciascuna provincia.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 587 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente legge

VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le provincie, i comuni, gli istituti di carità e di beneficenza, le fabbricerie ed altre amministrazioni delle chiese, i benefizi ecclesiastici e le cappellanie anche laicali, le case religiose, i seminari, le confraternite, le associazioni di arti e mestieri, gl'istituti religiosi di ogni culto e gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali sono soggettati ad un'annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili ed immobili che loro appartengono e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte.

Non sono soggette a questa tassa le società commerciali ed industriali, di credito o di assicurazione di qualunque forma, e gli asili infantili.

Art. 2. La rendita imponibile degli immobili sarà determinata dal prezzo annuo del fitto reale quando sono locati, e nel caso opposto dal prezzo annuo del fitto presumibile dei medesimi. Da questo prezzo si dedurrà l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria e l'annua spesa delle riparazioni.

L'imposta fondiaria sarà ragguagliata alla media del triennio precedente, e le riparazioni saranno calcolate, per gli opifizi al 30 per cento, pei fabbricati al 15 per 100 del prezzo annuo di locazione, e pei beni rustici, aventi annessi fabricati colonici, al 4 per 100 della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono.

Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dal prezzo annuo del fitto reale, quando fossero stati accollati al conduttore.

In niun caso però potrà farsi deduzione per le piccole riparazioni dette locative.

Art. 3. La quota della tassa dovuta dagli stabilimenti e corpi morali contemplati dalla presente legge è determinata in lire quattro per ogni cento lire della rendita soggetta a tassa.

Alla stessa tassa soggiacciono i corpi o stabilimenti di manomorta di qualsivoglia natura aventi sede all'estero, per le rendite da essi percepite nello Stato, colpite dalla presente legge.

Gli istituti di carità e beneficenza però esistenti nello Stato, e la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza dell'autorità governativa od amministrativa, soggiaceranno alla tassa di soli centesimi cinquanta per ogni cento lire della loro rendita imponibile.

Art. 4. L'applicazione della tassa seguita la somma della rendita imponibile di venti in venti lire, quindi ogni frazione si computa per lire venti.

Art. 5. Tutti gli amministratori o rappresentanti dei corpi, stabilimenti ed associazioni di cui all'art. 1, che abbiano beni, capitali o rendite, dovranno, fra sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, far esatta denunzia dell'entrata che ne ritraggono.

Pei corpi, pegli stabilimenti o associazioni che fossero costituiti dopo che la presente legge, sarà posta in vigore la denunzia dovrà essere fatta entro sessanta giorni da quello in cui il corpo, lo stabilimento o l'associazione cominciò ad esistere legalmente.

La denunzia in quanto ai beni stabili ed alle rendite fondiarie sarà fatta all'agente demaniale del distretto dove sono situati i beni posseduti da coloro che devono farne denunzia o vincolati a loro favore, e potrà anche farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.

In quanto ai capitali, ovunque si trovino, ed alle annue prestazioni, la denunzia deve farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.

Art. 6. Alle denunzie deve unirsi, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera degli atti o delle scritture d'affittamento, ed in difetto, una dichiarazione firmata dai denunzianti e dall'affittaiuolo, dalla quale apparisca l'importanza della locazione e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tali documenti la denunzia si avrà per non eseguita nelle parti per le quali mancano.

Nel caso che coloro che hanno da fare la denunzia siano impossibilitati a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovraccennata, dovrà farsene menzione espressa nella denunzia medesima accennandone le cause.

Art. 7. I corpi e stabilimenti che hanno bilanci assoggettati per l'approvazione al *visto* dell'autorità amministrativa potranno supplire ai documenti dell'articolo precedente mediante la presentazione di un estratto autentico, in carta libera, dell'ultimo bilancio *visto per l'approvazione*.

Art. 8. L'estimazione della rendita imponibile degl'immobili non potrà essere rifatta e modificata se non dopo tre anni.

Art. 9. Le variazioni che occorrono durante il triennio nella rendita imponibile devono notificarsi al più tardi nel mese di dicembre dell'ultimo anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo.

Le variazioni avvenute nell'asse del patrimonio soggetto a tassa dovranno denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono avvenute, perchè abbiano effetto nell'anno susseguente. In difetto delle anzidette denunzie sarà mantenuta la tassa sulle basi della precedente liquidazione per l'anno successivo, se si tratta di variazione nel patrimonio imposto; per un altro triennio, se si tratta di variazione nella rendita tassabile, e ciò tutto salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

Art. 10. Chi ometterà di fare le denunzie nel termine stabilito incorrerà in una pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata.

Per le denunzie fatte bensì nel termine, ma al di sotto del vero valore, s'incorrerà nella pena del triplo della tassa sulla parte di rendita non denunziata o inferiore alla rendita effettiva, se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si farà luogo all'applicazione della pena, se la differenza non sarà maggiore del quarto.

Art. 11. L'agente demaniale, se riconoscerà esatta la denunzia, proporrà in conformità di essa la quota di tassa da imporsi. Se invece avrà motivo di crederla inesatta, procederà ad una liquidazione suppletiva motivata, e la farà significare all'interessato affinchè, nel caso di dissentimento, presenti, nel termine di 15 giorni, le sue osservazioni.

L'agente sottometterà quindi al direttore demaniale uno stato nel quale saranno indicate le ricevute denunzie, le rettificazioni consentite o contestate e le definitive sue proposizioni motivate.

Lo stesso procedimento avrà luogo in caso di omessa denunzia.

Art. 12. Il direttore demaniale, sentiti gl'interessati ed assunte, ove sarà d'uopo, maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma che sarà tassata, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite per le tasse di registro.

Art. 13. Le quote di tasse determinate nei modi sin qui esposti saranno inscritte in un elenco generale per ciascun distretto, e quell'elenco sarà trasmesso dal direttore all'agente demaniale, al quale spetta la riscossione della tassa.

Questa tassa sarà pagata a semestri maturati.

Art. 14. Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità di tasse riferibili a rendite non denunziate. Col decorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplemento di tassa a causa di denunzie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per sostituzione di somme pagate.

Art. 15. Sono esenti dalla tassa imposta colla presente legge i corpi, stabilimenti o associazioni, il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni prescritte dall'art. 2, non produca una rendita imponibile eccedente le lire 300.

Tuttavia i corpi suddetti sono tenuti ad eseguire le disposizioni dell'art. 5, ed a seconda dei casi anche quelle dell'articolo 9, in difetto di che cesserà per un anno l'esenzione di cui nel presente articolo e si farà luogo all'applicazione delle penalità stabilite dall'art. 10.

Art. 16. Gl'istituti di carità e di beneficenza, la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza delle autorità della Stato saranno esenti dalla tassa per le case o per porzioni di casa che servono all'uso immediato del pio stabilimento.

Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, vice-parroci o coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto, e quelle che servono per l'amministrazione provinciale e comunale per i loro uffici e per gli stabilimenti destinati a pubblico benefizio da tali amministrazioni dipendenti, come pure quelle che dai comuni, dalle provincie e dalle Camere di commercio fossero destinate per l'istruzione o per opere di pubblica beneficenza.

Art. 17. La presente legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla cassa dei depositi e dei prestiti se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

Non sarà neppure applicabile agli interessi dei capitali dati a mutuo dalle casse di risparmio, quando questi capitali sono conflati da somme in queste casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente dell'istituto

Art. 18. Per i corpi e stabilimenti che comincieranno ad esistere legalmente dopo il giorno in cui entrerà in osservanza la presente legge, la tassa imposta principierà a decorrere dal 1° gennaio successivo al tempo in cui incomincia la loro esistenza.

Gli aumenti o le diminuzioni di tasse che avranno luogo per effetto del disposto dall'art. 9 saranno applicati dal 1° gennaio susseguente alla denunzia che provocò la diminuzione od all'avvenuto aumento.

Art. 19. La presente legge entrerà in osservanza il decimo giorno dopo l'inserzione nella raccolta degli atti del Governo, e da quel giorno cesseranno di aver effetto le precedenti leggi di imposta sulle manimorte, e specialmente quella del 23 maggio 1851, la legge lombarda del 9 febbraio 1850, e quella promulgata nel già ducato di Modena nel 1849.

Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 588 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente legge

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO — *Delle tasse sulle operazioni di assicurazione, e sulle Società anonime ed in accomandita per azioni.*

Art. 1. Le operazioni di assicurazione ed i capitali delle Società anonime ed in accomandita per azione, sì nazionali che estere, sono sottoposte ad una tassa speciale nei casi e nei modi indicati dalla presente legge.

CAPO I — *Della tassa sulle operazioni d'assicurazione.*

Art. 2. Le assicurazioni fatte nello Stato tanto da Società di qualunque specie sì nazionali che estere, quanto da singoli individui, andranno soggette alla tassa:

1. *a*) Di venticinque centesimi per lire mille una volta tanto sulla somma assicurata se il premio non eccede l'uno per cento della medesima;

b) Di cinquanta centesimi per mille se il premio non eccede l'uno e mezzo per cento;

c) Di settantacinque centesimi per mille se il premio non eccede il due per cento;

d) Di una lira per mille se il premio è superiore al due per cento;

Per le assicurazioni marittime a premio fisso, e per le mutue nelle quali il premio sia dichiarato;

e) Di settantacinque centesimi per lire mille della somma assicurata per le assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato;

f) Di venti centesimi per lire mille del valore assicurato per le assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi e laghi e per terra;

2. Di venticinque centesimi per ogni cento lire su ciascun versamento a misura che sarà eseguito per le assicurazioni sulla vita di qualunque specie esse siano a premio fisso o mutue (Tontine);

3. Di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di somma assicurata, per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame ed ogni altra assicurazione di capitali;

4. Di centesimi dieci pure all'anno per ogni mille lire di somma assicurata, per le assicurazioni contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di redditi.

Art. 3. Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intiera annata, quand'anche la polizza di assicurazione esprima una durata minore di un anno, e sarà di regola pagata a trimestri maturati.

Art. 4. I contratti vitalizi mediante una somma di danaro potranno in avvenire farsi dalle Compagnie di assicurazione sì nazionali che straniere debitamente autorizzate anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto d'autorizzazione.

Si pagherà per tale contratto e per una volta tanto la tassa di 50 centesimi per ogni cento lire sulla somma capitale che forma il correspettivo delle annualità vitalizie.

Le sopradette polizze private dovranno, a cura delle parti contraenti ed entro tre giorni dalla loro data, essere registrate presso l'uffizio incaricato dal Governo della riscossione della tassa, colle indicazioni che verranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 5. Le assicurazioni marittime contratte così dalle Compagnie come da particolari, dovranno essere registrate entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione in un libro tenuto dall'Amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei contraenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato, del premio di assicurazione e del pagamento della tasse portata dalla presente legge.

Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi del bastimento e del capitano quelle assicurazioni che fossero stipulate colla clausola in *quovis* od altra equivalente.

La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo sarà annotata dalla pubblica Amministrazione sugli atti che le saranno presentati.

Art. 6. La tassa, cui sono sottoposte dal numero 1 dell'art. 2 le assicurazioni marittime poste in essere da associazioni di mutua assicurazione, si applica sull'intiero valore che dalle perizie eseguite in occasione della assicurazione risulterà attribuito a ciascun bastimento assicurato ed ai rispettivi accessori.

Sarà dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione.

I certificati e gli altri ricapiti che si rilasciano dalla Società a ciascun associato per constatare la sua partecipazione nella Società ed il valore rispettivamente assicurato, dovranno essere registrati entro tre giorni dalla loro data a norma del precedente art. 5. Mancando i certificati o i recapiti sovraccennati, dovranno registrarsi le scritture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci.

In caso che i certificati od i recapiti rilasciati ai soci ovvero le scritture summenzionate, contenessero indicazioni reputate dall'Amministrazione insufficienti, potrà l'Amministrazione medesima richiedere i necessarii maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potrà altresì farsi dare comunicazione delle seguite perizie come pure degli statuti e delle convenzioni tutte da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate.

Art. 7. Le tasse dovute per le polizze e pei contratti accennati nei tre precedenti articoli dovranno pagarsi contemporaneamente alla registrazione ivi prescritta.

Art. 8. Le Società che fanno assicurazioni diverse da quelle comprese nei precedenti articoli 4, 5 e 6 do-

vranno presentare all'Ufficio demaniale del luogo ove hanno la loro sede uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farne il contemporaneo pagamento a norma dell'articolo 3.

Ove le particolari condizioni della Società non permettano che si presenti ogni tre mesi lo stato delle operazioni, l'Amministrazione delle finanze, dietro giustificata domanda della Società, potrà concedere che lo stato di tutte le operazioni soggette a tassa sia prodotto annualmente all'Ufficio demaniale.

Anche in questo caso il pagamento della tassa sarà eseguito a trimestri maturati in base delle operazioni dell'anno precedente, ed in via approssimativa, se si tratta di Società di nuova istituzione, salva la liquidazione della tassa definitiva alla presentazione dello stato annuale.

La produzione dello stato trimestrale ed annuale sopraccennato dovrà farsi rispettivamente entro un mese o entro tre mesi successivi alla scadenza del trimestre o dell'anno cui lo stato si riferisce.

Art. 9. Tutte le Compagnie e Società, così nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 2, 4 e 6 della presente legge dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno per ordine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento ed altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

Questo repertorio non sarà soggetto al bollo, e dovrà essere numerato ad ogni pagina, visto e firmato ad ogni foglio da un giudice del tribunale di commercio o del tribunale civile di circondario che ne farà le veci.

Entro i primi 15 giorni successivi al termine di ogni trimestre i direttori ed amministratori delle Compagnie suddette dovranno presentare all'ufficiale incaricato dell'esazione dell'imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato.

Art. 10. I commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa saranno pure tenuti di formare e presentare il repertorio a norma del precedente art. 9. I non commercianti che fanno atti di assicurazioni soggetti a tassa, in luogo della tenuta del repertorio dovranno produrre all'ufficio demaniale la copia in carta libera di ciascun atto entro 30 giorni dalla sua data.

Art. 11. Tutti gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per le polizze private soggette a tassa a norma della presente tegge saranno parimenti obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conchiusi, e presentarlo all'ufficiale incaricato dell'esazione della tassa in conformità di quanto è prescritto nell'art. 9.

Questo speciale repertorio sarà esente dalla tassa di bollo.

CAPO II. — *Della tassa posta in genere sulle Società anonime ed in accomandita per azioni.*

Art. 12. Ad eccezione delle compagnie d' assicurazione già comprese nel capo precedente, tutte indistintamente le altre società anonime ed in accomandita per azioni così nominative come al portatore, siano esse società nazionali o straniere, pagheranno la tassa annuale di centesimi 50 per ogni lire mille sul capitale nominale rappresentato dalle azioni emesse, senza differenza se il prezzo delle azioni sia stato o no pagato per intiero.

In mancanza di capitale nominale la tassa si calcolerà sul capitale reale, il cui valore sarà determinato colle regole stabilite nella legge sulla tassa di registro.

Art. 13. Per gli effetti del precedente articolo s'intendono effettivamente emesse anche tutte quelle azioni che la Società avrà dichiarato di voler emettere.

Art. 14. La tassa decorre per le Società soggette all' autorizzazione del Governo dalla data del relativo decreto di autorizzazione e per le altre dalla data dell' atto di costituzione della Società.

Qualora però la Società faccia operazioni o prima di ottenere la prescritta autorizzazione, o prima che sia stipulato un atto formale di costituzione sociale, la tassa decorre dal giorno delle attivate operazioni, salve le pene che fossero incorse a norma della legge.

Art. 15. La tassa imposta coll'art. 12 sarà pagata dalle Società straniere soltanto in proporzione del capitale complessivo che le Società medesime avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

L'amministrazione delle finanze, sentiti i rappresentanti di tali Società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale che deve andar soggetto alla tassa.

Art. 16. Il pagamento della tassa dovuta a tenore dell'art. 12 si fa a trimestri maturati.

Ove cessasse o si sciogliesse per qualsivoglia motivo la Società, dovrà pagarsi la tassa soltanto fino al compimento di quel trimestre entro il quale si proverà avere avuto luogo la cessazione o lo scioglimento dell'associazione.

CAPO III. — *Disposizioni comuni ai due capi antecedenti.*

Art. 17. Le società contemplate dalla presente legge devono denunciare in iscritto la loro esistenza all'uffizio demaniale del luogo ove hanno la principale loro sede.

Questa denuncia deve farsi entro il termine di tre mesi dall'attivazione della presente legge per quelle Società che sono già costituite: e per le altre che venissero a costituirsi in seguito, entro il termine di 30 giorni decorribili, o dalla data di comunicazione del relativo decreto di autorizzazione, o dalla data della costituzione della Società, se trattasi di Società non sottoposta all'autorizzazione sovrana, od infine dal giorno della prima operazione sociale, se la Società viene attivata in qualsiasi guisa prima delle suddette epoche.

Art. 18. La denunzia deve essere corredata di una copia in carta libera dell'atto costitutivo delle Società e degli statuti speciali, ed indicare:

1. Il capitale sociale, od il numero delle azioni che la Società ha dichiarato di mettere in corso;

2. Le sedi principali e filiali della Società;

3. Il nome e cognome e domicilio dei gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili.

Art. 19. Si dovrà pure fare la denunzia in iscritto qualora si variassero gli statuti o i patti sociali, o le sedi della Società, od i gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili, o qualora si emettessero nuove azioni o si aumentasse altrimenti il capitale.

Il termine per fare questa dennnzia è di 30 giorni decorribili da quello dell'avvenuta variazione.

Art. 20. I rappresentanti, gerenti o firmatari sono solidariamente responsabili colle Società che rappresentano pel pagamento delle tasse, sovratasse ed altre penalità stabilite dalla presente legge.

Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento delle tasse e sovratasse dovute.

Nelle Società mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidariamente tenuti coll'assicurato tutti i compartecipanti alla Società.

Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimenti risponsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati pel pagamento delle tasse, sovratasse ed altre penalità incorse pei contratti di assicurazione marittima stipulati colla loro mediazione.

Art. 21. Per l'applicazione delle tasse stabilite in ragione di cento o di mille lire, ogni frazione di centinaio o di migliaio è computato come un centinaio o un migliaio intiero.

Questa regola si applica a ciascuna operazione di assicurazione ed a ciascun contratto di vitalizio nel determinare il loro valore imponibile.

Quanto alle Società di assicurazione di cui all'art. 8, si applica soltanto alla somma complessiva descritta nello stato trimestrale o annuale di cui è parola in detto articolo.

Art. 22. Le tasse che si pagano a rate trimestrali saranno soddisfatte a trimestri computabili dal 1.o gennaio di ciascun anno.

Se la tassa dovuta dalla Società di nuova costituzione non principiasse a decorrere col cominciare di un trimestre, la relativa rata di tassa sarà liquidata e pagata nei primi cinque giorni del trimestre successivo.

Art. 23. Potranno le Società comprese nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia e di qualsivoglia altra sorta di carta anche stampata per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamenti ed altri qualsiansi, purchè ciascuno di questi atti venga sottoposto al bollo straordinario, sì e come è stabilito dalla legge sulla tassa di bollo.

Alle Società e compagnie che fanno le operazioni di assicurazioni indicate ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 2, è data facoltà di affrancarsi dall' obbligo delle tasse di bollo per i registri ed atti di cui è cenno in quest'articolo, contrattando collo Stato un abbuonamento annuale; quanto alle assicurazioni sulla vita nella ragione di due lire per ogni mille lire del complessivo ammontare dei versamenti fatti in ciaschedun anno alla Società o Compagnia; quanto alle assicurazioni contemplate ai numeri 3 e 4 dell'art. 2 nella ragione di due centesimi per ogni mille lire dell' ammontare complessivo dei valori assicurati in base ai contratti in corso di esecuzione.

La liquidazione e il pagamento della tassa di abbuonamento annuale si faranno colle norme stesse segnate dall'art. 8 per le tasse imposte dall'art. 2.

Le Società o Compagnie che, dopo aver contrattato un abbuonamento, vorranno rinunziarvi, saranno tenute a pagare una tassa di bollo di una lira per ogni polizza in corso di esecuzione, qualunque fosse la dimensione della carta ed il numero degli esemplari d' ogni singola polizza.

Con apposito regolamento saranno stabilite le altre norme occorrenti ne'casi di abbuonamento.

Art. 24. Andranno esenti dalle imposte stabilite dalla legge sul registro anche nel caso di un uso in giudizio od avanti un'autorità od uffizio amministrativo, provinciale e comunale, o di inserzione in atti pubblici:

1. I contratti di assicurazione, i contratti vitalizi accennati agli articoli 2, 4 e 6 e le relative quitanze o ricevute parziali di pagamento;

2. Tutte le operazioni che si fanno dalle Società sottoposte alla tassa annua stabilita all'art. 12 in quanto siano comprese nei limiti dei rispettivi statuti, e non importino mutazione o modificazione di proprietà d'immobili, nè costituiscano atti che escano dalla sfera delle ordinarie operazioni sociali.

Una tale esenzione però non menoma il diritto dello Stato alle tasse che fossero dovute a termine della legge del registro, sulle sentenze, sulle successioni nei casi di morte, e sugli atti di liberalità tra vivi.

TITOLO II. — *Delle pene e della prescrizione.*

CAPO I. — *Delle pene.*

Art. 25. È punita colla multa di L. 100 la omessa presentazione in tempo utile dello stato trimestrale ed annuale di cui all'art. 8 delle operazioni soggette a tassa e dei repertori dalla presente legge prescritti.

Art. 26. Omettendosi di tenere i repertori accennati dagli articoli 9, 10 e 11 s'incorrerà in una pena di L. 100 per ogni atto che avrebbe dovuto essere inscritto sul repertorio; ove non si potesse stabilire il numero degli atti, la pena sarà dalle L. 100 alle L. 1,000.

Art. 27. Per ogni omissione che venisse a riconoscersi nei repertori e stati prescritti negli articoli 5, 6, 9, 10 e 11 oltre alla sopratassa dovuta pel mancato pagamento della tassa normale, s' incorrerà nella pena di L. 100 per ciascun atto non registrato.

La stessa pena di L. 100 sarà applicata ad ogni omissione od erroneità di taluna delle indicazioni prescritte dagli articoli 4 e 5, e per la non fatta produzione della copia dell'atto di assicurazione di cui nell'art. 10.

Art. 28. Omettendosi di fare ne' prescritti termini la denunzia imposta dagli articoli 17, 18 e 19 si incorrerà nella pena della multa. Questa non sarà minore di L.500 quando si ometta di denunziare la società o il capitale sociale, o le variazioni di esso capitale o del numero delle azioni.

Art. 29. Indipendentemente dalla pena stabilita per la omissione della denunzia a norma dell'articolo precedente, è dovuta per una volta tanto la sopratassa del triplo della tassa normale dalle Società, ovvero dai particolari che fanno contratti di assicurazione contemplati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2, qualora non pagassero la tassa nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

L'omesso o ritardato pagamento delle altre tasse oltre i termini prescritti dà luogo all'applicazione della soyratassa del quarto oltre l' importo della tassa e rata di tassa dovuta.

CAPO II. — *Prescrizioni delle tasse e delle pene.*

Art. 30. Vi ha prescrizione:

1. Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse già determinate e per la domanda di restituzione di tasse già pagate.

2. Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi.

Art. 31. L'azione pel conseguimento della sopratassa dovuta pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

Le altre pene si prescrivono entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.

TITOLO III. — *Del modo di riscossione delle tasse e sopratasse e della procedura.*

Art. 32. Per la riscossione delle tasse e sopratasse stabilite dalla presente legge sono applicabili le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 33. Contro la dimanda delle tasse e sovratasse medesime è libero il reclamo nella via amministrativa col mezzo di ricorso da presentarsi alla direzione demaniale.

Art. 34. Non acquietandosi la parte alla decisione amministrativa, rimane alla medesima aperta la via contenziosa.

La decisione delle controversie riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta all'autorità giudiziaria ordinaria nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio al quale è demandata l'esazione delle tasse e pene pecuniarie controverse.

TITOLO IV. — *Disposizioni transitorie e finali.*

Art. 35. Le Società che hanno già pagato all' Erario le tasse stabilite dalle relative leggi in vigore andranno esenti da quelle portate dall' articolo 12 della presente legge durante il termine apparente dalle quitanze loro rilasciate.

Art. 36. I contratti d'assicurazione attualmente in corso che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dall' attivazione della presente legge, e che sarebbero soggetti ad una tassa annua, dovranno dalla Società essere registrati nel repertorio prescritto dall'articolo 9 fra tre mesi dall'attivazione anzidetta.

I detti contratti saranno contemporaneamente sottoposti alle rispettive tasse in conformità di quanto è nella presente legge stabilito, quando però dalle leggi finora vigenti non siano già stati sottoposti ad una tassa pagabile una sola volta, ma proporzionata alla loro durata, e che la tassa stessa sia stata effettivamente pagata.

Sottostanno ad eguale obbligazione gl'individui commercianti che fanno atti di assicurazione. I non commercianti che fanno detti atti di assicurazione ne faranno la denunzia prescritta dall'art. 10 parimenti fra tre mesi a partire dall'attivazione della presente.

Le contravvenzioni al disposto del presente articolo saranno punite in conformità degli articoli 25 e 26.

Art. 37. Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alle Società di mera beneficenza e a quelle di mutuo soccorso fra gli esercenti professioni, arti e mestieri.

Art. 38. La presente andrà in attività col giorno 1.o aprile 1862, e da detto giorno rimangono abrogate in tutte le provincie dello Stato le leggi concernenti le tasse contemplate nella presente.

Art. 39. Finchè non sia altrimenti provvisto alla sorte degli stabilimenti che profittano in tutto od in parte delle tasse, di cui nella presente legge, sarà nel bilancio dello Stato fatto a favore di essi un assegno corrispondente alla perdita che riceverebbero per l' applicazione di questa legge.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE

Q. SELLA.

REGOLAMENTI

PER

L'ESECUZIONE DELLE LEGGI

qui sopra riferite

Il N. 595 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia contiene il seguente Decreto

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 105 della legge 21 aprile 1862 sulle tasse di registro, col quale fu autorizzato il Governo a provvedere con decreti reali per le disposizioni necessarie all'applicazione di detta legge nelle diverse provincie dello Stato, ed a coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono tuttora in vigore;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Sentito il nostro Consiglio dei ministri,

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

TITOLO I. — DISPOSIZIONI PERMANENTI.

Art. 1. Gli uffizi destinati alla esecuzione della legge 21 aprile 1862 sulle tasse di registro saranno denominati *uffizi di registro*, e i preposti a questi uffizi saranno chiamati *ricevitori del registro.*

In quei luoghi nei quali sia richiesto dalla moltiplicità degli affari, saranno instituiti due o più uffizi, che riceveranno la loro denominazione secondo la natura degli atti e dei trasferimenti della cui registrazione saranno incaricati.

Con speciali nostri decreti saranno determinati i distretti degli uffizi di registro e le loro sedi.

Art. 2. Gli uffizi di registro dovranno rimanere aperti per sette ore in ciascun giorno.

L'orario sarà stabilito sulla proposta del ricevitore dalla direzione provinciale in modo che corrisponda alle consuetudini locali ed ai bisogni del pubblico servizio. L'orario sarà affisso alla porta d'ingresso dell'uffizio.

Art. 3. Oltre il modulo accennato dall'art. 38 della legge per la dichiarazione particolareggiata dei trasferimenti per causa di morte, saranno stabiliti dall'amministrazione e distribuiti dagli uffizi del registro i moduli sui quali dovranno farsi le denunzie dei contratti non redatti in iscrittura, e quelle della verificazione della condizione sospensiva apposta a un contratto, e dell'esecuzione data a un contratto prima che la condizione siasi verificata.

Nello stesso modo sarà stabilito e distribuito il modelo per la denunzia dell'esistenza dei testamenti, prescritta dall'articolo 97 della legge.

Art. 4. Gli uffizi del registro non potranno ritardare la registrazione di un atto ed il rilascio definitivo della quietanza oltre il termine di ventiquattr'ore dalla presentazione dell'atto; però l'atto sarà sempre registrato sotto la data della sua presentazione.

Art. 5. Presso ogni uffizio sarà tenuto un libro a madre e figlia, destinato all'annotamento delle denunzie di quegli atti che non potessero essere registrati immediatamente.

Da questo libro sarà staccata una ricevuta da consegnarsi alla parte denunziante in prova della fatta denunzia degli atti presentati e delle somme depositate pel pagamento della tassa.

La ricevuta potrà esprimere tanto distintamente quanto in complesso, le somme e gli atti consegnati, ma non potrà comprendere atti e somme di più denunzianti.

La ricevuta di deposito dovrà essere restituita all'uffizio di registro che l'ha rilasciata, quando sarà consegnata alla parte denunziante la quietanza definitiva.

Art. 6. Ove la denunzia di un' eredità fosse fatta col mezzo di un procuratore, dovrà unirsi alla denunzia una procura speciale rilasciata dall'erede. La procura sarà conservata presso l'uffizio di registro, unitamente alla denunzia.

Art. 7. I supplementi di denunzia di eredità, ammessi dall'articolo 54 della legge per correggere le omissioni o la insufficienza di una denunzia precedente, dovranno farsi nelle stesse forme stabilite per la denunzia.

Art. 8. Per poter denunziare un'eredità entro il termine maggiore accordato dall'ultimo alinea dell'articolo 31 della legge, l'erede o il legatario dovrà provare in modo legale di avere assunto la qualità di erede o di legatario col benefizio dell'inventario, e di avere adempito le obbligazioni dalla legge in tal caso prescritte.

Art. 9. I titoli dei debiti e le loro copie che, a norma dell'articolo 17, numero 10 della legge devono essere prodotti per la deduzione delle passività che gravano l'asse ereditario, saranno restituiti alle parti, e sarà trattenuta presso l'uffizio di registro la sola dichiarazione dei creditori sulla sussistenza dei debiti al tempo dell'aperta successione.

Art. 10. Nei casi in cui il valore dei beni immobili dovesse essere determinato dal prezzo di affitto in corso, le parti saranno tenute di giustificarne l'ammontare mediante la produzione dell' originale o di una copia autentica del relativo contratto. Se il contratto fosse stato stipulato verbalmente, dovrà prodursi una dichiarazione dell'affittuario che comprovi il contratto d'affitto, la sua durata e il prezzo con tutti gli accessorii.

La produzione del contratto scritto e della dichiarazione sul contratto verbale non sarà necessaria quando, in seguito all'eseguita registrazione, già esistesse presso l'uffizio di registro la copia dell'atto o la denunzia del contratto verbale. In questo caso basterà dare le indicazioni necessarie per rintracciare l'atto o la denunzia.

Art. 11. Per ottenere la deduzione dell'ammontare delle contribuzioni dirette, accennata dall'articolo 18 della legge per le valutazioni dei beni immobili, sarà necessario provare la media delle contribuzioni dell'ultimo triennio colla produzione o delle ricevute delle imposte pagate, o di una dichiarazione dell'esattore o dell'ufficio destinato a formare i ruoli delle contribuzioni.

Art. 12. Ove un atto fosse stato celebrato o ricevuto da due o più notai basterà una sola denunzia; ma l'amministrazione del registro avrà l'azione solidale verso ciascun notaio per la denunzia dell'atto e per il pagamento della tassa, quand'anche un solo notaio fosse depositario dell'atto e ne conservasse la minuta.

Art. 13. S'intenderanno per atti in brevetto o in originale, accennati dall'articolo 35 della legge, quegli atti che si possono rilasciare in originale dai notai e dai funzionari autorizzati a riceverli o celebrare atti notarili.

Per la registrazione di questi atti dovrà essere prodotto l'originale, che sarà restituito a chi lo avrà presentato dopo che vi sarà stata apposta la nota della seguita registrazione.

I notai o funzionari però saranno autorizzati a presentare in luogo dell'originale una copia autentica di questi atti, da conservarsi presso l'uffizio del registro, nel qual caso la nota di registrazione sarà data sopra foglio separato.

Art. 14. Ogniqualvolta l'autorità competente approverà un atto o un contratto soggetto a registrazione, dovrà o direttamente o col mezzo dell'uffizio dipendente notificare entro otto giorni la emessa approvazione alla direzione del registro da cui dipende l'uffizio competente per la registrazione dell'atto.

La notificazione dell'approvazione dovrà indicare le parti contraenti, il notaio o il funzionario rogante, la data dell'atto, la cosa o il valore cui il contratto si riferisce e il giorno in cui fu data od ordinata la comunicazione dell'approvazione alla parte interessata.

Alla denunzia dell'atto o contratto approvato dovrà poi unirsi per cura del notaio o funzionario che lo avrà ricevuto, l'originale o la copia autentica del decreto di approvazione o della lettera con cui fu partecipata l'approvazione.

Art. 15. Ove un contratto sottoposto alla superiore approvazione fosse eseguito dalle parti contraenti prima di essere stato approvato, le parti saranno tenute a denunziare l'atto e a pagare la relativa tassa nei modi e nei termini stabiliti dalla legge pei contratti vincolati a condizione sospensiva ed eseguiti prima che la condizione siasi verificata.

In tale caso il notaio o il pubblico funzionario che ha ricevuto o celebrato l'atto non potrà, sotto le pene stabilite dalla legge, rilasciarne copia oltre quella spedita per l'approvazione superiore, se prima non gli risulterà essersi pagata la tassa di registro.

Sarà obbligatoria la denunzia accennata dal presente articolo anche pei donatari che accetteranno di fatto una donazione soggetta a tassa, quand'anche non siasi redatto per l'accettazione apposito documento.

Art. 16. Le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà stata alienata con un contratto a titolo oneroso saranno denunziate agli uffizi nei modi e nei termini stabiliti per la denunzia dell'avveramento delle condizioni sospensive apposte ai contratti.

Art. 17. La denunzia delle sentenze definitive e degli altri atti giudiziali indicati dall'art. 27, numero 2, della legge, deve essere fatta dai segretari, cancellieri ed altri funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario entro il termine di 30 giorni dalla loro data.

Art. 18. Trattandosi di denunziare le sentenze e i decreti che importano aggiudicazione e deliberamento di beni mobili od immobili e gli altri atti giudiziali diversi dalle sentenze e dai decreti accennati dall' art. 35 della legge, i funzionari e gli uffiziali dell'ordine giudiziario che

vi sono obbligati dovranno unire alla denunzia una copia autentica della sentenza, del decreto o dell'atto da denunziarsi, affinchè rimanga presso l'uffizio del registro. Se contemporaneamente alla denunzia venisse pagata la tassa, la registrazione sarà eseguita sulla copia dell'atto, e sarà rilasciata al funzionario una quietanza separata col tenore della seguita registrazione.

Art. 19. Per le sentenze e pei decreti che non importano aggiudicazione o deliberamento di beni stabili o di mobili non sarà conservata alcuna copia presso l'uffizio del registro, ma la copia della sentenza o del decreto che dovrà presentarsi per la registrazione, a norma degli articoli 26, 27 e 35 della legge sul registro, sarà restituita, dopo che vi sarà stata apposta la nota della registrazione, al funzionario che l'avrà presentata.

Art. 20. A norma degli articoli 43 e 55 della legge, i segretari, cancellieri ed altri funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario sono sempre tenuti ad eseguire, contemporaneamente alle denunzie, il pagamento delle tasse dovute per gli atti giudiziali che importino aggiudicazione o deliberamento, salvo l'obbligo delle parti di depositare l'ammontare della tassa prima di promuovere od ottenere l'aggiudicazione o il deliberamento.

Art. 21. Qualora i segretari, cancellieri e gli altri funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario non avessero ricevuto dalle parti, entro il termine prescritto per la denunzia, l'ammontare delle tasse dovute per le sentenze e per gli atti giudiziari diversi dalle convenzioni e dalle sentenze o decreti che importano aggiudicazione o deliberamento, dovranno, nei termini e sotto le pene stabilite dall'articolo 55 della legge, trasmettere al ricevitore del registro gli estratti, da essi certificati, delle sentenze e degli atti che devono essere registrati.

L'estratto esprimerà distintamente e con precisione:

1. L'autorità giudiziaria che emanò la sentenza o il decreto, e la data dell'atto;

2. Il cognome, nome, paternità e domicilio delle parti, e il cognome, nome e domicilio del loro procuratore;

3. Le conclusioni delle parti;

4. Il dispositivo o deliberativo per esteso della sentenza o del provvedimento, inclusivamente alla proporzione in cui le parti furono condannate nelle spese;

5. L'indicazione precisa dei valori cui la sentenza o il decreto si riferisce.

Non occorrerà la presentazione di questo estratto ove il funzionario preferisse produrre una copia autenticata della sentenza o dell'atto giudiziale da rimanere presso l'uffizio del registro.

Art. 22. Le convenzioni giudiziali saranno denunziate colla contemporanea produzione di una copia autenticata da rimanere presso l'uffizio del registro, dal funzionario od altro uffiziale dell'ordine giudiziario entro il termine di 30 giorni, decorribili da quello nel quale saranno divenute irrevocabili, a norma degli art. 27 e 33 della legge. Il pagamento delle tasse dovute per queste convenzioni sarà eseguito dalle parti entro lo stesso termine di 30 giorni all'uffizio di registro al quale l'atto fu denunziato.

Potranno però le parti consegnare al funzionario o all'uffiziale dell'ordine giudiziario obbligato alla denunzia lo ammontare della tassa dovuta sulla convenzione; e in questo caso il funzionario sarà tenuto a ricevere la somma consegnata e a trasmetterla, insieme alla denunzia dell'atto, all'uffizio del registro.

Contravvenendo a questa disposizione, il funzionario o l'uffiziale giudiziario potrà essere sottoposto a pene disciplinari.

Art. 23. Senza la preventiva o contemporanea denunzia l'uffizio del registro non potrà eseguire registrazioni, nè ricevere pagamenti di tasse per le convenzioni e per gli altri atti giudiziali.

Art. 24. Nel caso in cui le parti, avendo omesso di consegnare, entro il termine prescritto, ai funzionari e ufficiali dell'ordine giudiziario l'ammontare delle tasse dovute sulle sentenze e sugli atti giudiziali, ne facessero in seguito il pagamento all'uffizio del registro insieme alle pene pecuniarie incorse, l'uffizio del registro dovrà immediatamente partecipare al funzionario che avrà fatto la denunzia l'avvenuto pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie, indicando l'atto relativo.

Il funzionario o l'uffiziale dell'ordine giudiziario che riceverà la predetta comunicazione, dovrà, sotto la pena stabilita dall'articolo 44 della legge, riportare in margine od in calce dell'originale dell'atto la nota della seguita registrazione e della tassa pagata.

Questa disposizione si applicherà anche ai casi di pagamento di tasse dovute sopra le convenzioni giudiziali.

Art. 25. La denunzia delle sentenze dei tribunali esteri e dei regi consoli dovrà sempre essere corredata da una copia autentica della sentenza.

Art. 26. Nel denunziare le sentenze emanate o le convenzioni giudiziali stipulate nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri, i funzionari o gli ufficiali dell'ordine giudiziario saranno tenuti a trasmettere all'uffizio del registro una nota particolareggiata dei diritti di bollo dovuti per ogni atto dalla parte ammessa alla gratuita clientela. L'uffizio del registro avrà facoltà di richiamare gli atti della causa per riscontrare l'esattezza della nota, presentando la relativa domanda o al giudice o al presidente del tribunale.

Art. 27. I segretari, cancellieri e gli altri funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario saranno sempre obbligati a rilasciare una ricevuta in tutti i casi nei quali venisse loro consegnato dalle parti l'ammontare delle tasse dovute sulle sentenze e sugli altri atti giudiziari. La ricevuta conterrà il cognome, nome, paternità e domicilio della parte consegnante, la somma consegnata in cifre e in lettere, l'atto pel quale fu depositata la somma, l'uffizio cui è addetto il funzionario, la data e la sottoscrizione del ricevente.

Questa disposizione però non toglie il diritto dell'amministrazione verso le parti, a norma dell'art. 43 della legge.

Art. 28. I notai, i funzionari e gli uffiziali dell'ordine giudiziario e i segretari o delegati delle amministrazioni pubbliche e de' pubblici stabilimenti dovranno accompagnare gli atti che devono denunziare con un elenco sul quale sarà sommariamente e distintamente descritto ciascun atto che sarà denunziato, e l'ammontare delle somme trasmesse.

Art. 29. La denunzia alla quale, in forza dell'art. 63 della legge, saranno tenuti gli arbitri o i segretari dei giudici, dei funzionari delle pubbliche amministrazioni o dei corpi amministrati, sarà fatta all'uffizio del registro del distretto ove ha il denunziante la sua residenza in quanto agli atti privati, e a quello del distretto ove ha la residenza il notaio o il funzionario pubblico in quanto agli atti ricevuti o celebrati da un notaio o da un pubblico funzionario.

Eseguita la registrazione ed esatta la tassa, l'uffizio del registro dovrà darne partecipazione al funzionario o all'arbitro che ha fatta ed ordinata la denunzia; e il funzionario o l'arbitro sarà obbligato a trascrivere o far trascrivere nelle forme e sotto le comminatorie stabilite dall'art. 44 della legge la nota della registrazione sull'atto che esistesse nel proprio uffizio.

Art. 30. Quando, per motivi di urgenza e secondo le facoltà concesse dall'art. 30 della legge, si facesse uso in giudizio di atti privati non registrati, il giudice che ha dato il provvedimento dovrà esigere dalla parte la giustificazione che l'atto fu registrato entro il termine di otto giorni, o entro quel minor termine che fosse stato prefisso. Qualora questa giustificazione non fosse stata presentata, il giudice dovrà eseguire il disposto dall'art. 63 della legge, e i segretari denunzieranno l'atto non registrato sotto la pena, in caso di mancanza, nello stesso articolo accennata.

Art. 31. Qualora fosse pronunziata una condanna o presa una deliberazione all'appoggio di un atto non registrato, ma denunziato a norma dell'articolo 63 della legge, nella sentenza o nella deliberazione sarà accennata la denunzia che si sarà fatta all'uffizio competente.

Art. 32. I notai, segretari, cancellieri e gli altri funzionari e ufficiali dell'ordine giudiziario, e i segretari o delegati delle pubbliche amministrazioni e dei corpi amministrati saranno tenuti a conservare le quietanze delle tasse pagate per gli atti da essi denunziati per la registrazione, e di presentarle ai funzionari che fossero destinati dall'amministrazione ad eseguire le verificazioni degli uffizi del registro. Questa presentazione sarà fatta nell'uffizio del registro nel quale il funzionario eseguirà le verifiche prescritte dai regolamenti in vigore.

Art. 33. La nota della seguita registrazione e del pagamento della tassa apposta sull'atto originale o sulla copia da restituirsi alla parte dovrà contenere, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 44 della legge, anche la firma del ricevitore che la emette. — Se la nota e la quietanza fosse data con foglio separato, dovrà essere rilasciata sopra apposito modulo che sarà stabilito dall'amministrazione.

Art. 34. Le copie dei contratti, delle scritture, delle sentenze, delle convenzioni giudiziali, e di tutti gli atti che si devono o che si possono presentare agli uffizi del registro, per gli effetti della legge sul registro, dovranno avere l'altezza, la larghezza e i margini stabiliti dalla legge sul bollo per la carta bollata ordinaria. Saranno inoltre scritte con inchiostro nero di buona qualità, sopra carta consistente e con caratteri intelligibili, e dovranno secondo i casi contenere l'approvazione prescritta dall'art. 33 della legge.

Art. 35. Non sarà considerato come repertorio, nel senso degli articoli 65, 66 e 67 della legge, quel repertorio che sarà mancante delle formalità o delle indicazioni prescritte.

Art. 36. La inscrizione a repertorio delle convenzioni giudiziali si eseguirà nel giorno in cui saranno divenute irrevocabili.

Art. 37. Gli atti e contratti soggetti all'approvazione superiore saranno senza distinzione riportati a repertorio nel giorno stesso della loro stipulazione e colle indicazioni stabilite per gli altri atti, apponendo però nella colonna destinata a ricevere la relazione della registrazione la nota seguente: *soggetto ad approvazione*.

Art. 38. Il completamento del repertorio ordinato per la ommessa inscrizione di qualche atto soggetto a registrazione dovrà eseguirsi portando a data corrente l'atto omesso con richiamo al luogo del repertorio in cui l'atto avrebbe dovuto essere inscritto.

Art. 39. Per gli effetti della legge di registro, sotto la denominazione di *Circondario* s'intenderà il circondario giudiziale e non l'amministrativo.

Art. 40. La conformità all'originale della copia degli atti accennati dall'articolo 73 della legge dovrà essere certificata gratuitamente, a richiesta del ricevitore del registro, anche dal giudice o dal sindaco locale.

Art. 41. Il valore di L. 100, cui si riferiscono le conciliazioni esenti da tassa a norma dell'articolo 96, § 3, n. 20 della legge, sarà stabilito coi modi di valutazione prescritti dagli articoli 17 e 18 della medesima legge.

Art. 42. Ove nel territorio assegnato ai funzionari, o ai parrochi o altri aventi obbligo della tenuta dei registri dello stato civile non fosse accaduto alcun caso di morte entro un trimestre, gli stessi funzionari, parrochi, ecc., dovranno entro il termine stabilito dall'articolo 72 della legge, notificare per iscritto al ricevitore del registro del distretto la mancanza di casi di morte verificatasi nel trimestre.

Art. 43. I sindaci o gonfalonieri e i capi degli uffizi di annona, o coloro che ne fanno le veci, saranno obbligati a trasmettere, nei primi dieci giorni di ciascun mese, all'uffizio di registro del proprio distretto, le mercuriali dei prezzi delle derrate del mese precedente.

Art. 44. Le pubbliche amministrazioni, e gli uffici del catasto o censo ed ogni altro ufficio governativo, provinciale e comunale, non potranno ricevere in deposito alcun atto soggetto alla registrazione entro un termine fisso, o prima che se ne faccia uso, nè prendere all'appoggio del medesimo veruna deliberazione, nè agire in altro modo, se prima l'atto stesso non sia stato registrato, il tutto secondo le norme e sotto le pene stabilite dagli articoli 29, 59 e 63 della legge.

Art. 45. È proibito ai ricevitori del registro, sotto pena della destituzione, di permettere l'ispezione o di dare estratti o copie a privati delle copie presentate per la denuncia di atti notarili o giudiziali, a meno che non intervenisse un'autorizzazione speciale dell'autorità giudiziaria.

È pure proibito, sotto la stessa pena, di palesare a chicchessia prima della morte del testatore le disposizioni non solo, ma anche l'esistenza o l'inesistenza di un atto di ultima volontà stato denunziato.

Art. 46. Sono i ricevitori del registro autorizzati a rilasciare alle parti contraenti o agli aventi causa da esse gli estratti e le copie delle scritture private, e degli atti esteri esistenti presso i loro uffizi.

Essi sono egualmente autorizzati a rimettere, dietro richiesta delle parti contraenti e dei loro aventi causa, copia delle note di registrazione di qualunque contratto sì pubblico che privato.

Questi estratti e copie saranno pure rilasciate ad altre persone, che non siano le parti contraenti o loro aventi causa, previa autorizzazione del giudice locale.

Art. 47. Per la ricerca e per gli estratti delle registrazioni accennate dall'articolo 74 della legge, e per le ricerche o per le edizioni di estratti o di copie degli atti indicati dai due precedenti articoli, potranno i ricevitori del registro esigere i seguenti diritti:

1. Per la ricerca di una registrazione o di un atto registrato; — se la ricerca si riferisce a un atto indicato con data precisa, centesimi 50; se non si indica la precisa data dell'atto, ma soltanto l'anno entro il quale fu registrato, lire 1; — se si indicano più anni ai quali debba estendersi la ricerca dell'atto, lire 1 per il primo anno e centesimi 50 per ciascun anno successivo cui si riferisca la fatta ricerca;

2. Per ogni estratto di registrazione, oltre il diritto di ricerca, centesimi 50, compreso il diritto di copia o scritturato. Se però il diritto di copia o scritturato portasse un diritto maggiore, si potrà invece esigere il diritto di copia;

3. Per ogni estratto di un atto o di una scrittura lire 1, compreso il diritto di copia. Se però il diritto di copia portasse un diritto maggiore di lire 1, si potrà invece esigere questo diritto;

4. Per ogni copia di un atto o di una scrittura, oltre il diritto di ricerca, centesimi 60 per ogni carta di due facciate.

Ogni estratto e ogni copia dovrà scriversi sopra carta bollata, e il numero delle sillabe comprese in ciascuna pagina non potrà essere minore di venti sillabe per ogni linea.

Per l'applicazione della presente tariffa, s'intende per un atto registrato da cui si estrae la copia o l'estratto il documento intero o il contratto complessivo sottoposto alla registrazione, sebbene vi siano riuniti più patti o più stipulazioni.

La esazione di diritti non espressamente compresi in questo articolo per le ricerche di atti, o per la emissione di estratti o copie, darà luogo all'applicazione di rigorose misure disciplinari, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

Per le ricerche e per le edizioni di estratti o copie di atti stati depositi, insinuati o registrati sotto l'impero delle leggi anteriori alla nuova legge di registro si esigeranno i diritti stabiliti dalle leggi o regolamenti anteriori.

Art. 48. La risoluzione in via amministrativa delle controversie che insorgessero sull'applicazione delle tasse e delle pene pecuniarie stabilite dalla legge sul registro spetterà alla direzione provinciale da cui dipende l'uffizio del registro che ha fatto la riscossione o ha chiesto il pagamento della tassa o della pena pecuniaria, purchè l'ammontare cui si riferisce la controversia non sorpassi le L. 500.

La risoluzione della direzione dovrà sempre essere motivata.

Prima però di emettere la sua risoluzione, la direzione dovrà sentire l'autore della tassazione e riportare il voto dell'ispettore del circolo.

Ove il valore cui si riferisce la controversia oltrepassasse le lire 500, la risoluzione spetterà al Ministero delle finanze.

Allo stesso Ministero delle finanze potranno le parti ricorrere contro le decisioni delle direzioni provinciali.

TITOLO II. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CAPO I. — *Disposizioni transitorie comuni a tutte le provincie*

Art. 49. Sotto il nome di ricevitori o di delegati delle pubbliche amministrazioni, indicati dal numero 3 dell'articolo 27 della legge, si intenderanno anche tutti quei funzionari o agenti che nelle diverse provincie del regno sono incaricati dei procedimenti per la esazione delle pubbliche imposte.

Art. 50. Gli archivisti dei pubblici archivi saranno parificati ai notai circa gli obblighi imposti dalla legge sul registro, in quanto nelle diverse provincie del regno esercitassero funzioni notarili o ricevessero testamenti in deposito.

Art. 51. Fra le persone obbligate, a norma dell'articolo 72 della legge sul registro, a trasmettere ai ricevitori del registro gli stati delle morti, sono compresi anche i parrochi o altri che nelle varie provincie del regno sono incaricati dei registri dello stato civile.

Art. 52. Sino a che non venga diversamente provveduto, saranno dagli uffizi incaricati dell'esecuzione della legge sul registro e dagli uffizi del censo o del catasto rispettivamente osservate le disposizioni vigenti nelle diverse provincie, circa la comunicazione dagli uni agli altri uffizi, delle note o schiarimenti sui passaggi dei beni immobili, o sulle volture o mutazioni di quote d'estimo.

Art. 53. Infino a che non siano unificate le leggi sul notariato, il notaio potrà rifiutarsi ad assumere o celebrare qualsiasi atto fra vivi, ove, dietro sua richiesta, le parti non depositassero nelle sue mani una somma corrispondente alla tassa dovuta sull'atto medesimo.

Art. 54. Il repertorio prescritto dalle leggi notarili vigenti in alcune provincie per gli atti celebrati o ricevuti dai notai potrà servire anche quale repertorio degli atti stabilito dall'articolo 65 della legge sul registro, purchè:

1. Sia tenuto colle forme, e comprenda tutte le indicazioni rispettivamente prescritte dagli articoli 66 e 67 della legge, e secondo l'ordine dagli stessi articoli stabilito;

2. Siano riportati sul repertorio tutti gli atti, anche rilasciati in brevetto od in originale che fossero soggetti alla tassa di registro;

3. Sia dato a ciascun atto da riportarsi a repertorio per gli effetti della legge sul registro un numero progressivo distinto da scriversi sotto al numero che avrà l'atto medesimo ottenuto in esecuzione della legge notarile.

Art. 55. I repertori dei quali all'attivazione della nuova legge sul registro fosse già stata intrapresa la scritturazione, secondo le forme stabilite dalla legge anteriore sul registro, o sugli emolumenti giudiziari, o dalla vigente legge sul notariato, potranno continuarsi senza variazione sino al termine dell'anno corrente. Però anche su questi repertori saranno riportati gli atti in brevetto, e sarà annotato sotto al numero progressivo prescritto dalla legge notarile il numero che ciascun atto avrà ottenuto in forza della legge sul registro.

Art. 56. Qualora la legge civile delle diverse provincie imponesse a un notaio o ad un pubblico funzionario quale conseguenza di un atto da esso ricevuto o celebrato, la iscrizione di un'ipoteca entro un termine più breve di quello stabilito dalla legge per la registrazione dell'atto, potrà il notaio od il pubblico funzionario spedire, occorrendo, la copia dell'atto, e far eseguire la iscrizione entro il termine stabilito dalla legge civile e far registrare l'atto ricevuto o celebrato entro il termine ordinario prescritto dalla legge di registro.

Art. 57. Quando per le diverse leggi civili delle provincie del regno sorgesse dubbio sul luogo dell'apertura di una successione, la denunzia dell'eredità sarà fatta all'uffizio del registro nel cui distretto esiste la maggior parte dei beni ereditari.

Art. 58. Le dichiarazioni prescritte dalla legge sul registro ed eseguite da persone inalfabete formeranno egualmente piena prova se saranno munite di un segno delle persone dichiaranti, e saranno convalidate dalla firma di due testimoni.

Art. 59. Ove una sentenza, secondo le diverse forme di procedura vigenti nello Stato, non pronunziasse sulle spese di lite o le dichiarasse compensate o riservate, la tassa sarà pagata in proporzioni eguali da ciascuna delle parti litiganti, salvo ne' congrui casi il regresso fra di loro.

Art. 60. Sotto la denominazione di atti di procedura esentati da tassa dall'articolo 96, § 3, n. 18, non s'intenderanno compresi gli allegati e le produzioni che per loro natura o per l'uso che ne sarà fatto in giudizio fossero soggetti alla registrazione.

Art. 61. La esecuzione delle prescrizioni stabilite dalla legge sul registro non importerà per sè sola accettazione di eredità, acquiescenza o adesione a sentenze o ad altri atti di interesse delle parti.

Art. 62. Sino a che non venga attivato un sistema di procedura uniforme per tutto lo Stato, dopo compiuto il procedimento della stima stabilito dal titolo II, capo II della legge sul registro, mediante la presentazione o il giuramento della relazione dei periti, si potrà senz'altro agire col mezzo di ingiunzione per la esazione delle tasse o supplementi, e delle sopratasse e spese di stima che fossero a carico del contribuente.

Nel caso che risultasse dovuta una restituzione di tassa, la restituzione verrà ordinata in via amministrativa sulla istanza anche verbale della parte interessata.

Art. 63. Occorrendo di far registrare una scrittura privata anteriore alla nuova legge di registro, e non avente data certa, si imputerà nella tassa dovuta a norma della nuova legge la tassa di bollo proporzionale o graduale che risulterà soddisfatta sotto l'impero della legge precedente.

Art. 64. Gli atti di ultima volontà fatti prima dell'attivazione della nuova legge da persona morte dopo, in forza dei quali si devolve in tutto o in parte una eredità, quando non siano già stati sottoposti alla formalità anteriormente in vigore e corrispondente alla registrazione prescritta dalla legge nuova, saranno denunziati per la registrazione o pel pagamento della tassa fissa dalle persone nei modi e termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 27, 28 e 31 della stessa legge.

Art. 65. Coll'attivazione della legge di registro non si intenderanno aboliti i diritti di segreteria o di cancelleria stabiliti nelle diverse provincie del regno, secondo gli attuali ordinamenti giudiziari.

Art. 66. Salvo il disposto dagli articoli 85 e 97 delle presenti disposizioni transitorie, la decisione delle controversie per domande, per supplementi o per restituzioni di tasse ordinate dalle leggi anteriori, avrà luogo secondo la competenza e colle norme di procedura stabilite dalla nuova legge.

Le cause attualmente vertenti presso autorità che non siano quelle stabilite dalla nuova legge saranno, a cura della parte più diligente, portate e riassunte avanti l'autorità giudiziaria competente a norma della nuova legge.

Art. 67. Per la esecuzione delle ingiunzioni o delle sentenze emanate sopra controversie in materia di registro, saranno osservate le leggi della procedura ordinaria in vigore in ciascuna provincia.

Art. 68. La condonazione stabilita dall'art. 98, alinea secondo della legge, sarà estesa a ogni sorta di penalità per doppi diritti, multe di mora, aumenti di tasse e simili incorse a termini delle leggi anteriori, purchè i debitori adempiano le condizioni accennate dallo stesso articolo 98 della legge.

Art. 69. Infino a che non siano organizzati in modo uniforme gli uffizi incaricati della esecuzione della legge sul registro, gli attuali uffizi che applicarono nelle diverse provincie del Regno le tasse surrogate dalla legge nuova funzioneranno provvisoriamente quali uffizi di registro secondo le norme e colle facoltà stabilite dalla nuova legge, e i loro capi saranno denominati *ricevitori del registro*.

Le direzioni demaniali e gli altri uffizi provinciali che nelle diverse provincie del Regno disimpegnano attualmente il servizio direttivo nella materia delle tasse surrogate colla nuova legge eserciteranno sino a nuova disposizione le attribuzioni conferite alle direzioni per l'esecuzione della legge di registro.

CAPO II. — *Disposizioni transitorie speciali per le provincie nelle quali è in vigore il sistema dell'insinuazione.*

Art. 70. È proibito all'uffizio del registro di insinuare un atto qualsiasi, qualora a norma della legge civile non ne fosse competente, sebbene a termini della legge sul registro avesse facoltà di sottoporlo a registrazione.

Art. 71. Qualora oltre la registrazione sia richiesta anche la insinuazione di un atto privato, dovrà presentarsi all'uffizio del registro per esservi conservato l'originale dell'atto da insinuarsi.

Art. 72. Ove una scrittura privata fosse già stata registrata in un uffizio di registro col pagamento della tassa dovuta, potrà essere ammessa anche alla insinuazione senza il pagamento di nuova tassa presso l'uffizio competente per quest'ultima formalità, purchè sia presentato l'atto originale a norma dell'articolo precedente, e venga somministrata la prova della già seguita registrazione in altro uffizio.

Art. 73. Saranno ammessi alla semplice registrazione gli atti privati che vi fossero soggetti entro un termine fisso o prima che se ne faccia uno degli usi indicati dalla legge, sebbene per detti atti privati fosse obbligatoria la forma di atto pubblico, a norma del Codice civile Albertino.

Art. 74. Quando un atto fosse sottoposto alla formalità della insinuazione, il ricevitore dovrà annotare tanto sul registro sul quale sarà iscritto l'atto, quanto sulla quietanza da rilasciarsi alla parte che l'atto fu insinuato.

Art. 75. Gli atti privati anteriori all'attuazione della nuova legge che verranno registrati o insinuati dopo, dovranno soggiacere alla tassa di registro stabilita dalla legge nuova, ma nella tassa che sarà liquidata sarà imputato l'ammontare del bollo proporzionale stato applicato all'atto, senza distinzione se l'atto avrà o no la data certa.

CAPO III. — *Per la Lombardia.*

Art. 76. Sino a che non sarà attuato in Lombardia il nuovo ordinamento giudiziario, le obbligazioni imposte dalla legge sul registro ai segretari, cancellieri ed altri funzionari dell'ordine giudiziario, saranno nei tribunali di prima, seconda e terza istanza eseguite dai rispettivi direttori degli uffici d'ordine o da coloro che ne fanno le veci.

Presso le preture urbane e foresi saranno eseguite dal rispettivo aggiunto, o da chi ne fa le veci, e nel caso di più aggiunti, dall'aggiunto anziano.

Le obbligazioni imposte dalla legge agli uscieri od altri ufficiali addetti all'ordine giudiziario saranno adempiute dai cursori.

Art. 77. Tanto presso i tribunali, quanto presso le preture il funzionario, col cui intervento o cooperazione venne celebrato o assunto l'atto soggetto a tassa di registro dovrà annotarvi che l'atto deve essere denunziato.

I segretari o protocollisti di consiglio dei tribunali saranno tenuti di comunicare in giornata ai rispettivi direttori degli uffizi d'ordine gli elementi necessari per inscrivere sul repertorio gli atti soggetti a tassa che furono ricevuti o assunti colla loro cooperazione.

Art. 78. Il detentore o il depositario di un testamento in forma privata potrà, anche prima che sia denunziato all'uffizio del registro, presentarlo al giudice competente per la sua formale pubblicazione.

Il giudice, come depositario del testamento, dovrà denunziarlo all'uffizio di registro entro il termine di 30 giorni dalla fatta presentazione, trasmettendo in pari tempo l'am-

montare della tassa che le parti saranno obbligate di consegnargli prima della scadenza dello stesso termine.

Art. 79. Saranno assoggettati alla tassa proporzionale o fissa a norma della legge sul registro i precetti cambiarii non eccepiti entro il termine prescritto e i decreti definitivi emanati tanto nelle cause di turbato possesso quanto sopra le insinuazioni concorsuali di cui all'art. 16 della legge 27 marzo 1862.

Art. 80. Fermo l'obbligo dei funzionari giudiziari di denunziare le sentenze, e delle parti di fare il pagamento delle tasse nei modi e termini dalla legge prescritti, la intimazione delle sentenze potrà aver luogo anche prima della denunzia e del pagamento delle relative tasse.

Art. 81. L'obbligo dell'anticipazione delle tasse per la sentenza nei casi previsti dall'art. 42, num. 3, e dall'art. 96, § 1, alinea 4 della legge sul registro, avrà luogo allorquando la parte vorrà intraprendere la esecuzione della sentenza. Ove non risultasse adempito quest'obbligo nella domanda del primo atto esecutivo della sentenza, i funzionari dell'ordine giudiziario osserveranno il disposto degli art. 59 e 63 della legge.

Art. 82. I patti successorii saranno per l'applicazione della tassa parificati agli atti di ultima volontà, e verranno sottoposti ad una sola tassa fissa.

Art. 83. I notai sono autorizzati a tener separato il repertorio degli atti di protesto cambiario da quello per gli altri atti, e servirsi di questo repertorio anche per gli effetti della legge sul registro, purchè nell'ultima colonna si trascriva la nota della seguita registrazione.

Art. 84. Nelle controversie alle quali darà luogo l'applicazione della legge sul registro sarà osservata tanto presso le preture, quanto presso i tribunali di prima istanza, la procedura sommaria sancita colla legge 31 marzo 1850.

La istanza di opposizione terrà luogo di petizione, sulla quale il giudice provvederà colle norme di procedura succitate.

Art. 85. La decisione delle controversie per domande o per restituzione di tasse e altre pene pecuniarie commisurate a norma della legge 9 febbraio 1850 e la loro esazione continuerà ad aver luogo anche dopo l'attivazione della nuova legge di registro, secondo la competenza e dietro le procedure stabilite dalla legge anteriore.

Per queste tasse l'intimazione della diffida a pagamento sarà sufficiente a interrompere la prescrizione accennata dall'alinea dell'art. 104 della legge.

Gli atti e trasferimenti che dovranno essere trattati a norma della predetta legge 9 febbraio 1850 saranno, anche dopo l'attivazione della nuova legge, notificati ed assoggettati a tassa presso gli uffizi di registro del luogo nel quale avranno sede gli uffizi che sarebbero stati competenti a ricevere la notifica di detti atti e trasferimenti.

CAPO IV. — *Per le provincie parmensi.*

Art. 86. Dal giorno dell'attuazione della nuova legge di registro cesserà l'obbligo degli uffizi di registro di trasmettere agli archivi pubblici le copie degli atti che saranno presentati per la registrazione a norma della legge nuova. Dette copie saranno conservate presso gli uffizi del registro secondo il disposto dall'articolo 33 della legge.

Art. 87. Oltre le copie degli atti che si devono produrre ai ricevitori del registro, a termini della nuova legge, saranno tenuti a presentare, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, al pubblico archivio del distretto ove esercitano le rispettive loro funzioni:

1. *I notai*, la nota degli atti da essi rogati nel corso del mese precedente. Questa nota dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del notaio rogante e di tutte le parti contraenti, la data dell'atto, la natura del contratto e la cosa convenuta;

2. *I segretari dell'ordine giudiziario*, una nota di tutte le sentenze pronunziate e di tutte le convenzioni giudiziali assunte col loro ministero nel corso del mese precedente, che contengano trasmissioni di proprietà o usufrutto di beni mobili od immobili. La nota dovrà esprimere la data della sentenza o della convenzione, l'autorità giudiziaria che ha proferita la sentenza o presso la quale fu assunta la convenzione, il nome, cognome e domicilio delle parti interessate, e la indicazione della cosa cui si riferisce la sentenza o convenzione;

3. *I segretari dell'ordine amministrativo*, la nota di tutti gli atti e contratti da essi ricevuti o stipulati col loro intervento, i quali portino trasmissione di proprietà, usufrutto, uso, godimento, aggiudicazione, appalto d'ogni natura e le relative cauzioni. Questa nota dovrà contenere la data dell'atto, l'autorità o funzionario davanti al quale l'atto fu stipulato, il cognome, nome e domicilio delle parti contraenti, la natura dell'atto e la cosa convenuta.

Art. 88. I ricevitori del registro saranno tenuti nel modo stabilito dal precedente articolo di presentare al pubblico archivio del loro distretto la nota di tutte le scritture private e degli esteri atti da essi registrati nel corso del mese precedente. Questa nota dovrà esprimere la data della scrittura o dell'atto estero, il nome, cognome e domicilio delle parti contraenti, la natura del contratto, la cosa convenuta e la data della registrazione.

Art. 89. I notai e funzionari accennati dai due precedenti articoli che trascurassero di presentare nelle forme e nei termini prescritti la nota indicata, ovvero che omettessero di comprendervi qualche atto che avesse dovuto esservi riportato, incorreranno nella pena di lire 5 per ciascuna omissione o contravvenzione. Ove il ritardo frapposto oltrepassasse 10 giorni, la pena sarà di lire 5 per ogni 10 giorni di ritardo.

Art. 90. All'appoggio delle note accennate dagli articoli 87 e 88 gli archivisti continueranno a tenere i registri per ordine alfabetico degli atti pubblici, privati e amministrativi, e delle sentenze e convenzioni giudiziali prescritti dall'articolo 44 del decreto 29 settembre 1821, e nella forma stabilita dalla disposizione presidenziale 26 maggio 1822, numero 60.

Art. 91. Ogniqualvolta le parti interessate avessero a chiedere presso l'archivio ispezione di alcuno degli atti iscritti nelle note ordinate dai precedenti articoli 87 e 88, l'archivista dovrà rivolgerle rispettivamente al notaio, segretario, cancelliere od al ricevitore del registro da cui fu trasmessa la nota.

Il ricevitore sarà tenuto di lasciar leggere, da chiunque allegherà di avervi interesse, le copie di atti esteri o scritture private esistenti nel proprio ufficio, e potrà rilasciarne copia.

Art. 92. Le pene pecuniarie applicabili a norma della nuova legge sul registro alle autorità e funzionari dello stato civile potranno essere inflitte senza autorizzazione del Consiglio di Stato.

Art. 93. Dovranno essere registrate e assoggettate a tasse le sentenze del tribunale amministrativo succeduto alla sezione del Consiglio di Stato in quanto dette sentenze siano imponibili a norma della legge.

Art. 94. Ogniqualvolta non sia intervenuto contraddittorio di parte non andranno soggette a registrazione:

1. La sentenza o il provvedimento con cui il tribunale approva od omologa il processo verbale di notorietà di una nascita, o rettifica un atto dello stato civile anche sull'istanza della parte interessata;

2. La sentenza o il provvedimento con cui il giudice di mandamento autorizza l'uffiziale dello stato civile a ricevere una dichiarazione tardiva di nascita;

3. La sentenza o il provvedimento con cui il tribunale omologa l'ordinanza del giudice di mandamento che autorizza il tutore o la donna maritata ad alienare, ipotecare, transigere o fare altri contratti.

CAPO V. — *Per le provincie modenesi.*

Art. 95. I notai delle provincie modenesi, oltre alla copia da presentarsi al ricevitore del registro per gli effetti della legge sul registro, saranno tenuti a trasmettere all'archivio pubblico da cui dipendono una copia degli atti da essi rogati nella forma e nei modi stabiliti dal regolamento sul notariato 15 settembre 1815.

Il termine per la presentazione della suddetta copia all'archivio decorrerà dalla scadenza del termine stabilito dalla nuova legge di registro per la denunzia dell'atto.

Art. 96. Gli *squarzi* attualmente in vigore potranno valere anche come repertori imposti ai notai dalla legge sul registro, purchè siano tenuti nella conformità prescritta dagli articoli 66 e 67 della legge e dall'articolo 54 del presente decreto.

Art. 97. La decisione delle controversie per domande o per restituzione di tasse determinate a norma delle leggi anteriori e la loro esazione continuerà ad aver luogo anche dopo l'attivazione della nuova legge sul registro, secondo la competenza e dietro le forme di procedura prescritte dalla legge anteriore.

CAPO VI. — *Per le Romagne, per le Marche e per l'Umbria.*

Art. 98. Dal giorno dell'attivazione della nuova legge cesserà l'obbligo che incombeva agli uffizi del registro e dell'insinuazione di trasmettere agli uffizi d'archivio, dopo due anni dalla seguita registrazione, le copie degli atti che verranno presentati per essere registrati o insinuati a termini della nuova legge.

Le copie poi di quegli atti che furono presentati per la registrazione o per la insinuazione a norma della legge anteriore dovranno essere trasmessi al competente uffizio d'archivio dopo due anni dalla seguita registrazione o insinuazione.

Saranno tuttavia conservati presso gli uffizi del registro gli originali o le copie delle scritture private e degli atti esteri, e le rubriche o gli indici dei volumi che fossero stati compilati relativamente alle copie degli altri atti che dovessero trasmettersi dopo due anni all'archivio a norma di quest'articolo.

Art. 99. Dall'attivazione della nuova legge in avanti i notai saranno obbligati a comunicare all'uffizio d'archivio pubblico, da cui immediatamente dipendono, una nota sommaria degli atti pubblici da essi celebrati o assunti dopo l'attivazione della nuova legge di registro, annotandovi tutte le indicazioni richieste pel repertorio notarile. Questa nota sarà trasmessa all'archivio entro i primi dieci giorni di ciascun mese, e comprenderà tutti gli atti pubblici celebrati o assunti nel mese precedente.

Art. 100. Il notaio che omettesse o ritardasse la presentazione della nota accennata nell'articolo precedente, o la presentasse incompleta, incorrerà nella pena pecuniaria di L. 5 per ogni omissione e di altre L. 5 per ogni dieci giorni di ritardo oltre il termine prescritto.

Art. 101. Le scritture private anteriori all'attivazione del Codice Albertino che a norma dello stesso Codice avrebbero dovuto essere stipulate in forma di atto pubblico potranno essere ammesse alla registrazione senza conseguenze penali, purchè siano presentate alla formalità della registrazione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della nuova legge sul registro.

CAPO VII. — *Per le provincie della Toscana.*

Art. 102. Rimangono ferme nelle provincie toscane le disposizioni attualmente in vigore circa gli archivi notarili, e quindi i notai continueranno a presentare ai detti archivi nelle epoche, e dietro le norme stabilite dalla legge 11 febbraio 1815, gli originali degli atti da essi celebrati.

Dal giorno però dell'attivazione della nuova legge di registro cesserà l'obbligo di trasmettere all'archivio gli originali degli atti privati bilaterali.

Art. 103. I repertori notarili degli atti di ultima volontà potranno anche per l'avvenire tenersi distinti dai repertori degli atti tra vivi, purchè siano osservate le prescrizioni degli articoli 66 e 67 della legge.

Art. 104. Gli obblighi imposti dalla nuova legge sul registro ai segretari o cancellieri dell'ordine giudiziario saranno presso le preture civili adempiuti dai pretori o da chi ne fa le veci.

Art. 105. Per la provincia di Lucca nulla rimane innovato circa il deposito all'archivio degli originali degli atti notarili alla cessazione dell'esercizio del notaio.

La copia di detti atti notarili che per le leggi ivi esistenti deve presentarsi trimestralmente all'archivio pubblico potrà essere prodotta nel termine di quaranta giorni dopo la scadenza di ciascun trimestre.

CAPO VIII. — *Per le provincie napolitane.*

Art. 106. Nelle provincie napolitane continuerà ad eseguirsi l'obbligo del doppio originale degli atti notarili prescritto dal decreto prodittatoriale 19 ottobre 1860.

La trasmissione però dell'originale dell'atto o della copia del testamento e della copia del repertorio alla Camera notarile sarà fatta per cura del notaio senza intervento dell'uffizio di registro.

Sarà inoltre tenuto il notaio di trascrivere sull'originale dell'atto o sulla copia del testamento da trasmettersi all'archivio la nota della seguita registrazione.

Art. 107. Nelle provincie suddette resterà abolita dal giorno dell'attivazione della nuova legge di registro la tassa proporzionale sulle sentenze commerciali stabilita a favore della Camera consultiva di commercio dai decreti 11 marzo 1817 e 15 giugno 1829, e avocata alle finanze col sovrano rescritto 22 novembre 1840.

Art. 108. Il presente decreto andrà in vigore contemporaneamente alla legge sul registro 21 aprile 1862.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

URBANO RATTAZZI.
QUINTINO SELLA.

Il N. 596 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 46 della legge sulle tasse di bollo in data 21 aprile 1862, col quale è fatta facoltà al Governo di dare con decreti reali le disposizioni necessarie per attuare la detta legge nelle diverse provincie del Regno e coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore in ciascuna provincia;

Sulla proposta del nostro ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

CAPO I. — *Disposizioni permanenti.*

Art. 1. La qualità e la forma della carta da fabbricarsi per l'esecuzione della nuova legge sul bollo, le marche intrinseche della filigrana di ciascuna qualità e gl'impronti o stemmi dei vari bolli saranno conformi ai moduli che con ispeciale altro nostro decreto ci riserviamo di pubblicare.

Art. 2. La carta bollata dello Stato sarà depositata presso tutti gli agenti contabili dipendenti dall'amministrazione del demanio e delle tasse, e da essi smerciata al pubblico tanto nel proprio uffizio quanto per mezzo di distributori secondari.

Quando si riconoscerà necessario potranno anche essere dal Ministero delle finanze incaricati del deposito e dello smercio i magazzinieri del sale e dei tabacchi e dei generi di privativa.

Art. 3. I ricevitori del bollo straordinario non dovranno ritenere in deposito altra carta bollata, tranne quella di commercio munita del bollo proporzionale del massimo grado, e potranno spacciarla nel solo caso in cui occorresse di apporvi il *visto* per bollo d'aumento.

Art. 4. Saranno preferibilmente nominati distributori secondari i rivenditori al minuto del sale e dei tabacchi, i quali non potranno rifiutarsi di assumerne l'incarico.

La nomina sarà fatta senza spesa con apposito decreto dietro domanda dei suaccennati rivenditori, o dietro istanza delle amministrazioni comunali, ed anche d'ufficio dalla direzione od ufficio che dirige l'amministrazione del registro e bollo nella provincia in cui risiede il distributore.

Art. 5. Mediante esibizione del decreto di nomina, gli agenti contabili depositari indicati nell'art. 2 rimetteranno contro pagamento del prezzo ai distributori secondari la quantità e qualità di carta che da questi venisse richiesta per mezzo di nota scritta e firmata, purchè ogni domanda non sia inferiore al minimo fissato dal rispettivo decreto di nomina.

Art. 6. I distributori secondari dovranno tenersi sempre provvisti del fondo necessario pei bisogni del proprio smercio delle specie di carta bollata che saranno indicate nel loro decreto di nomina.

Sono però autorizzati a smerciare altre qualità di carta bollata dello Stato che non siano menzionate in detto decreto.

In ogni caso dovranno provvedersi della carta dagli uffizi che in seguito alla loro dichiarazione saranno stati indicati nel decreto di nomina.

Art. 7. Tutte le qualità di carta dovranno dai distributori secondari smerciarsi ai prezzi stabiliti dalle leggi in tutti i giorni dell'anno ed in tutte le ore in cui devono tenersi aperti gli esercizi per la vendita del sale e dei tabacchi.

Art. 8. Ogniqualvolta verrà constatato che per trascuranza il distributore secondario non sarà provvisto delle qualità di carta indicate nel decreto di nomina, ovvero risulterà che ne rifiuti lo smercio, o pretenda un prezzo diverso da quello fissato dalle leggi relative, la direzione provinciale potrà rivocare il decreto di nomina e promuovere presso il Ministero delle finanze la sospensione o la destituzione dall'esercizio della rivendita del sale e dei tabacchi di cui il distributore fosse in possesso.

Colui che esercita la rivendita al minuto del sale e dei tabacchi sarà sempre responsabile per il fatto dei suoi commessi o rappresentanti.

Art. 9. Sul prezzo che i distributori devono pagare al momento in cui ritirano la carta bollata, gli agenti contabili depositari indicati nell'art. 2. del presente decreto dovranno fare lo sconto dell'uno e mezzo per cento a titolo di retribuzione od aggio.

Art. 10. Agli agenti contabili o magazzinieri dei generi di privativa, i quali fruiscono dell'aggio proporzionale sui proventi del loro ufficio, sarà accordato un aggio speciale del due per cento sul prodotto totale della carta da essi smerciata, ma rimarrà a loro carico l'aggio dell'uno e mezzo per cento da corrispondersi ai distributori secondari a termini dell'articolo precedente.

Agli agenti contabili ai quali, per essere provvisti di stipendio fisso, non compete alcun aggio sul prodotto della carta bollata, verrà nei loro conti abbuonato l'aggio che dovranno anticipare ai distributori secondari a tenore dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 11. Nel calcolo dell'aggio di cui ai precedenti articoli 9 e 10 non si terrà conto del maggior prodotto per la sovraimposta di guerra.

Art. 12. Gli uffizi del bollo straordinario sono stabiliti per decreto ministeriale e sono composti di un ricevitore, di un verificatore e del bollatore.

I bolli sono somministrati dal Ministero delle finanze e devono essere custoditi in una cassa chiusa a due chiavi, di cui una si conserva dal ricevitore, l'altra dal verificatore.

Art. 13. Le carte sottoposte alla formalità del bollo straordinario sono presentate al ricevitore che le esamina e le descrive sopra apposito bollettario a matrice. Quindi distacca dal bollettario la bolletta-figlia e la consegna, unitamente alle carte presentate, al verificatore che ne eseguisce il riscontro. Il verificatore consegna a sua volta le carte al bollatore per l'apposizione del bollo.

Art. 14. Nei luoghi ove non esiste il bollo straordinario i ricevitori del registro, ad esclusione degli altri contabili della loro residenza, vi suppliscono colla formalità del visto per bollo.

Per le polizze di carico, fogli di via e simili documenti, la formalità del visto per bollo sarà apposta dai ricevitori degli uffizi doganali, ai quali dovrà presentarsi il carico per le operazioni di dogana.

Art. 15. La formalità del visto per bollo consiste nella scritturazione seguente da farsi in capo del foglio e preferibilmente al lato destro delle carte che si presentano.

N° del registro

Visto per bollo a

esatto (somma in disteso per tassa e sopratassa)

Dato a , addì

Il

Art. 16. La scritturazione per la formalità del visto per bollo, di cui all'articolo precedente, non può essere stampata, ma deve farsi sempre a mano, oppure adoperando la stampiglia che l'amministrazione credesse di fornire a determinati uffizi.

È però vietato in ogni caso l'uso della stampiglia che imiti la firma dell'agente contabile, il quale deve sempre apporla di proprio pugno.

Art. 17. Nel caso che le carte presentate alla formalità del bollo si rinvengano scritte in contravvenzione alla legge e la parte richiedente ricusi di eseguire il pagamento della sovratassa incorsa, il ricevitore o l'agente contabile che ne fa le veci redigerà verbale delle relative contravvenzioni, invitando la parte richiedente a sottoscriverlo.

Ove la parte non voglia o non possa sottoscrivere il verbale, si farà cenno in esso dell'invito fattole e del motivo del rifiuto.

In questo caso la bolletta-figlia del registro a matrice verrà lasciata in bianco, ed a tergo della medesima si accennerà la data del redatto verbale ed il numero della nota con cui si sarà inviato il verbale stesso alla Direzione.

Art. 18. Ove segua volontariamente il pagamento della sopratassa incorsa per contravvenzione alla legge, dopo la quietanza della tassa e prima della sottoscrizione si aggiunge:

. . . . . e lire (in disteso) per sopratassa incorsa per effetto dell'articolo della legge.

Art. 19. Negli uffizi del bollo straordinario i verbali dovranno essere comunicati al verificatore, il quale vi apporrà le sue osservazioni e li restituirà al ricevitore per essere inviati alla direzione perchè venga promosso l'occorrente procedimento a termini di legge.

Art. 20. La vidimazione gratuita delle seconde, terze e quarte delle lettere di cambio, per le quali è accordata dall'art. 8 della legge l'apposizione del visto per bollo senza pagamento di tassa, dovrà essere permessa preventivamente dal direttore della provincia, quando debba essere apposta da un ufficio residente nello stesso luogo della direzione, e negli altri casi dovrà essere autorizzata dal giudice di mandamento o pretore. Tali permissioni saranno stese sulla cambiale che deve essere vidimata gratuitamente.

Le dichiarazioni in carta libera che fossero state emesse dal ricevitore del bollo sul pagamento del bollo fatto per la prima lettera di cambio, dovranno essere rispettivamente conservate dal direttore del demanio o dal giudice di mandamento o pretore per essere consegnate ai funzionari incaricati delle verificazioni negli uffizi.

Art. 21. Per le inserzioni d'avvisi nei giornali, di cui all'art. 23, § 1, numero 7 della legge, dovranno essere redatti tanti esemplari dei medesimi in bollo da centesimi 50 quanti sono i giornali diversi nei quali devono essere inseriti.

Un esemplare di ciascun giornale dovrà essere trasmesso gratuitamente dallo stampatore all'uffizio del ricevitore del bollo straordinario o di quello che ne fa le veci.

Art. 22. La facoltà agli agenti del Governo di procedere alle visite, di cui all'articolo 42 della legge, deve essere data in iscritto ai ricevitori del registro dalla direzione o dall'ispettore da cui rispettivamente dipendono.

CAPO II. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 23. Alla sera del giorno che precede l'attivazione della nuova legge sul bollo, gl'ispettori e sotto-ispettori, i verificatori, i revisori del registro e bollo, nei luoghi di loro residenza, e negli altri comuni i pretori o giudici, ed ove non esistano queste autorità giudiziarie i sindaci o gonfalonieri, dovranno recarsi negli uffizi e presso gli esercenti che hanno deposito o fanno smercio di carta bollata, e ne accerteranno le qualità e quantità esistenti, redigendone verbale.

Art. 24. È fatta facoltà ai funzionari indicati nell'articolo precedente di delegare impiegati di loro fiducia e sotto la loro responsabilità per l'eseguimento delle operazioni come sovra loro demandate.

La delegazione sarà fatta con nota scritta, che dovrà essere presentata al magazziniere o distributore della carta, e quindi essere annessa al verbale che si trasmetterà ai centri direttivi provinciali di questo ramo di servizio.

Art. 25. I ricevitori del registro e bollo ed ogni altro distributore di carta bollata sono autorizzati, durante sessanta giorni dopo l'attivazione della nuova legge sul bollo, a cambiare con altra carta avente i bolli prescritti dal presente decreto quella dichiarata fuori d'uso, purchè si presenti senza scritturazione ed in istato servibile, e si paghi il supplemento di prezzo che potrà essere dovuto nel cambio.

In quelle provincie però dove è permesso dalle leggi cessanti il cambio della carta bollata guasta, potrà questa essere cambiata colla nuova carta entro il termine sovra prescritto, coll'adempimento delle condizioni dalle dette leggi stabilite.

Art. 26. Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 27 del presente decreto, dal giorno dell'attivazione della nuova legge cesserà l'uso e lo smercio di ogni qualità di carta bollata anteriormente in corso nelle diverse provincie del regno.

Art. 27. Provvisoriamente e sino a che non sia esaurito il fondo di carta esistente nei singoli magazzini del regno, alla carta bollata prescritta dalla nuova legge supplirà la carta a foglio intero attualmente in corso in ciascuna provincia, purchè ciascun foglio, a seconda della sua destinazione o dell'uso che se ne voglia fare, sia munito di uno dei bolli stabiliti dal quadro annesso al presente decreto.

Gli antichi bolli diversi dai sopraindicati saranno annullati o considerati come non apposti.

Ciascun foglio dovrà venir impiegato negli atti civili, giudiziari e amministrativi in modo che corrisponda alle prescrizioni degli articoli 5 e 14 della legge riguardo tanto ai margini che al numero delle linee e delle sillabe.

È però eccettuata dalla prescrizione sui margini la carta bollata di piccola dimensione.

Art. 28. Alla carta munita di un bollo straordinario inferiore a quello stabilito dalla nuova legge potrà entro il termine indicato dal precedente articolo 25, apporsi il nuovo bollo straordinario corrispondente alla sua destinazione, mediante il pagamento del suppletivo diritto dovuto, purchè si verifichino le condizioni per l'ammissione al bollo straordinario prescritte dalla nuova legge.

Art. 29. I libri, registri, protocolli, repertorii, giornaletti dei cursori e simili, già regolarmente bollati a norma della legge anteriore e già scritti in parte all'attivazione della nuova legge, potranno essere compiuti senza pagamento di alcun supplemento di tassa.

Non si farà luogo ad alcun rimborso di diritti di bollo applicati a libri o registri d'ogni specie sotto l'impero delle leggi anteriori.

Art. 30. Sotto le condizioni stabilite dall'art. 8 della nuova legge sarà apposto il bollo o il visto per bollo senza pagamento di tassa anche alle seconde, terze e ulteriori delle lettere di cambio state emesse prima dell'attivazione della nuova legge sul bollo, quando le prime lettere siano state sottoposte al bollo competente a norma della legge anteriore.

Art. 31. Nelle provincie nelle quali per le leggi civili in vigore non è prescritta la speciale forma esecutiva delle copie delle sentenze e degli atti notarili, queste copie saranno sempre distese sopra carta bollata da una lira e venti centesimi.

Art. 32. In Lombardia sotto la denominazione di *registri* o *fogli d'udienza* s'intenderanno i protocolli o processi verbali che hanno luogo nella procedura giudiziaria.

Art. 33. Sino a che non sia attuato in Lombardia il nuovo ordinamento giudiziario, il direttore degli uffizi di ordine presso i tribunali, e l'aggiunto presso le preture dovranno farsi depositare dalla parte istante i fogli di carta bollata occorrenti per far eseguire alcuna delle pubblicazioni indicate dall'articolo 23, § 1, numero 7 della legge.

Art. 34. Sino a tanto che nelle provincie lombarde sarà in vigore l'attuale regolamento di procedura civile non saranno sottoposti a bollo:

1. I decreti o i provvedimenti che vengono emanati d'uffizio dall'autorità giudiziaria;

2. I registri delle produzioni e i repertori che devono essere tenuti dai segretari ed altri funzionari dell'ordine giudiziario;

3. Gli atti e i provvedimenti nelle cause fatti o emanati nell'interesse esclusivo degli assenti.

Art. 35. Il registro di deposito dei titoli e documenti nelle cancellerie giudiziarie delle provincie napolitane e siciliane sarà sottoposto al bollo prescritto dall'articolo 24, § 3, numero 12 della legge pel registro delle produzioni.

Art. 36. Nelle provincie napolitane e siciliane i primi fogli d'udienza saranno distesi sopra carta da bollo a centesimi 50, ed i secondi sopra quella a lire una siccome originali di sentenza.

Art. 37. Nelle provincie toscane per gli effetti della legge sul bollo i giornaletti dei cursori saranno parificati ai repertorii, e le fedi di specchietto ai certificati rilasciati dalle pubbliche autorità.

Art. 38. La facoltà concessa dal num. 2 dell'art. 28 della legge di usare la carta libera per gli atti promossi dal Pubblico Ministero, s'intenderà estesa alle note per le rinnovazioni d'iscrizioni che i conservatori delle ipoteche sono obbligati di fare d'uffizio, salva la ripetizione dei diritti di bollo a norma del successivo articolo 29 della stessa legge.

Art. 39. Il presente decreto andrà in vigore contemporaneamente alla legge sul bollo 21 aprile 1862.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE

URBANO RATTAZZI
QUINTINO SELLA.

Il N. 597 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 21 aprile 1862 che stabilisce una tassa annua sulle rendite dei Corpi morali e Stabilimenti di mano morta.

Sulla proposizione del nostro Ministro delle finanze

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'eseguimento della prementovata legge, visto d'ordine nostro dal predetto Ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli il 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI
QUINTINO SELLA

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 21 aprile 1862 che stabilisce una tassa annua sulle rendite dei Corpi morali e Stabilimenti di mano-morta.

CAPO I. — *Degli agenti demaniali incaricati dell'esecuzione della legge.*

Art. 1. Le operazioni che dalla legge sono demandate agli agenti demaniali saranno eseguite dai ricevitori del registro, ciascuno nel proprio distretto, e nelle località nelle quali esiste un ufficio separato per le tasse sulle trasmissioni per causa di morte, dal ricevitore di questo ufficio.

Art. 2. I direttori del demanio e delle tasse, quelli del registro e bollo, o chi ne fa le veci eseguiranno pel rispettivo circondario le operazioni tutte che sono demandate al direttore demaniale dagli art. 11 e 12 della legge, e questi stessi funzionari unitamente agli ispettori, sotto ispettori, verificatori e controllori eserciteranno la loro vigilanza su questo ramo, nella stessa guisa e colle stesse norme stabilite dai regolamenti, e dalle istruzioni per la applicazione della tassa di registro.

CAPO II. — *Della distinzione dei Corpi e Stabilimenti di mano-morta.*

Art. 3. I Corpi o Stabilimenti di mano-morta vogliono essere considerati per l'applicazione della tassa colle seguenti distinzioni:

1. Quelli di carità e beneficenza la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza dell'autorità governativa o di quella amministrativa, cioè provinciale o comunale, pei quali è stabilita la tassa annuale di cent. 50 per ogni cento lire della loro rendita imponibile;

2. I Corpi o enti morali d'ogni specie che hanno sede all'estero i quali sono sottoposti alla tassa di L. 4 per ogni cento lire della rendita imponibile che percepiscono nello Stato;

3. I Corpi, Stabilimenti o enti morali non contemplati dai precedenti due numeri pei quali è imposta parimenti la tassa annua di L. 4 per ogni cento lire della loro rendita imponibile;

4. Quelli infine che sono in tutto, od in parte esenti dalla tassa. Fra questi sono esenti da tassa intieramente ed incondizionatamente, cioè senza obbligo di denunzia, le società e Corpi morali che l'art. 1 dichiara espressamente non soggetti a tassa, e ne sono intieramente esenti, ma coll'obbligo di fare la denunzia delle loro rendite nel termine prescritto, i Corpi o Istituti d'ogni specie che hanno sede nello Stato, la cui rendita imponibile non eccede in complesso le annue L. 300, sono esenti solo in parte da tassa, cioè per le case e porzioni di casa accennate dall'art. 16 della legge, gl'Istituti, Beneficii e Corpi morali da detto articolo contemplati.

CAPO III. — *Delle denunzie.*

SEZIONE I. — *Norme generali per le denunzie.*

Art. 4. Nel termine di sessanta giorni, decorribili da quello dell'attivazione della nuova legge, gli amministratori e rappresentanti dei Corpi e Stabilimenti di mano-morta già legalmente esistenti, saranno tenuti di fare la denunzia prescritta dall'art. 5 della legge.

La denunzia potrà essere presentata o direttamente dagli amministratori, o rappresentanti dei Corpi morali, ovvero per mezzo di persona munita di mandato o incarico speciale per iscritto, ma in questo caso lo scritto contenente il mandato o l'incarico speciale deve rimanere unito alla denunzia.

Art. 5. La denunzia quanto ai capitali, alle annue prestazioni, alle rendite sul debito pubblico, alle azioni industriali, ed in genere alle cose mobili che danno una rendita dovrà essere fatta all'ufficio del distretto nel quale il Corpo o Stabilimento di mano-morta ha la sua sede principale.

Quanto ai beni immobili ed alle rendite fondiarie, la denunzia ne potrà essere fatta o all'ufficio nel cui distretto ha sede il Corpo o Stabilimento, ovvero a quello del distretto ove sono situati gl'immobili da denunziarsi e quelli vincolati a rendita fondiaria o a diretto dominio in favore del Corpo o Stabilimento.

Quanto ai beni di qualunque specie posseduti dai Corpi morali che hanno sede all'estero, la denunzia dovrà essere fatta indistintamente all'ufficio nel cui distretto sono situati i beni posseduti o riscuotati, o sono percepite le rendite soggette a tassa.

Art. 6. Non potranno essere scisse e quindi presentate in distinti uffici le denunzie per le frazioni di una stessa tenuta, possessione, podere o cascina che si trovassero situate in distretti diversi, ma dovranno essere presentate per l'intiera tenuta o podere all'ufficio del distretto nel quale esiste la maggior parte del fondo, ovvero a quello nel cui distretto ha sede lo Stabilimento.

Art. 7. Le denunzie dovranno essere estese sugli appositi moduli che verranno distribuiti gratuitamente dai ricevitori del registro.

Art. 8. Le denunzie dovranno contenere le indicazioni le più precise tanto rispetto ai Corpi o Stabilimenti per cui si fa la denunzia, quanto rispetto ai beni ed alle rendite denunciate. In mancanza di sufficienti indicazioni la denunzia potrà essere rifiutata.

Art. 9. Quanto ai Corpi o Stabilimenti si indicherà:

1. La denominazione e l'invocazione sotto la quale il corpo o stabilimento è stato eretto;

2. La destinazione e lo scopo particolare di ciascun stabilimento;

3. Il Comune ove il corpo o stabilimento ha la sua sede principale;

4. Quanto ai benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici o capellanie il nome e cognome del beneficato o cappellano, economo od amministratore.

Art. 10. I beni e le rendite saranno nelle denunzie divisi nelle seguenti categorie:

1. Beni rurali;

2. Fabbricati ed opifizii;

3. Capitali;

4. Rendite fondiarie, censi, annualità e prestazioni diverse;

5. Rendite sul debito pubblico;

6. Mobili suscettibili di rendita;

Ognuna di queste categorie sarà ordinatamente distinta nel modulo di denunzia secondo le norme di descrizione rispettivamente segnate nella sezione 2ª di questo capo.

Art. 11. Nelle rispettive colonne del modulo sarà indicato:

1. Il numero d'ordine che dovrà apporsi a ciascun oggetto denunciato e descritto;

2. La descrizione delle cose denunciate;

3. La rendita parziale di cadun oggetto e quanto ai capitali ed ai censi anche il capitale relativo quando risulti dai titoli costitutivi;

4. La somma di rendita parziale di ciascuna categoria, somma che verrà quindi riportata nell'ultima colonna, dalla quale si ricaverà poi il totale generale della rendita stata dichiarata.

Art. 12. La denunzia sarà datata e sottoscritta dal denunciante, o dal suo mandatario.

SEZIONE II. — *Norme per la descrizione dei beni la cui rendita deve essere denunziata.*

§ 1. — *Descrizione dei beni rurali.*

Art. 13. La descrizione dei beni rurali dovrà comprendere gli elementi tutti che sono necessarii per una più facile verificazione sia rispetto alla loro coltura e superficie sia in riguardo alla loro rendita.

Si indicherà quindi nella denunzia:

1. La denominazione speciale di ciascuna tenuta, possessione, podere, cascina o pezza separata;

2. Il distretto dell'ufficio del registro, ed il comune, territorio, regione o parrocchia ove i beni sono situati;

3. Le diverse qualità di coltura dei beni, cioè se coltivati a campo, bosco, vigna, oliveto, fruttato o simili, o se sono incolti per non essere suscettibili di coltivazione, indicando approssimativamente la superficie per ciascuna qualità di coltivazione, ed accennando inoltre se, e qual numero di fabbricati colonici abbiano annessi, se i terreni si trovano in pianura, in collina o in montagna, e se siano, o non irrigabili.

§ 2. — *Descrizioni dei fabbricati e degli edifizii.*

Art. 14. Gli edifizii e le case, che non sono fabbricati colonici, cioè che non servono esclusivamente alla coltivazione delle terre, dovranno essere sottoposti a tassa separatamente dai beni rurali, e saranno perciò descritti a parte colle indicazioni prescritte al num. 2 dell'articolo precedente ed inoltre colla indicazione della loro denominazione speciale se ne hanno alcuna, del numero dei piani e locali che li compongono, ed infine trattandosi di case poste in città e borgate, coll'indicazione della via, del numero o numeri civici applicati a ciascuna casa ed alle porte di essa.

§ 3. — *Descrizione dei capitali, dei censi, delle rendite fondiarie, annualità diverse, iscrizioni sul gran libro, azioni industriali e commerciali.*

Art. 15. Pei capitali fruttiferi s'indicherà la data dell'atto pubblico o della scrittura privata che forma titolo del credito, l'ammontare del capitale e degli annui interessi.

Art. 16. Per le rendite fondiarie ed enfiteutiche, per le annualità, o prestazioni diverse, e pei censi si indicheranno il nome del debitore, l'ammontare dell'annua rendita, della prestazione o del censo, la situazione e natura dei beni vincolati e la data del titolo costitutivo, e se questo consiste in un atto pubblico anche il luogo del rogito, ed il nome del notaio rogato.

Trattandosi di prestazioni di generi o derrate se ne indicherà il valore seguendo le norme di valutazione segnate dal num. 9 dell'articolo 17 della legge sulle tasse di registro.

Art. 17. Per le iscrizioni sul gran libro o cartelle del Debito pubblico si indicherà il numero ed il montare annuo di ciascuna iscrizione o cartella, ovvero non trovandosi indicata la rendita nel certificato d'iscrizione o nella cartella, il suo capitale nominale, e si indicherà altresì se l'iscrizione o cartella è intestata allo Stabilimento di mano morta, ovvero è al portatore.

Art. 18. Per le azioni industriali o commerciali sarà indicato il loro valore nominale ed i relativi interessi o dividendi e sarà altresì accennato se sono nominative ovvero al portatore.

§ 4. — *Descrizioni dei mobili soggetti a tassa.*

Art. 19. Pei mobili che fossero posseduti dal corpo o stabilimento, in quanto diano o possano dare una rendita e sieno quindi soggetti a tassa, sarà indicata la distinta loro natura, e l'approssimativo loro valore.

Non saranno però compresi nella denuncia i mobili destinati all'uso delle case o porzioni di case esentate da tassa a norma dell'art. 16 della legge.

SEZIONE III. — *Norme per la determinazione della rendita imponibile.*

Art. 20. La rendita reale dei beni rurali, delle case ed edifizii e quella dei mobili si desumerà dai contratti di locazione in corso. Dal fitto dei beni mobili non sarà fatta deduzione alcuna, pel fitto dei beni immobili saranno fatte le deduzioni rispettivamente stabilite dall'art. 2 della legge nei casi ivi contemplati.

Art. 21. La rendita presunta dei beni immobili sarà stabilita confrontandoli con altri della stessa località, che siano in pari e analoga condizione, dei quali si conosca la rendita locativa.

Ove mancassero questi elementi di confronto, la rendita presunta sarà ricavata in quanto ai beni rurali, dal valore della media dei prodotti ricavati in ciascun anno durante l'ultimo triennio, fatta deduzione della parte colonica; in quanto agli altri immobili la rendita presunta sarà stabilita prendendo in genere per base l'utile che se ne potrebbe ricavare affittandoli nel loro stato attuale, e per quell'uso di cui potessero essere suscettibili.

Nel calcolare il reddito presunto degli opifizi si terrà conto eziandio della forza motrice e dei meccanismi loro annessi dal proprietario.

In tutti questi casi avranno inoltre luogo, per stabilire la rendita imponibile, le deduzioni rispettivamente fissate dall'art. 2 della legge.

Art. 22. La rendita presunta dei mobili quando il denunciante non preferisca di stabilirla per mezzo di stima, si calcolerà in ragione del cinque per cento del loro valore capitale.

Art. 23. La rendita imponibile quanto ai capitali, ai censi ed alle altre annualità sarà determinata a norma dei titoli costitutivi, e quanto alle iscrizioni sul gran libro dei Debito pubblico, giusta le risultanze dei relativi certificati o cartelle.

Art. 24. La rendita imponibile delle azioni industriali o commerciali sarà fissata a norma degli interessi e degli altri vantaggi annuali che fossero indicati nei relativi certificati o fossero altrimenti stabiliti per le azioni medesime.

SEZIONE IV. — *Documenti da porsi a corredo delle denunzie.*

Art. 25. Per la deduzione dell'imposta fondiaria accennata dall'art. 2 della legge si dovrà unire alla denuncia un certificato, da rilasciarsi gratuitamente e in carta non bollata dall'esattore delle contribuzioni prediali, o dal funzionario incaricato della formazione dei ruoli o dazzaiuoli relativi, dal quale risulti l'ammontare dell'imposta fondiaria di cui furono gravati gl'immobili denunziati in ciascuno degli ultimi tre anni anteriori alla denunzia.

Art. 26. Quanto ai beni affittati con pubblico instromento o con privata scrittura registrata od archiviata, basterà che gli amministratori o rappresentanti uniscano alla denuncia un estratto sommario in carta libera, da essi firmato, il quale indichi:

La data dell'istromento o della scrittura privata.
Il notaio rogato.
Lo stabilimento o corpo morale locatore.
La persona del fittaiuolo.
La denominazione e situazione del fondo locato.

Il fitto o pensione annua ed i carichi che lo possono aumentare.

L'ufficio del registro o l'archivio in cui l'instromento o la scrittura privata furono registrati od archiviati, e la data della registrazione od archiviazione.

Pei beni affittati con scrittura privata non registrata nè archiviata si dovrà unire alla denunzia una copia intera della scrittura e questa copia potrà essere distesa in carta non bollata ed essere certificata conforme dai denuncianti medesimi.

Quanto ai beni affittati verbalmente gli amministratori dovranno unire alla denunzia la dichiarazione prescritta dall'art. 6 della legge, che potrà pure essere estesa sopra carta non bollata.

Finalmente quanto ai beni rurali non affittati gli amministratori o rappresentanti dovranno unire alla denunzia una nota da essi firmata che indichi la qualità e quantità dei singoli prodotti ricavati dal fondo nell'ultimo triennio agrario e la parte colonica stata corrisposta.

Art. 27. I corpi e stabilimenti che hanno bilanci soggetti all'approvazione od al visto dell'autorità amministrativa sono dispensati, giusta l'art. 7 della legge, dall'obbligo di produrre i documenti accennati dall'articolo precedente, sempre quando presentino l'estratto autentico della parte attiva dell'ultimo bilancio visto per l'approvazione.

SEZIONE V. — *Delle obbligazioni dei ricevitori alla presentazione delle denunzie.*

Art. 28. Il ricevitore all'atto della presentazione della denunzia dovrà esaminare:

1. Se, avute presenti le disposizioni dei due ultimi alinea dell'art. 5 della legge, e quello dell'art. 5 del presente regolamento, egli sia veramente competente a ricevere la denunzia, onde, in caso diverso, indicare al denunziante l'uffizio al quale la denunzia deve essere presentata.

2. Se le categorie dei beni, e delle rendite siano esattamente distinte, e siano separatamente e quindi cumulativamente addizionate a norma del precedente art. 4, num. 4.

3. Se la denunzia sia regolarmente sottoscritta.

4. Se si trovino annessi alla denunzia tutti i documenti dei quali deve essere corredata, e se i medesimi siano conformi alle prescrizioni della legge e del presente regolamento.

5. E finalmente se la denunzia sia completa in ogni sua parte.

In caso di qualche mancanza od irregolarità il ricevitore ne renderà avvertito il denunziante eccitandolo a riparare immediatamente alla mancanza od irregolarità stata rilevata.

Art. 29. Il ricevitore all'atto della presentazione della denunzia rilascierà una dichiarazione di ricevuta al denunziante sopra apposito modulo a stampa.

Nella dichiarazione di ricevuta si dovranno anche indicare sommariamente i documenti stati presentati a corredo della denunzia.

Art. 30. Di mano in mano che i ricevitori riceveranno le denunzie vi apporranno un numero d'ordine progressivo che ripeteranno sulle ricevute.

Essi registreranno in seguito le denunzie sul registro d'esazione delle tasse di registro per le trasmissioni per causa di morte e vi indicheranno:

1. Il numero d'ordine sumentovato;

2. La data della denunzia;

3. Lo stabilimento o corpo di mano morta per cui viene fatta;

4. Il nome del denunziante;

5. Il volume in cui la denunzia verrà collocata.

Questo registro sarà chiuso giorno per giorno colla firma del ricevitore da apporsi immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

SEZIONE VI. — *Esame definitivo delle denunzie.*

Art. 31. Riguardo ai beni immobili i signori ricevitori riconosceranno:

1. Se nella denunzia sia stata ommessa qualche tenuta, possessione, podere, cascina, appezzamento, casa o edifizio, e se siano esatte le indicazioni della superficie e del genere di coltura;

2. Se la rendita a ciascun fondo assegnata, corrisponde a quella locativa reale o presunta.

Art. 32. Per l'accertamento di cui al num. 1 dell'articolo precedente i ricevitori ricorreranno ad accurate informazioni locali, ai libri del censo o catasto, ed all'uopo anche ai ruoli o dazzaiuoli dell'imposta fondiaria esistenti presso gli esattori o ricevitori delle contribuzioni dirette.

Art. 33. Per accertare se la rendita dichiarata corrisponda al vero, i ricevitori praticheranno accurate indagini tanto nei proprii uffici, quanto nei pubblici archivii o presso ufficiali pubblici per procurarsi gli elementi necessarii onde stabilire la rendita nei modi segnati dall'articolo 21 del presente regolamento.

Essi si procureranno inoltre dai catastrari, cancellieri del censo o dagli altri funzionarii ritenitori delle matricole o libri cadastrali una lista indicativa della rendita od estimo censuario dei suddetti fondi e della corrispondente imposta prediale principale.

Art. 34. Gl'impiegati superiori del registro dovranno dirigere i riscontri e le verifiche accennate nei due articoli precedenti e cooperare al loro buon risultato.

Le direzioni delle contribuzioni dirette, gli esattori e ricevitori delle imposte fondiarie, i catastrari, i cancellieri del censo, gli archivisti, i segretari comunali ed ogni altra autorità o funzionario pubblico saranno tenuti di lasciar prendere e di dare anche per iscritto agli impiegati del registro tutte le notizie di cui abbisognano per detto servizio.

Art. 35. Nella rendita complessiva dei beni rurali si intenderanno compresi i fabbricati colonici che servono alla speciale loro coltivazione e si dovranno escludere da tale rendita, per applicarvi la loro rendita particolare, le case o porzioni di case che servono ad altro uso e gli edifizii che non sono destinati alla coltivazione esclusiva dei beni rurali denunziati.

Art. 36. Dalle denunzie delle case i ricevitori sottrarranno, quando sieno state denunziate, le case o porzioni di casa che l'art. 16 della legge dichiara esenti da tassa.

Art. 37. Per accertarsi della esattezza della denunzia dei capitali, rendite fondiarie, censi, annualità e prestazioni diverse i ricevitori praticheranno le opportune indagini negli ufficii del registro, delle ipoteche, e ne' pubblici archivii e si procureranno gli opportuni schiarimenti e note per tutto ciò che possa aver riguardo a tali sorgenti di rendita, non pretermesse all'uopo le più accurate informazioni locali.

Art. 38. Per accertare la esattezza delle denunzie rispetto alle rendite sul debito pubblico saranno compilate per cura rispettivamente della direzione generale e delle direzioni speciali del debito pubblico altrettante note in forma autentica quanti sono i circoli o distretti delle direzioni del registro, nelle quali siano indicate per numero e rendita le iscrizioni intestate sul gran libro in capo ai corpi o stabilimenti di mano-morta le cui rendite sono colpite da tassa.

La prima nota delle iscrizioni già esistenti sul gran

libro in capo ai corpi morali sarà trasmessa alle direzioni del registro entro tutto il mese di settembre 1862, e le successive note per le iscrizioni nuove entro i primi quindici giorni di gennaio di ciascun anno.

I direttori del registro, ricevute le note, ne formeranno gli estratti che trasmetteranno ai ricevitori da essi dipendenti con incarico di eseguire indilatamente sulle denunzie fatte per parte del corpo morale intestato le occorrenti operazioni di riscontro rilasciando all'uopo le necessarie liquidazioni suppletive.

Quanto alle iscrizioni o cartelle non nominative ossia al portatore, i ricevitori si procureranno le più accurate informazioni che estenderanno altresì al caso di inscrizioni o cartelle nominative, passate bensì in proprietà dei corpi di mano-morta, ma non ancora intestate ai medesimi.

Art. 39. Per accertare l'esattezza della denunzia rispetto ai mobili, che diano o possano dare una rendita, e rispetto al loro valore nel caso contemplato dall'art. 22 del presente regolamento, i ricevitori, quando non possano desumere le occorrenti notizie da pubblici documenti si limiteranno ad assumere accurate informazioni locali.

CAPO IV. — *Delle denunzie assentite o dissentite e dei relativi procedimenti.*

Art. 40. Il ricevitore fatto lo esame della denunzia vi noterà se accetta le sue risultanze o se ne dissente.

Per le denunzie assentite egli procederà alla immediata liquidazione della tassa e della pena pecuniaria incorsa che stenderà sul modulo.

Per quelle dissentite procederà ad una liquidazione a parte, accennandolo sul modulo della denunzia.

Art. 41. La liquidazione a parte o suppletiva accennata nell'articolo precedente sarà compilata in doppio originale, uno da ritenersi presso l'ufficio del registro e l'altro da significarsi alla parte interessata come all'articolo susseguente.

Gli originali delle liquidazioni suppletive da ritenersi presso l'ufficio del registro saranno riuniti in volumi separati da quelle delle denunzie.

Art. 42. Nella liquidazione suppletiva dopo accennato il numero e riportate le altre indicazioni della denunzia dissentita, si indicherà primieramente, giusta il modulo, la rendita stata denunziata e si aggiungeranno in seguito le rendite per oggetti che risultassero non denunziati, gli aumenti di rendite, che risultassero inferiori al vero, e la proposta di liquidazione della tassa dovuta e delle pene pecuniarie che fossero incorse.

Tanto per le aggiunte, quanto per l'applicazione delle pene pecuniarie il ricevitore deve spiegare i motivi delle sue proposte.

La liquidazione sarà in ultimo datata e firmata dal ricevitore, e fatta da esso significare agli interessati per mezzo d'usciere, messo o serviente comunale che farà relazione della eseguita significazione.

Art. 43. Nel caso che il rappresentante del corpo o stabilimento di mano-morta presenti le sue controsservazioni entro il termine di quindici giorni successivi a quello della significazione della liquidazione suppletiva, il ricevitore procederà alla sua definitiva proposta di accertamento della rendita imponibile e di liquidazione della tassa e pene pecuniarie incorse, accennando i motivi per cui crede di aderire o non aderire alle controsservazioni degli interessati.

Art. 44. La stessa proposta definitiva di accertamento della rendita imponibile e di liquidazione della tassa e pene incorse sarà dal ricevitore distesa sull'originale della liquidazione rimasto nel suo ufficio, qualora entro il termine non venga presentata alcuna controsservazione.

Art. 45. I risultamenti numerici della proposta definitiva di liquidazione saranno in seguito notati sulla denunzia originale, e saranno quindi riportati sullo stato prescritto dall'articolo 11 della legge, unitamente ai risultamenti delle liquidazioni per le denunzie consentite.

Art. 46. Questo stato dovrà contenere in distinte colonne le seguenti indicazioni:

1. Il numero d'ordine applicato a ciascuna denunzia.

2. Il numero del volume nel quale fu inserita la denunzia.

3. Le indicazioni più precise circa la denominazione e la destinazione del corpo o stabilimento di mano-morta.

4. Se esso sia o non istituto di carità o di beneficenza posto sotto la sorveglianza governativa od amministrativa.

5. I Comuni ove sono situati i beni appartenenti al corpo o stabilimento.

6. La rendita denunziata.

7. La rendita accertata dal ricevitore nella sua proposta definitiva.

8. L'indicazione se la tassa da applicarsi sia in ragione di centesimi 50 ovvero di L. 4 p. 0,0 di rendita.

9. La tassa liquidata dal ricevitore.

10. L'ammontare delle pene pecuniarie proposte dal ricevitore.

11. E finalmente il totale complessivo delle tasse, e pene pecuniarie risultanti dalle proposte definitive del ricevitore.

Nella colonna destinata per le osservazioni s'indicherà mediante le iniziali C o D se in risultato vi sia consenso o dissenso tra il rappresentante del corpo di mano-morta ed il ricevitore delle tasse e pene pecuniarie state da quest' ultimo definitivamente proposte.

In fine dello stato e prima della data e firma il ricevitore riassumerà conforme al modulo le sue proposte definitive.

Art. 47. Lo stato così compilato verrà dal ricevitore trasmesso al Direttore da cui dipende, accompagnato dalle liquidazioni suppletive e dagli atti e documenti relativi alle denunzie non consentite.

CAPO V. — *Diligenze e procedimenti amministrativi in caso di non fatta denunzia.*

Art. 48. G'incumbenti prescritti dalla sezione 6 del capo 3 del presente regolamento per accertare la esattezza delle denunzie state presentate saranno applicabili al caso di denunzia intieramente ommessa e si dovrà inoltre avvertire, che in questo caso cesserà non solo per un anno la esenzione da tassa stabilita dall'art. 15 della legge per quei corpi o stabilimenti il cui totale asse patrimoniale non producesse una rendita imponibile eccedente le L. 300, ma si renderà inoltre applicabile la penalità della doppia tassa comminata dall'art. 10 della legge medesima.

Art. 49. Parimenti nel modo segnato nel capo 4 del presente regolamento, e col mezzo delle liquidazioni suppletive ivi accennate, si procederà in via amministrativa verso i rappresentanti ed amministratori dei corpi e stabilimenti di mano-morta pei quali non si fosse fatta denunzia.

Art. 50. I risultamenti della liquidazione proposta definitivamente dal ricevitore pei corpi o stabilimenti pei quali non è stata fatta denunzia saranno come quelli delle liquidazioni sulle denunzie consentite o dissentite compresi nello stato generale accennato nel precedente capo 4.

CAPO VI. — *Decisione del Direttore in via amministrativa.*

Art. 51. Il Direttore esaminato lo stato trasmessogli dal ricevitore, le liquidazioni suppletive colle relative controsservazioni, le proposte definitive del ricevitore unitamente a quelle denunzie che occorresse di farsi comunicare, ed all'uopo sentiti gl'interessati, ed assunte maggiori informazioni, stabilisce definitivamente in via amministrativa l'ammontare delle tasse e pene pecuniarie dovute.

Tali decisioni saranno a seconda dei casi o complessive in un solo decreto o parziali per ogni singolo caso.

Art. 52. Il Direttore farà quindi inscrivere nelle colonne del detto stato che formano l'elenco accennato dall'art. 15 della legge:

1. La rendita imponibile da esso stabilita.
2. La misura della tassa che avrà riconosciuta applicabile.
3. L'ammontare della tassa dovuta.
4. Le pene pecuniarie incorse.
5. La somma complessiva imposta a ciascun corpo o stabilimento.

Art. 53. In calce dell'elenco il Direttore stenderà apposito decreto conforme al modulo che datato e firmato sarà quindi restituito al ricevitore unitamente a tutte le altre carte state comunicate.

CAPO VII. — *Della riscossione delle tasse e pene pecuniarie.*

Art. 54. Colla scorta dell'elenco trasmessogli dal Direttore il ricevitore inscriverà per ciascun articolo di credito per tassa o pene pecuniarie altrettanti articoli sopra apposito registro, o campione.

Ogni articolo del campione dovrà contenere oltre il numero progressivo le seguenti indicazioni:

1. La denominazione del corpo o stabilimento di mano-morta.

2. Il cognome, nome, paternità, professione e domicilio dell'amministratore o rappresentante del corpo o stabilimento.

3. La somma in tutte lettere dovuta annualmente dal corpo morale.

4. La data ed il numero della denunzia o della liquidazione suppletiva.

5. La rendita annua imponibile.

6. La data del decreto del Direttore e della definitiva sentenza emanata dal tribunale competente.

7. La misura della tassa dichiarata applicabile.

8. La scadenza delle rispettive rate di pagamento e la somma dovuta per ciascuna rata.

Quando siano dovuti arretrati di tassa s'indicherà in seguito in tutte lettere il complessivo loro ammontare, e si accennerà a quali rate si riferiscano, e la data del decreto che ne approvò la liquidazione quando questo sia distinto dal decreto che avrà stabilita l'imposta annuale.

Sarà pure indicato separatamente, e in tutte lettere, l'ammontare delle pene pecuniarie incorse, la causale della loro applicazione ed il relativo decreto del Direttore.

La somma annua dovuta, quella per arretrati, e l'ammontare delle pene pecuniarie saranno poi indicate in cifra nelle apposite colonne del campione.

I termini semestrali stabiliti dall'art. 13 della legge pel pagamento della tassa annuale scadono al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.

Il prorata di tassa dovuto dal giorno dell'attivazione della legge a tutto dicembre 1862 sarà riscosso in una sol rata dopo il 31 dicembre 1862.

Art. 56. Scaduti i termini accennati nel precedente articolo il ricevitore rilascierà avviso per il pagamento delle somme maturate e ne promuoverà all'uopo l'esecuzione in via ingiunzionale colle norme che sono stabilite per la riscossione delle tasse di registro.

Art. 57. Per notare la esazione delle tasse e somme pagate e per rilasciare l'occorrente dichiarazione di ricevuta a chi ne avrà fatto il pagamento, il ricevitore dovrà servirsi di un apposito registro a madre e figlia giusta il modulo che sarà stabilito.

La fatta esazione sarà altresì notata colla imputazione delle somme pagate nelle apposite colonne del campione.

In caso di rimborso di spese di compulsione o di lite ne sarà data quitanza a tergo della ricevuta figlia.

CAPO VIII. — *Dei reclami in via contenziosa.*

Art. 58. Gli amministratori dei corpi morali contemplati dalla legge potranno reclamare in via contenziosa contro le decisioni del Direttore nelle forme stabilite pel contenzioso relativo alle tasse di registro.

Tali reclami non sospendono l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie decretate dal Direttore in via amministrativa eccettuato solo il caso che si tratti di supplemento di tassa.

CAPO IX. — *Delle variazioni nel patrimonio tassabile e nella rendita imponibile e degli aumenti da stabilirsi d'ufficio.*

Art. 59. Le variazioni accennate dall'art. 9 della legge tantó nella rendita imponibile, quanto nel patrimonio soggetto a tassa, dovranno essere denunziate nella forma stabilita dal capo 3 del presente regolamento alle epoche da detto articolo indicate.

La durata del primo triennio per le variazioni nella rendita imponibile s'intenderà limitata a tutto dicembre 1864.

Art. 60. Per i corpi o stabilimenti che non possono nè alienare, nè acquistare in qualunque modo senza l'autorizzazione superiore, la variazione nel patrimonio soggetto a tassa s'intenderà avvenuta nell'anno nel quale ha luogo l'alienazione o l'acquisto, senza pregiudicio del supplemento o del rimborso di tassa che risultasse dovuto in seguito per la denegata autorizzazione.

Art. 61. Gli aumenti da stabilirsi d'ufficio, tanto per le variazioni successivamente avvenute nel patrimonio soggetto a tassa o nella rendita imponibile, quanto in dipendenza di nuove indagini praticate dai ricevitori o dietro le verifiche eseguite dagli ispettori e sotto ispettori saranno accertati col mezzo di liquidazioni suppletive nelle forme stabilite dal presente regolamento, e sarà promossa la riscossione delle relative tasse e pene pecuniarie colle norme segnate dai precedenti capi 7, ed 8.

Art. 62. I ricevitori del registro, man mano che attenderanno alla registrazione degli atti e contratti, delle sentenze e delle denunzie di trasmissioni per causa di morte dovranno inscrivere sopra apposito cartolaro tutte le notizie concernenti l'asse patrimoniale dei corpi morali e la loro rendita imponibile, non che la esistenza di corpi morali che non avessero fatto la prescritta denunzia, e la erezione di corpi morali di nuova creazione.

Quando il corpo morale cui la notizia concerne avesse la sua sede principale nel distretto di altro uffizio del registro, il ricevitore dovrà rinviare la notizia all'ufficio nel cui distretto il corpo morale ha la sua sede principale a meno che si trattasse di variazioni sopra una parte del patrimonio tassabile o della rendita imponibile, che in ragione della situazione dei beni fosse stata denunziata al proprio uffizio.

Art. 63. Le variazioni avvenute tanto nel patrimonio tassabile, quanto nella rendita imponibile dopo intervenuta la decisione del Direttore, saranno sommariamente annotate con particolare numero progressivo in margine del relativo articolo del campione nella colonna a ciò destinata, e saranno pure indicate con riferimento al numero particolare di ciascuna variazione in tutte lettere in calce dell'articolo, e quindi in cifra nelle apposite colonne, la intiera nuova tassa annuale, gli arretrati, e le pene pecuniarie che fossero stabilite dietro la avvenuta variazione.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
QUINTINO SELLA.

Il N. 598 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge del 21 aprile 1862 concernente le tasse sulle operazioni di assicurazione e sulle società anonime e in accomandita per azioni;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro delle finanze, concernente la esecuzione della legge 21 aprile 1862 sulle tasse da applicarsi alle operazioni di assicurazione e alle società anonime e in accomandita per azioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, il 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI.
QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 21 aprile 1862 sulle tasse da applicarsi alle operazioni di assicurazioni, e alle Società anonime e in accomandita per azioni.

CAPO I. — *Degli agenti demaniali incaricati della esecuzione della legge.*

Art. 1. Le operazioni di liquidazione e di riscossione, demandate dalla legge agli agenti demaniali, saranno eseguite dai ricevitori del bollo straordinario in quei distretti nei quali esistono uffizi di bollo straordinario, e negli altri distretti dai ricevitori del registro.

Ove nello stesso distretto esistessero più uffizi di registro, o altri uffizi dipendenti dall'amministrazione del Demanio e delle tasse, potrà essere con speciale disposizione ministeriale designato quale di detti uffizi sia incaricato dell'applicazione delle tasse sulle operazioni di assicurazione e sulle Società anonime e in accomandita per azioni.

Art. 2. Le incumbenze attribuite alle Direzioni del Demanio, saranno esercitate dalle Direzioni e dagli uffizi che nelle diverse provincie del Regno hanno il servizio direttivo provinciale del Demanio e delle tasse di registro.

CAPO II. — *Della notificazione delle autorizzazioni accordate alle Società.*

Art. 3. Ogniqualvolta venga autorizzata dal Governo una Società nazionale od estera, che pel modo con cui fu costituita, o per le operazioni che eseguisce sia sottoposta alle tasse stabilite dalla nuova legge, l'autorità che diede l'autorizzazione dovrà partecipare il dato provvedimento alla Direzione provinciale da cui dipende l'uffizio competente per la esazione delle tasse.

Art. 4. Dovrà essere pure notificata alla Direzione provinciale la facoltà accordata alle sunnominate Società di modificare i loro statuti o patti sociali, o di emettere nuove azioni, o di aumentare in altro modo il capitale della Società.

Art. 5. La notificazione accennata dai due precedenti articoli dovrà indicare:

1. La designazione e lo scopo della Società o Compagnia;
2. La sede dell'amministrazione;
3. Il capitale effettivo o quello risultante dai titoli costitutivi della Società;
4. La quantità e il valore delle azioni in cui si divide il capitale;
5. Il nome, cognome e domicilio degli agenti rappresentanti o firmatarii della Società;
6. Quanto alle Società straniere, l'ammontare del capitale destinato per le operazioni da farsi nello Stato.

Nel caso indicato dall'art. 4 basterà accennare le modificazioni state autorizzate.

Art. 6. Ogni partecipazione di autorizzazioni concesse a Società nazionali od estere verrà dalla Direzione comunicata al ricevitore competente per la esazione delle tasse, e sarà dal ricevitore annotata in apposito cartolaro, indicando sommariamente il nome e la sede della Società, lo scopo delle sue operazioni e la data del decreto di autorizzazione. Colla scorta di queste indicazioni il ricevitore invigilerà se le Società autorizzate adempiano a suo tempo agli obblighi loro imposti dalla legge.

CAPO III. — *Delle tasse in generale e delle denunzie della esistenza delle Società.*

Art. 7. Le tasse stabilite dalla legge colpiscono:

1. I contratti vitalizi fatti dalle Compagnie di assicurazione sì nazionali che estere mediante polizze private staccate da un registro a madre e figlia tenuto nei modi stabiliti dal Governo nel Decreto di autorizzazione;

2. Le assicurazioni marittime contratte così dalle Compagnie come da particolari;

3. Le assicurazioni fatte dalle Compagnie di merci viaggianti sui fiumi e laghi e per terra;

4. Le assicurazioni contratte dalle Società sulla vita, di qualunque specie esse siano, a premio fisso o mutuo;

5. Le assicurazioni fatte dalle Società contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitale;

6. Le assicurazioni fatte dalle Società contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di rendite;

7. Tutte le Società anonime e in accomandita per azioni così nominative che al portatore, siano esse nazionali o straniere, che facciano operazioni diverse da quelle di assicurazioni accennate dai numeri precedenti.

Art. 8. A norma dell'art. 17 della legge, le Società soggette a tassa o che fanno operazioni sottoposte a tassa, devono denunziare la loro esistenza entro il termine di tre mesi dalla attivazione della legge, per le Società già costituite; ed entro il termine di trenta giorni dalla data della costituzione della Società, o dalla data del Decreto di autorizzazione, o dalla prima operazione sociale per quelle Società che venissero costituite dopo l'attivazione della nuova legge.

A termini dell'articolo 19 della stessa legge sono pure obbligate le società a denunziare entro trenta giorni le variazioni che introducessero negli statuti, nelle sedi, nelle persone dei loro rappresentanti o nel capitale sociale.

Art. 9. La denunzia indicata dal precedente articolo dovrà farsi presso l'uffizio incaricato della esazione delle tasse nel cui distretto la società ha la sua sede, o il principale suo stabilimento e dovrà contenere tutte le indicazioni rispettivamente accennate dagli articoli 18 e 19 della legge.

Saranno rifiutate e considerate come non eseguite quelle denunzie che si riconoscessero irregolari.

Art. 10. Tutte le denunzie delle Società saranno dal ricevitore notate sull'apposito registro delle denunzie e delle esazioni che sarà fornito dall'amministrazione.

In questa annotazione sarà indicata la data della presentazione della denunzia, la Società o stabilimento per cui viene fatta, il cognome, nome, qualità e residenza del denunziante e sommariamente l'oggetto della denunzia.

Questo registro sarà chiuso giorno per giorno colla firma del ricevitore da apporsi dopo l'ultima iscrizione.

Art. 11. Ove il denunziante lo richiegga, il ricevitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sulla presentazione della denunzia.

CAPO IV. — *Delle tasse sui contratti di vitalizio.*

Art. 12. I contratti di vitalizio accennati dall'art. 5 della legge non sono contemplati dalla stessa legge se non in quanto siano stipulati da Compagnie di assicurazione, e risultino da polizze staccate da un registro a madre e figlia tenuto nelle forme prescritte. I contratti di vitalizio che fossero fatti in forma diversa, o stipulati da particolari, vanno soggetti alle regole comuni stabilite dalla legge di registro.

Art. 13. I contratti di vitalizio indicati nel precedente articolo dovranno essere registrati nel termine di tre giorni presso l'uffizio nel cui distretto la Società o il suo agente ha la sede, mediante la presentazione della polizza originale distaccata dalla matrice.

La polizza dovrà indicare la data della sua stipulazione, il numero di repertorio su cui sarà stata inscritta a norma dell'art. 9 della legge, la somma capitale che forma il correspettivo dell'annualità vitalizia; e il nome e cognome delle parti contraenti e delle persone a di cui favore fosse costituita l'annualità vitalizia.

Art. 14. La registrazione dei contratti di vitalizio sarà fatta dal ricevitore sull'apposito registro di esazione accennato dal precedente art. 10 annotandovi distintamente:

1. La data della polizza e della sua presentazione;
2. Il numero del repertorio tenuto dalla società;
3. La compagnia vitaliziante, e il nome e cognome delle parti contraenti e della persona a cui favore fu stipulato il vitalizio;
4. L'ammontare della somma capitale pagata;
5. L'importo della tassa soddisfatta.

Art. 15. La tassa dovuta sui contratti di vitalizio sarà pagata contemporaneamente alla registrazione a norma dell'art. 7 della legge, e il ricevitore ne rilascerà quitanza sulla polizza originale, indicando il numero d'ordine della registrazione, la data del pagamento, la somma pagata, la designazione dell'uffizio e la firma.

La data e la somma pagata saranno scritte in tutte lettere.

CAPO V. — *Della tassa sui contratti di assicurazione marittima.*

Art. 16. Le polizze o scritture di assicurazioni marittime, fatte così dalle Compagnie come da particolari, dovranno essere registrate entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione mediante presentazione dell'originale dell'atto all'uffizio nel cui distretto ha sede la Società o il suo agente o ha il suo stabilimento il particolare che fa l'assicurazione.

Art. 17. La registrazione delle polizze o scritture di assicurazione sarà fatta sul registro accennato dall'art. 10 del presente regolamento e dovrà contenere oltre le indicazioni richieste dall'art. 5 della legge, la data dell'atto e il numero sotto il quale fu inscritto l'atto nel repertorio tenuto dall'assicurante a norma dell'art. 9 della legge.

La nota della seguita registrazione e la quitanza della tassa pagata sarà scritta in margine o in calce della scrittura, nelle forme e colle indicazioni stabilite dall' art. 14 del presente regolamento.

Art. 18. Nelle associazioni di mutua assicurazione marittima accennate dall'art. 6 della legge, la registrazione sarà fatta a norma dei precedenti articoli 16 e 17 colla produzione dell'originale certificato o ricapito rilasciato al socio, od in sua mancanza colla presentazione della scrittura di assicurazione che si fosse stipulata fra i socii. La quitanza sarà pure rilasciata sui certificati e sulle scritture nelle forme stabilite dal precedente art. 17. Ove non si potesse rilasciare in tal modo la quitanza, sarà questa emessa sopra foglio separato.

Art. 19. I contratti di assicurazione fatti da commercianti privati dovranno essere registrati nel termine di tre giorni e la tassa pagata e quitanzata nei modi e colle cautele stabilite dagli articoli 16 e 17.

Colle stesse norme saranno registrati gli atti di assicurazione fatti da privati non commercianti e saranno pagate le relative tasse; ma di questi atti dovrà essere presentata una copia in carta libera entro il termine di 30 giorni dalla loro data.

Omettendosi di presentare la copia entro il termine suaccennato, si incorrerà nella multa stabilita dall'art. 27 della legge.

Queste copie saranno cartolate e riunite in volume e conservate in ufficio.

Art. 20. Le assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi e laghi o per terra, sono parificate, circa il modo e il tempo di pagare le tasse, alle assicurazioni marittime.

CAPO VI. — *Delle tasse sulle assicurazioni sulla vita e sulle assicurazioni di capitali o redditi.*

Art. 21. Le Società che fanno assicurazioni sulla vita mediante versamenti periodici, o assicurazioni contro i danni degli incendi, della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali, e le Società che fanno assicurazioni contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di redditi, dovranno presentare entro i primi trenta giorni di ciascun trimestre all'uffizio incaricato dell'esazione della tassa nel luogo ove hanno la loro sede, uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa state fatte nel trimestre precedente.

Lo stato sarà distinto per ogni specie di operazione soggetta a tassa diversa. Contemporaneamente alla presentazione dello stato sarà fatto il pagamento della tassa.

Art. 22. Per le assicurazioni sulla vita o tontine, lo stato trimestrale dovrà contenere in separate colonne:

1. La denominazione della Società che presenta lo stato;
2. Il numero d'ordine dello stato;
3. Il numero del repertorio;
4. La data d'ogni versamento;
5. Il nome e cognome della persona che ha fatto il versamento;
6. La somma versata;
7. La firma del gerente o rappresentante la Società;

La colonna indicante le somme versate dovrà essere chiusa e addizionata in guisa che presenti il totale dei versamenti fatti nel trimestre.

Art. 23. Per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, lo stato trimestrale dovrà contenere in separate colonne:

1. Il nome della Società che presenta lo stato;
2. Il numero d'ordine dello stato;
3. Il numero sotto cui ciascuna operazione fu inscritta nel repertorio tenuto dalla Società;
4. Il nome e cognome dell'assicurato;
5. La somma del capitale assicurato;
6. La durata dell'assicurazione;
7. La firma del gerente o rappresentante della Società.

La colonna indicante le somme assicurate dovrà essere chiusa e addizionata in guisa che presenti il totale dei capitali assicurati nel trimestre.

Art. 24. Per le assicurazioni contro i danni della grandine e per qualunque altra simile assicurazione di redditi lo stato trimestrale dovrà contenere tutte le indicazioni accennate nel precedente art. 23.

Art. 25. Il ricevitore ricevuti gli stati accennati dai precedenti articoli, riconoscerà se le indicazioni che vi si comprendono sono conformi alla legge, al presente regolamento, e alle risultanze dei repertori stati vidimati e farà la liquidazione della tassa dovuta.

Per questa tassa sarà dal ricevitore aperto un apposito articolo sopra un campione che verrà somministrato dall'amministrazione, indicandovi distintamente la denominazione della Società, il nome del suo rappresentante o gerente, la tassa annua dovuta in tutte lettere, la somma o valore su cui la tassa è liquidata, la misura della tassa applicata e l'ammontare di ciascuna rata trimestrale della tassa.

Art. 26. La tassa per le assicurazioni sulla vita o tontine, da stabilirsi a misura di ciascun versamento eseguito sarà ad ogni volta liquidata e pagata sul complessivo ammontare dei versamenti che risulteranno dallo stato.

Le tasse invece che si devono pagare annualmente sulle assicurazioni accennate dall'art. 2, n. 3 e 4 della legge, saranno pagate ripartitamente ad ogni periodo trimestrale

Esse saranno dovute per l'intiera annata, quand'anche la durata dell'assicurazione fosse minore di un anno.

Art. 27. Pagata la tassa, il ricevitore dovrà registrarne immediatamente il pagamento sul registro di esazione e fare le occorrenti annotazioni sul campione di cui è cenno nel precedente art. 25.

Art. 28. La quietanza del pagamento sarà rilasciata sopra foglio separato e dovrà indicare:

1. La data della riscossione e il numero d'ordine del registro d'esazione;
2. Il nome della Società che ha fatto il pagamento;
3. L'ammontare in tutte lettere della somma pagata;
4. Il trimestre o i trimestri a cui si riferisce il pagamento;
5. La firma del ricevitore.

Art. 29. Gli stati prodotti dalla Società rimarranno presso l'uffizio, e saranno conservati in appositi fascicoli secondo l'ordine con cui furono presentati.

Art. 30. Quando le assicurazioni soggette a tassa annuale, e già comprese negli stati trimestrali precedenti, subissero variazioni e venissero a oltrepassare i limiti di durata indicati in uno stato già presentato, dovranno essere riportate distintamente nello stato del trimestre entro il quale ebbe luogo la variazione o il prolungamento.

Art. 31. Nello stato di ciascun trimestre saranno pure riportate colla semplice indicazione del numero di repertorio e dell'ammontare delle somme assicurate i contratti di assicurazione che si sono estinti durante il trimestre.

La relativa somma sarà dedotta dal totale ammontare delle assicurazioni soggette a tassa.

Art. 32. Se le particolari condizioni della Società non permettessero di presentare in ogni trimestre lo stato delle operazioni, le Società, a norma dell'articolo 8 della legge, potranno domandare di essere autorizzate a presentare lo stato annuale.

La domanda dovrà essere prodotta alla Direzione provinciale da cui dipende l'uffizio incaricato dell'esazione della tassa, prima della scadenza del termine stabilito per la produzione dello stato trimestrale, e indicherà i motivi che impediscono alla Società di eseguire la produzione trimestrale dello stato.

La Direzione provinciale, sentito l'uffizio di esazione, e assunte le occorrenti informazioni, ammetterà o rigetterà la domanda.

Contro il rifiuto è aperta alla Società la via del ricorso all'autorità superiore.

Art. 33. Le Società che avessero ottenuta la facoltà di presentare lo stato annuale dovranno durante l'anno soddisfare a rate trimestrali una somma corrispondente alla tassa stata definitivamente liquidata per l'anno precedente.

Le Società di nuova istituzione, entro un mese successivo alla scadenza del primo trimestre, dovranno presentare una dichiarazione scritta che indichi in via approssimativa la quantità e il valore tassabile delle operazioni che presumeranno di poter fare entro l'anno. La tassa annuale sarà provvisoriamente liquidata in base a questa dichiarazione, e sarà pagata a rate trimestrali.

Art. 34. Il ricevitore, conseguito il pagamento delle rate di tassa a norma dell'articolo precedente, se ne darà carico e ne rilascierà quietanza nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 27 e 28 del presente regolamento.

Art. 35. Terminato l'anno e prodotto nelle forme stabilite, a norma dei casi, dagli articoli 22, 23 e 24 lo stato annuale, si procederà alla liquidazione della tassa definitiva.

Ove fosse dovuto un supplemento di tassa, il pagamento sarà fatto contemporaneamente alla presentazione dello stato, e il ricevitore farà le registrazioni, e rilascierà le quitanze secondo le regole accennate dai precedenti articoli 27 e 28.

Art. 36. Trattandosi di restituire qualche somma in più pagata, il ricevitore dovrà trasmettere alla direzione da cui dipende lo stato annuale prodotto e la liquidazione definitiva della tassa. La Direzione, esaminati gli atti e assunte le occorrenti informazioni, autorizza con apposito suo decreto la restituzione che fosse dovuta.

Art. 37. Avuta la autorizzazione della Direzione, il ricevitore annoterà la riduzione della tassa sul relativo articolo del campione, e la autorizzata restituzione in margine dei corrispondenti articoli del registro di esazione.

Contemporaneamente alla restituzione il ricevitore si farà rilasciare dalla Società apposita quitanza.

CAPO VII. — *Dei repertori.*

Art. 38. Le Società e Compagnie sì nazionali che estere e le persone commercianti, dovranno registrare per ordine di data e sotto un numero progressivo sul repertorio prescritto dagli articoli 9 e 10 della legge, ogni contratto, versamento e ogni altra operazione compresa negli articoli 2, 4 e 6 della legge stessa.

Lo stesso obbligo corre agli agenti delle Società o Compagnie e delle case commerciali che fanno contratti d'assicurazione o di vitalizio accennati dal n. 1 dell' art. 2 e dall'art. 4 della legge, in località diverse da quelle nelle quali le Società, Compagnie o case commerciali hanno la loro sede o stabilimento principale, e agli agenti di cambio, sensali o mediatori che avessero conchiusa alcuno di essi contratti.

Art. 39. La registrazione sul repertorio, oltre la data e il numero d'ordine, dovrà indicare il nome, cognome e domicilio dei contraenti, la specie del contratto o dell'operazione, l'ammontare delle somme assicurate, quello dei fatti versamenti nelle assicurazioni sulla vita e l'ammontare del capitale nei contratti vitalizii.

Sul repertorio delle Società e Compagnie o dei privati commercianti, si dovrà inoltre notare il nome e cognome dell'agente di cambio, sensale o mediatore che avesse conchiusi i contratti vitalizii o di assicurazione, e sul repertorio degli agenti di cambio, dei sensali o mediatori, il nome della Società o Compagnia, e il nome e cognome del negoziante o privato, per cui detti contratti saranno stati fatti.

Art. 40. Il repertorio accennato dai precedenti articoli 38 e 39 dovrà essere trasmesso entro i primi 15 giorni d'ogni trimestre all'uffizio incaricato della esazione della tassa.

La presentazione del repertorio dovrà farsi anche nel caso in cui nel trimestre non fosse occorsa registrazione alcuna.

Art. 41. Le Società e le Compagnie che avessero ottenuta la facoltà di presentare lo stato annuale delle loro operazioni a norma dell'art. 8 della legge, potranno altresì fare annualmente la produzione del repertorio entro il termine stabilito per la presentazione dello stato annuale.

Art. 42. Ogni presentazione di repertorio sarà dal ricevitore annotata sul registro delle denunzie e delle esazioni, indicando la data della presentazione, il nome e cognome di chi lo eseguisce e la appostavi vidimazione.

Art. 43. Sarà obbligo del ricevitore di esaminare se il repertorio fu presentato e vidimato alla scadenza del trimestre precedente, se fu regolarmente tenuto, se contiene per ordine di data e colle prescritte indicazioni, tutti i contratti e le operazioni che vi doveano essere riportate, e se tutte le operazioni e i contratti, che vi si trovano inscritti, furono a norma della legge assoggettati a tassa.

Il ricevitore sarà altresì tenuto di ricavare dal repertorio e riportare sommariamente sopra un apposito cartolaro tutte le indicazioni che potessero servire di riscontro, per l'applicazione della tassa alle operazioni e ai contratti che dovessero denunziarsi dopo la produzione del repertorio.

Art. 44. Riconosciuta la regolarità del repertorio ed estrattene le occorrenti notizie il ricevitore lo vidimerà, indicando il numero degli articoli iscritti sul repertorio dopo l'ultima vidimazione ed apponendo la data della vidimazione e la propria firma, e quindi restituirà il repertorio al producente.

Art. 45. Ove nell'esame del repertorio si riscontrassero contravvenzioni, il ricevitore eseguirà le disposizioni contenute negli articoli 58, 59 e 60 del presente regolamento.

CAPO VIII. — *Delle tasse sulle Società anonime ed in accomandita per azioni.*

Art. 46. Le Società anonime ed in accomandita per azioni nominative o al portatore accennate dall'art. 12 della legge, nell'eseguire la denuncia della loro esistenza, indicata dall'art. 7 del presente regolamento, dovranno esprimere chiaramente la somma complessiva del valore nominale delle azioni, che la Società ha emesso o avrà dichiarato di voler emettere, senza differenza se il prezzo sia stato o no pagato per intero.

Ove il capitale nominale non potesse essere desunto dalle azioni o dai contratti sociali, sarà nella denunzia espresso il capitale reale valutandolo colle norme stabilite dalla legge sulla tassa di registro.

Nella valutazione del capitale reale si dovranno comprendere non solo le somme di danaro impiegate nelle operazioni sociali, ma anche tutte le proprietà sì mobili che immobili, senza eccezione che appartengono alla società.

Art. 47. Il ricevitore esaminata la denunzia e riconosciutala in ogni sua parte regolare, eseguirà sulla medesima la liquidazione della tassa annuale dovuta e inscriverà l'occorrente articolo di credito sul campione di cui al precedente articolo 25, notandovi tanto l'ammontare annuo della tassa quanto le rate dovute per ciascun trimestre.

Art. 48. I pagamenti trimestrali della tassa che verranno eseguiti dalle Società, dovranno essere inscritti sul registro di esazione accennato dal precedente art. 10 e annotati sul campione nelle apposite colonne.

La quietanza sarà rilasciata sopra foglio separato colle forme stabilite dall'art. 28 del presente regolamento.

Art. 49. Le Società straniere soggette a tassa nel fare la denunzia prescritta dall'art. 17 della legge dovranno precisare il capitale complessivo che avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

Le denunzie presentate dalle Società straniere, dopo le prescritte registrazioni di cui al precedente art. 10, dovranno essere dal ricevitore trasmesse colle proprie osservazioni alla Direzione provinciale, cui spetterà di determinare il capitale da assoggettarsi a tassa.

Ricevuta la determinazione della Direzione, il ricevitore liquiderà la tassa dovuta per l'anno, e ne farà conoscere l'ammontare alla Società, affinchè questa possa eseguirne il pagamento a trimestri maturati.

Art. 50. In ciascuno degli anni successivi a quello della fatta denunzia, i rappresentanti delle Società straniere dovranno dichiarare all'uffizio incaricato dell'esazione della tassa se fu aumentato o diminuito il capitale destinato alle operazioni nello Stato.

In seguito a questa dichiarazione saranno eseguite le prescrizioni accennate nel precedente articolo.

Art. 51. Sciogliendosi o cessando una Società prima del termine stabilito negli Statuti o nel contratto o prima del termine notato nella denunzia accennata dall art. 17 della legge e dall'art. 8 del presente, i rappresentanti della Società o gl'incaricati dello stralcio, dovranno, entro il trimestre in corso, notificare lo scioglimento o la cessazione all'uffizio presso il quale la tassa trovasi in corso di esazione, presentando le prove della cessazione o dello scioglimento della Società.

Ove questa notificazione non venisse fatta o non si provasse la cessazione o lo scioglimento, sarà continuata la esazione della tassa a carico della Società o delle persone che ne sono per legge tenuti solidalmente.

Art. 52. In caso di rinnovazione o di prolungamento di Società, oltre il termine accennato nella denunzia di cui all'art. 17 della legge, la Società dovrà fare una nuova denunzia nel termine e nelle forme stabilite dalla legge, e dal presente regolamento per la denunzia della esistenza della Società.

CAPO IX. — *Dell'abbuonamento annuale per le tasse di bollo.*

Art. 53. Le Società e le Compagnie che fanno le operazioni indicate dall'art. 2, num. 2, 3 e 4 della legge, hanno facoltà a norma dell'articolo 23 della legge stessa, di affrancarsi annualmente dall'obbligo del bollo per i registri a madre e figlia e per qualsivoglia altra sorta di carta, anche stampata di cui vogliono servirsi per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti qualsiansi.

Questa affrancazione dev'essere fatta mediante il pagamento annuale: quanto alle assicurazioni sulla vita, in ragione di lire 2 per ogni mille lire del complessivo ammontare dei versamenti fatti in ciascun anno alla Società o Compagnia; e in quanto alle assicurazioni contemplate dalli numeri 3 e 4 dell'art. 2 della legge, nella ragione di centesimi due per ogni mille lire dell'ammontare complessivo dei valori assicurati, in base ai contratti in corso di esecuzione.

Art. 54. Le Società e le Compagnie di assicurazioni che vorranno contrattare l'abbuonamento annuale del bollo, dovranno farne la dichiarazione preventiva in iscritto allo stesso uffizio che è incaricato dell'esazione delle tasse sulle assicurazioni, obbligandosi di pagare a trimestri maturati la tassa annuale di abbuonamento.

Contemporaneamente alla domanda dovranno le Società presentare sopra un foglio separato la impronta del bollo a secco di cui è cenno nel seguente articolo.

Il ricevitore riconosciuto che la Società è ammissibile all'abbuonamento annuale del bollo, riterrà la dichiarazione e l'impronto del bollo, e rilascierà un certificato in carta libera col quale si dichiari ammessa la Società alla affrancazione dall'obbligo del bollo mediante abbuonamento.

Art. 55. La Società che ha ottenuto il certificato di cui al precedente articolo, può fare e spedire gli atti indicati dall'art. 23 della legge senza sottoporli al bollo straordinario, purchè gli atti e scritti:

1. Siano stipulati dopo cominciato l'abbuonamento;
2. Siano distinti con un bollo speciale a secco apposto a cura della Società e indicante: *a*) il nome e la sede della Società; *b*) essere la medesima abbuonata pel bollo; *c*) la decorrenza dell'abbuonamento; *d*) la sede dell'uffizio col quale l'abbuonamento fu contratto.

Il bollo sarà apposto sopra ciascun foglio degli atti o scritti, e trattandosi di registri a madre e figlia, sopra ciascuna delle bollette a madri e figlie.

Art. 56. Del contrattato abbuonamento sarà dal ricevitore presa nota nello stesso articolo del campione stato aperto a norma del precedente art. 27 per la tassa sulle assicurazioni dovuta dalla Società.

La liquidazione e il pagamento della tassa di abbuonamento pel bollo si faranno colle stesse norme e nelle stesse epoche stabilite per la liquidazione e pel pagamento delle tasse di assicurazione, avvertendo però di tener sempre distinta l'una tassa dall'altra.

Art. 57. L'abbuonamento pel bollo s'intenderà duraturo sino a tanto che la Società o la Compagnia continuerà ad esistere, o sino a che si dichiari di volervi rinunciare.

Ove la cessazione dell'abbuonamento accadesse per rinunzia, il ricevitore ne farà annotazione sul campione, e invigilerà perchè siano sottoposti a bollo gli atti della Società rinunziante a norma dell'art. 23, penultimo alinea della legge.

CAPO X. — *Delle contravvenzioni.*

Art. 58. Tutte le contravvenzioni alla legge saranno dal ricevitore fatte risultare da apposito processo verbale eccettuate le contravvenzioni per le quali venissero subito e volontariamente pagate le pene pecuniarie, ed eccettuate quelle per ritardato pagamento delle tasse liquidate dietro denunzia.

Art. 59. Il processo verbale indicherà l'uffizio presso il quale viene compilato, il nome, cognome e residenza del contravventore, l'oggetto della contravvenzione, la disposizione della legge a cui si è contravvenuto e la penalità incorsa.

Il processo verbale sarà firmato dal Ricevitore e dal contravventore. Quando questi vi si rifiutasse, sarà indicato il motivo del rifiuto.

Art. 60. Il processo verbale sarà trasmesso alla Direzione provinciale unitamente al progetto di ingiunzione pel pagamento delle pene pecuniarie.

La Direzione, riconoscendo sussistere la contravvenzione, vidimerà la ingiunzione, e vi darà corso secondo le norme stabilite per la esazione delle tasse di registro.

Art. 61. Il pagamento delle pene pecuniarie sarà annotato nel registro di esazione nell'apposita colonna, secondo le regole stabilite per l'annotamento delle tasse pagate.

Art. 62. Per le pene pecuniarie sarà aperto sul campione accenato dall'art 10 del presente, un separato articolo di credito. Non sarà però necessaria questa apertura d'articolo, quando la pena pecuniaria fosse pagata dal contravventore contemporaneamente alla scoperta contravvenzione, e quando fosse incorsa dalla Società tenuta al pagamento d'una tassa annuale già inscritta sul campione. In quest'ultimo caso basterà annotare la pena pecuniaria nell'articolo del campione stato aperto pel pagamento della tassa.

CAPO XI. — *Della risoluzione delle controversie in via amministrativa e del procedimento per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie.*

Art. 63. Le controversie insorte sulle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla legge e contemplate dal presente regolamento saranno risolte in via amministrativa dalle Direzioni provinciali nei limiti di competenza, e secondo le norme stabilite per la risoluzione in via amministrativa nelle controversie in materia di tassa di registro.

Art. 64. In caso di controvversia, promossa in via giudiziaria, sarà da osservarsi la stessa procedura sommaria accennata dall'art. 87 della legge sulle tasse di registro.

Art. 65. La esazione delle tasse stabilite dalla legge sulle Società e sulle operazioni di assicurazione, e delle relative sopratasse e pene pecuniarie si dovrà eseguire col mezzo dell'ingiunzione emessa nelle forme accennate dall'art. 88 e seguenti sulle tasse di registro.

La ingiunzione dovrà essere approvata e vidimata dalla Direzione a meno che fosse imminente il compimento del termine per la prescrizione.

CAPO XII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 66. Le Società o Compagnie di assicurazione che a termine dell'art. 36 della legge avranno dovuto registrare sul repertorio i contratti di assicurazione in corso, della durata maggiore d'un anno a partire dalla attivazione della nuova legge, dovranno, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del trimestre in esso articolo indicato, presentare il repertorio all'uffizio incaricato dell'esazione della tassa, perchè sia esaminato e vidimato.

Unitamente al repertorio dovranno le dette Società produrre lo stato dei contratti di assicurazione soggetti a tassa a termine della nuova legge e farne il contemporaneo pagamento, osservate le norme additate dai capi V e VI del presente Regolamento.

Art. 67. Gli individui commercianti dovranno parimenti, entro il termine di tre mesi, registrare a repertorio e produrre all'uffizio di esazione delle tasse i contratti di assicurazione fatti prima dell'attivazione della nuova legge, e della durata maggiore d'un anno, e fare il contemporaneo pagamento della tassa dovuta.

I simili contratti stipulati dai non commercianti saranno pure denunziati e sottoposti a tassa nello stesso termine e a norma dei combinati articoli 10 e 36 della legge.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
QUINTINO SELLA.

Il N. 593 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È stabilita una tassa sopra le iscrizioni e prenotazioni e sopra le trascrizioni, come pure sopra tutti gli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche.

La tassa è proporzionale o fissa.

Art. 2. La tassa proporzionale si applica alle iscrizioni e prenotazioni di ipoteche per somma determinata, anche se prese a modo di soppegno, in ragione di cent. 30 per ogni cento lire di somma iscritta; e si applica pure alle rinnovazioni ed ai subingressi o surrogazioni ipotecarie in ragione di cent. 15 per ogni cento lire della somma cui si riferisce la rinnovazione od il subingresso.

Art. 3. La tassa fissa di lire due si applica alle iscrizioni od annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorità o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni delle ipoteche e per gli atti interruttivi di prescrizione. E si applica pure alle iscrizioni prese senza determinazione di somma ed a qualunque altra iscrizione ed annotamento non contemplati nell'articolo precedente.

Art. 4. È dovuta la tassa fissa di lire tre per le trascrizioni di atti e contratti portanti mutazioni di proprietà immobili.

Art. 5. Nel determinare la tassa proporzionale, saranno calcolate tutte le somme per le quali l'ipoteca è presa, sì per capitale come per accessorii.

Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl'interessi, sia che l'iscrizione li indichi in una somma determinata o mediante il numero delle annate, sia che li accenni in via generica. In questo secondo caso la somma degl'interessi da aggiungersi alla sorte principale, si determinerà cumulando le annate degl'interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione. La tassa proporzionale non potrà mai essere inferiore a due lire, qualunque sia la somma a cui si riferisce.

Art. 6. Le somme soggette a tassa proporzionale si calcoleranno di 20 in 20 lire. Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere.

Art. 7. Se l'ipoteca venisse presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita sarà valutata al decuplo se vitalizia, e al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita dovesse durare meno di 10 anni, sarà valutata accumulando tutte le annualità per cui l'ipoteca fu presa.

Art. 8. Ove fosse stata pagata la tassa proporzionale per una iscrizione ipotecaria, sarà soltanto dovuta la tassa fissa per quelle iscrizioni od annotazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione che rispetto ad essa fossero fatte sui pubblici registri.

Art. 9. Quando per lo stesso credito e all'appoggio dello stesso titolo si dovessero prendere iscrizioni o prenotazioni ipotecarie nei registri dello stesso o di diversi uffici, sarà dovuta una sola tassa proporzionale per la prima iscrizione. Per ciascuna delle altre iscrizioni sarà pagata la semplice tassa fissa, purchè sia provato il pagamento della tassa proporzionale per la prima iscrizione.

A questo scopo, ove trattisi d'iscrizioni o prenotazioni da effettuarsi in diversi uffici ipotecari, la parte iscrivente dovrà presentare all'uffizio delle ipoteche che ha esatta la tassa proporzionale, oltre le due note o cartelle richieste per la prima iscrizione, altrettante note quanti sono gli uffizi in cui l'iscrizione deve essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'ufficio delle ipoteche che fece la prima iscrizione trascriverà la stessa ricevuta data per la tassa proporzionale a norma dell'art. 15.

Art. 10. Qualora nell'interesse dell'iscrivente volessero essere prese contemporaneamente iscrizioni o prenotazioni ipotecarie presso diversi uffici per lo stesso credito ed all'appoggio dello stesso titolo, l'iscrivente dovrà pagare per ciascuna iscrizione la tassa dovuta, salvo a ricuperarla pagando solo la tassa fissa, come è stabilito all'articolo antecedente, quando abbia provato di aver soddisfatta la tassa proporzionale presso alcuno degli uffici nei quali fu presa l'iscrizione o la prenotazione.

Art. 11. Le tasse stabilite dalla presente legge dovranno essere pagate all'ufficio delle ipoteche contemporaneamente all'iscrizione, alla prenotazione, all'annotamento o alla trascrizione nei registri ipotecari che danno luogo alla tassa, nè potranno essere restituite, salvo il caso in cui la nullità del titolo desse luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro.

Art. 12. Nei rapporti colle finanze l'obbligo di pagare la tassa od il suo supplemento incombe alla persona che fa l'istanza per ottenere l'iscrizione, la prenotazione, l'annotamento ipotecario o la trascrizione; ed incombe pure solidariamente a tutti coloro pel cui interesse fu fatta la istanza.

Se la somma viene iscritta in porzioni determinate a favore di ciascun creditore, questi, quando non abbia chiesta la formalità ipotecaria anche per gli altri cointeressati, non rimane obbligato che per la tassa corrispondente alla somma iscritta a suo favore.

Art. 13. L'instante non è obbligato al pagamento della tassa, quando trattisi d' iscrizioni od annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal Ministero pubblico nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali od anche da privati in forza di un obbligo loro imposto per legge.

In questi casi l'ufficio delle ipoteche dovrà enunciare il debito della tassa nel certificato che si consegna, e dovrà promuovere contro i debitori gli atti necessari per la esazione dell'imposta.

Art. 14. Saranno esenti da tassa le iscrizioni, le trascrizioni e gli annotamenti presi nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.

Ove una inscrizione sottoposta a tassa fosse presa nell'interesse comune dello Stato e d'una persona privata, l'esenzione sarà limitata alla parte che spetta alla pubblica amministrazione.

Saranno pure esenti le iscrizioni prese dal Ministero pubblico o dall'amministrazione governativa per assicurare l' esazione delle multe e spese di giustizia penale.

Non verrà pagata la tassa fissa stabilita dalla presente legge per le trascrizioni, quando queste in forza della legge sul registro sieno soggette a tassa proporzionale.

Art. 15. La somma pagata per la tassa fissa o proporzionale sarà scritta in lettere e in cifre dall' ufficio delle ipoteche sul certificato che si consegnerà alla parte in prova dell'iscrizione o dell'annotamento fatto sui pubblici registri.

Quando non vi sia certificato, si consegnerà al contribuente una quietanza separata della tassa soddisfatta.

Nel caso espresso dall' articolo 9, l'ufficio presso il quale sarà stata iscritta l'ipoteca col pagamento della tassa fissa, ritirerà dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu iscritta la ricevuta della tassa proporzionale pagata.

L'agente dell'ufficio delle ipoteche che ometterà di eseguire alcuna delle prescrizioni di questo articolo incorrerà nella pena di lire 10.

Art. 16. Le tasse stabilite dalla presente legge sono garantite dal credito iscritto, e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possano spettare ad altri sul credito medesimo.

Art. 17. Vi è prescrizione pel supplemento di tassa dopo il termine di due anni dal pagamento della tassa principale.

Le tasse per le iscrizioni o prenotazioni e per gli annotamenti ipotecari, le quali non sieno supplementi di tassa, e quelle per le trascrizioni, si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu fatta la iscrizione, la prenotazione, l'annotazione o la trascrizione.

Art. 18. Per la esazione delle tasse stabilite dalla presente legge e pel modo di decidere le controversie che insorgano sulle medesime saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 19. I conservatori delle ipoteche presenteranno due distinte malleverie, una nell'interesse del pubblico e l'altra per quello dell'erario nazionale.

La malleveria nell'interesse del pubblico dovrà prestarsi per gli uffici di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino fino alla concorrenza di L. 40,000, per gli altri uffizi fino ad una somma stabilita secondo la popolazione del circondario ipotecario, cioè:

Lire	30,000	per oltre 200,000 abitanti.	
»	20,000	per abitanti da 100,000 a 200,000	
»	16,000	» »	60,000 a 100,000
»	12,000	» »	35,000 a 60,000
»	10,000	» »	meno di 35,000.

Nell'isola di Sardegna la malleveria dei conservatori delle ipoteche si limiterà alla metà delle somme sopradeterminate.

Le malleverie dovranno essere date o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo nelle forme stabilite di cartelle del debito pubblico italiano, rappresentanti la somma capitale della prescritta malleveria in ragione di lire cento per ogni cinque lire di rendita.

Le innovazioni sulle malleverie dei conservatori si attueranno nelle occasioni di nuove nomine, dovendo rimanere ferme le malleverie già prestate; però le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili potranno essere surrogate da cartelle del debito pubblico italiano.

Art. 20. Quegli uffici ipotecari che già non siano costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle finanze vi saranno pur essi sottoposti, per quanto riguarda la nomina del personale, la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa malleveria nell'interesse dell'erario.

Art. 21. Dal giorno dell'attivazione di questa legge i conservatori delle ipoteche non potranno più esigere per conto proprio alcun dritto od emolumento per tutte quelle formalità ipotecarie, per le quali è stabilita una tassa fissa o proporzionale in favore del regio erario.

Per quelle provincie nelle quali non è stabilito emolumento alcuno in favore del conservatore per gli stati e copie delle iscrizioni e pei certificati di non esistenza di iscrizioni, questi stati, copie e certificati saranno estesi in carta bollata da una lira.

Art. 22. Il governo del Re è autorizzato a provvedere con decreti reali a tutto ciò che occorre per l'applicazione della presente legge nelle varie provincie dello Stato, per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore, e per coordinare altresì in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degli impiegati degli uffizi ipotecari.

Art. 23. La presente legge andrà in attività il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli Atti del Governo, e da codesta epoca si dichiarano abrogate tutte le disposizioni di legge che concernono le tasse ipotecarie vigenti nelle diverse provincie del regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Napoli addì 6 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

Il N. 594 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge di questo giorno che stabilisce una tassa sulle iscrizioni ipotecarie.

Sulla proposizione del Ministro delle finanze

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'eseguimento della prementovata legge, visto d'ordine nostro dal Ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Napoli addì 6 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI
Q. SELLA

REGOLAMENTO

per l' esecuzione della legge in data 6 maggio 1862 sulle tasse ipotecarie.

Art. 1. Gli Ofizi che nelle diverse Provincie del Regno sono incaricati di tenere i registri ipotecari e di eseguire le relative formalità avranno pure la gestione delle tasse stabilite dalla legge 6 maggio del corrente anno, sotto la dipendenza del Ministero di finanze (Direzione generale del Demanio e delle Tasse).

Art. 2. I Direttori del Demanio e delle tasse, e gli Ispettori e sotto-Ispettori demaniali o coloro che ne fanno le veci nelle varie Provincie del Regno eserciteranno sugli Ofizi delle Ipoteche, per la parte di servizio che concerne le tasse summentovate, le stesse incumbenze e la stessa vigilanza che devono esercitare rispetto agli ofizi di esazione delle tasse di registro.

Art. 3. Le tasse stabilite dalla nuova legge si applicheranno a tutte le formalità ipotecarie che vi sono soggette, e che saranno eseguite dopo l'attivazione della legge medesima.

Le formalità richieste prima di tale attivazione, e compiute con data anteriore saranno, rimpetto all'imposta, regolate dalle leggi precedenti.

Art. 4. Ogni instanza di formalità ipotecarie soggette a tassa sarà, nel momento in cui è fatta, dal Conservatore notata in un libro a madre e figlia con numero progressivo annuale, e con indicazione della data della instanza, dell' instante, del numero dei documenti esibiti, della specie di formalità richiesta, delle persone cui la formalità si riferisce tanto attivamente quanto passivamente, della somma depositata per la tassa, e infine vi si esprimerà il numero del registro di deposito o d'ordine in cui sarà registrata la esibizione, quando per la indole della formalità, tale registrazione è prescritta.

Le stesse indicazioni saranno ripetute nella bulletta figlia da rimettersi al richiedente, e questa bulletta dovrà poi essere presentata all'ofizio per ritirare il certificato di eseguita formalità.

La bulletta staccata servirà anche per ricevuta a riscontro di titolo, che fosse richiesto dal sistema ipotecario di alcune Provincie del Regno.

Art. 5. L'annotazione sul libro a matrice stabilito dall'articolo precedente è di rigore per qualsiasi richiesta di formalità soggette a tassa, quand'anche la formalità si eseguisse immediatamente.

Potranno però notarsi in una sola bulletta due o più richieste di formalità congeneri, quando interessassero attivamente o passivamente le stesse persone, o quando fossero richieste due o più formalità in appoggio del medesimo titolo.

Art. 6. Eseguita la formalità, il Conservatore dovrà indicare, nella colonna apposita del libro di ricevute, la tassa stabilita, la somma esatta a saldo, o restituita, la data della restituzione di titoli e di somme, la persona cui la restituzione è fatta, o se la formalità richiesta non avesse potuto eseguirsi.

Art. 7. In margine o in calce degl'annotamenti soggetti a tassa che si eseguiscono sui registri ipotecari, il Conservatore dovrà sempre indicare il numero della corrispondente bulletta del libro di ricevuta.

Art. 8. Laddove la rendita per cui viene presa ipoteca consistesse in generi o derrate, ossia in natura, sarà valutata secondo le regole fissate dall'articolo 17 n. 9 della legge del 21 aprile corrente anno sulle tasse di registro.

Art. 9. Per l'applicazione della sola tassa fissa nel caso previsto dall' art. 8 della legge, il richiedente la formalità dovrà giustificare all'offizio delle ipoteche il già effettuato pagamento della tassa proporzionale mediante esibizione della quietanza relativa.

Art. 10. Per ottenere il rimborso della tassa proporzionale nei casi accennati dagli articoli 10 e 11 della legge, l' inscrivente dovrà farne domanda secondo le norme stabilite per la restituzione delle tasse di registro, e mediante la produzione dei documenti atti a somministrare le prove richieste dai detti articoli.

Art. 11. Per l'effetto contemplato dall'articolo 13 della legge, se l' iscrizione o annotamento è richiesto da pubblici ufficiali o da privati si dovrà, contemporaneamente alla esibizione delle note, cartelle, o di altro relativo documento, indicare all' officio delle ipoteche la disposizione di legge che impone l'obbligo all'instante di richiedere la formalità.

Queste richieste saranno anche notate dal conservatore sul libro a madre e figlia stabilito dal precedente articolo 4, indicando la causa del non fatto deposito per la tassa.

Art. 12. Nei casi di esenzione da tassa previsti dall'art. 14 della legge, il conservatore nel libro di ricevute, a margine dei registri, e nel certificato da rimettersi al richiedente, dovrà esprimere che la eseguita formalità non dà luogo a percezione di tassa.

Laddove dal titolo prodotto per la formalità non risultasse la parte d' interesse spettante all'Amministrazione dello Stato, si considererà, rimpetto alla tassa, un interesse eguale tra tutti gli inscriventi.

Art. 13. La quietanza per pagamento di tasse a darsi al contribuente in foglio separato, a norma dell' art. 15 della legge, dovrà essere formato sovra l'apposito modulo fornito dall'amministrazione.

Art. 14. Indipendentemente dai registri prescritti dalle rispettive leggi ipotecarie, e oltre al libro stabilito dal precedente art. 4, si dovranno tenere negli uffizi delle ipoteche i registri seguenti:

1. Registro d'entrata per allibrare in riscossione le tasse percette sopra le formalità ipotecarie d' ogni specie.

L' allibramento in riscossione delle tasse sulle iscrizioni, o prenotazioni e transazioni dovrà farsi sotto la stessa data della richiesta, e quello delle tasse sugli annotamenti diversi di mano in mano che verranno eseguiti, e in margine o in calce di caduno annotamento dovrà indicarsi il corrispondente numero del registro d'entrata;

2. Registro sommario, ossia campione per iscrivervi giornalmente, e per serie numerica tutti gli articoli di credito per le tasse sulle formalità che si possono eseguire a debito, in senso dell' art. 13 della legge, e per i supplementi di tasse sulle già eseguite formalità rilevati sia dal conservatore, che dai verificatori.

Tanto il libro di ricevute, quanto i registri e campioni saranno somministrati dall'amministrazione, e prima di metterli in uso dovranno essere controsegnati e firmati nella prima e ultima carta dal direttore demaniale da cui dipende l'ufficio delle ipoteche al quale sono destinati.

Art. 15. Per la gestione delle tasse ipotecarie si osserveranno, in quanto sono applicabili, le regole stabilite per la esecuzione della legge 21 aprile corrente anno sulle tasse di registro, e specialmente per gli oggetti seguenti:

1. Per la tenuta del libro di ricevute, e per la chiusura e tenuta del registro d'entrata;

2. Per la tenuta del campione delle tasse a debito, per il suo appuramento, e per lo annullamento degli articoli relativi;

3. Per il procedimento coattivo per la riscossione delle tasse;

4. Per la risoluzione in via amministrativa o contenziosa delle questioni sull'applicazione della legge, e per gli obblighi relativi alla restituzione di tasse;

5. Per gli obblighi circa i rinvii ad altri uffizi di notizie interessanti l'amministrazione;

6. Per la tenuta dei conti di-carico e di discarico, e per la responsabilità nel maneggio del danaro del Tesoro, e in ogni caso di irregolarità nella gestione delle tasse.

Art. 16. Per l'approvazione e lo svincolo delle malleverie prestate nell'interesse del pubblico, si osserveranno le leggi ed i regolamenti rispettivamente in vigore nelle diverse provincie del Regno.

Le dette malleverie che al momento dell' attivazione della legge 6 maggio corrente non fossero ancora prestate, saranno regolate a norma della legge medesima.

Art. 17. Per la malleveria a prestarsi nell'interesse dell'Erario, ed in quella misura che sarà stabilita con altro nostro decreto, i conservatori soggiaceranno alle discipline stabilite per gli altri uffizi di riscossione dipendenti dalla Direzione generale del Demanio, e delle tasse.

Art. 18. In occasione di nuova nomina o di nuova destinazione, il conservatore non sarà ammesso all'esercizio delle sue funzioni, se non giustifica di averne riportata l'approvazione della malleveria nell'interesse del pubblico.

Art. 19. Fra le formalità ipotecarie per le quali i conservatori non potranno più esigere per conto proprio alcun dritto o emolumento, sono comprese anche quelle contemplate dall'art. 14 della legge.

Art. 20. Negli uffizi delle ipoteche delle provincie del Regno nelle quali sono stabiliti emolumenti o diritti a favore dei conservatori, si continuerà la tenuta del registro destinato ad inscrivervi quei diritti che non essendo compresi nel disposto dell' art, 21 della legge, potranno tuttavia esigere per conto proprio.

Per l'esazione di questi diritti conservati, e per la tenuta di detto registro, si osserveranno, sino a nuove disposizioni, le discipline vigenti.

Art. 21. Per le formalità da eseguirsi dopo l'attivazione della nuova legge sul bollo del 21 aprile corrente anno, i conservatori non dovranno più esigere alcuna somma per diritto di bollo dei loro registri.

Art. 22. I conservatori saranno obbligati di rilasciare gratuitamente gli stati e i certificati che possono essere loro richiesti nell'interesse delle amministrazioni dello Stato, e del Ministero pubblico.

Art. 23. Nulla è innovato in ordine alle disposizioni legislative e regolamentarie vigenti nelle diverse parti del Regno per i rispettivi sistemi ipotecarii.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle finanze

QUINTINO SELLA.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.